



CISL PENSIONATI
Toscana



Schede a cura dei Pensionati FNP CISL della Valdisieve/Valdarno

SCHEDE INFORMATIVE
per collaboratori

Anno 2018

Le schede che seguono sono tratte dal foglio mensile "*notizie*" dei Pensionati FNP CISL Valdisieve-Valdarno, pubblicato, di volta in volta, sul sito www.pensionaticisl Toscana.it con i relativi aggiornamenti, nella sezione notizie, categoria valdisieve-valdarno. Gli aggiornamenti mensili possono essere scaricati, fotocopiati e utilizzati singolarmente come informativa agli iscritti e ai cittadini.

Hanno collaborato a questa edizione: **Certini Claudio, Amodeo Sabrina, Bernardo Rina, Malevolti Barbara, Piovanelli Paolo, Casalini Giovanni, Grilli Giuseppe, Loli Luciano, Nocentini Anna Maria, Orlando Maria, Pagin Lorenza, Pazzi Andrea, Puccini Marcello, Renzi Franco, Rossi Roberto.**

PREFAZIONE

Questo fascicolo è nato da un'esigenza emersa nella seconda edizione del progetto formativo della FNP CISL Toscana rivolto ai Coordinatori RLS, tutt'ora in corso.

Si tratta di una pubblicazione esclusivamente tecnica finalizzata a fornire ai collaboratori di RLS e agli utenti informazioni su previdenza, sanità, fisco e molte altre tematiche riguardanti i diritti, gli impegni e le scadenze che investono pensionati e cittadini.


Il fascicolo predisposto dai pensionati della RLS Valdisieve/Valdarno è un utile strumento di lavoro e di informazione; la FNP CISL Toscana ha quindi reputato utile metterlo a disposizione delle Federazioni territoriali e delle RLS stesse. Sono previsti degli aggiornamenti mensili, che potranno essere consultati sul sito internet della Federazione regionale.

La scelta di questo strumento tecnico di informazione da parte della Segreteria della FNP Toscana è stata effettuata in continuità del percorso congressuale fatto nel 2017 e del piano formativo 2017/2018, iniziato successivamente al Congresso. In considerazione delle richieste emerse sia dal Congresso che durante il corso formativo per Coordinatori di RLS, riteniamo utile - oltre al fascicolo in oggetto - provvedere alla divulgazione delle informazioni e dei supporti alle nostre strutture, locali e territoriali, attraverso tutto il piano formativo, il rafforzamento dei rapporti con il sistema servizi della Cisl - in particolare con Inas e Caf - e l'ulteriore pubblicazione di un opuscolo informativo sull'impegno politico e sui servizi offerti dalla CISL e dalla FNP.

L'impegno profuso nasce dalla scommessa della necessità di un rafforzamento delle nostre strutture e dello sviluppo del proselitismo, per una FNP sempre più forte e vicina alle necessità degli iscritti e di tutti coloro che si rivolgono alle nostre sedi, sapendo che ogni iscritto in più è più forza al sindacato e in particolare alla FNP.

Si ringraziano gli amici della FNP della Valdisieve/Valdarno per questa importante collaborazione con tutta la FNP della Toscana.

Il Segretario Generale FNP CISL Toscana

Maurizio SCOTTI


PENSIONE: norme principali

PENSIONE DI VECCHIAIA

Per la pensione di vecchiaia occorre un'anzianità contributiva minima di 20 anni. Per i lavoratori con contributi al 31 dicembre 1995, occorrono i seguenti minimi di età:

| anno | Dipendenti e Autonomi uomini | Pubblico Impiego donne | Dipendenti Private donne | Lavoratrici Autonome donne |
|--------------|--|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 2017* | 66 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mesi | 65 anni e 7 mesi | 66 anni e 1 mese |
| 2018* | 66 anni e 7 mesi | | | |
| 2019** | 66 anni e 7 mesi + speranze di vita (legge 122/2010) | | | |
| 2020** | 66 anni e 7 mesi + speranze di vita (legge 122/2010) | | | |
| 2021** | 67 anni + speranze di vita (legge 122/2010) | | | |

(*) Requisito adeguato alle speranze di vita (legge 122/2010);

(**) Requisito da adeguare alle speranze di vita (legge 122/2010) il cui meccanismo da triennale diventerà biennale dal 2019 in poi. Per i soggetti con 1° accredito contributivo a decorrere dal 1° 01.1996 esiste anche quest'altra opzione: al compimento di 63 anni e 7 mesi, purché risultino accreditati almeno 20 anni di contribuzione "effettiva", che la pensione calcolata con il sistema contributivo non sia inferiore a 2,8 volte l'Assegno Sociale.

PENSIONE ANTICIPATA (ex pensione di anzianità)

Per i lavoratori con contributi al 31.12.1995, occorrono i seguenti requisiti minimi di contribuzione, vedi anche note (***):

| anno | contributi uomini | contributi donne |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 2017* | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi |
| 2018* | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi |
| 2019** | 42 anni e 10 mesi (**) | 41 anni e 10 mesi (**) |
| 2020** | 42 anni e 10 mesi (**) | 41 anni e 10 mesi (**) |
| 2021** | 42 anni e 10 mesi (**) | 41 anni e 10 mesi (**) |

(*) Requisito adeguato alle speranze di vita (legge 122/2010);

(**) Requisito da adeguare alle speranze di vita (legge 122/2010).

(***) **Lavoratori precoci** circolare INPS n° 99/2017

L'anzianità contributiva è ridotta a 41 anni per uomini o donne, con almeno 12 mesi di contributi prima dei 19 anni di età e con una delle seguenti condizioni:

- abbiano esaurito la disoccupazione da almeno 3 mesi;
- assistano familiare con handicap grave da almeno 6 mesi;
- siano Invalidi civili con almeno il 74%;
- lavori gravosi per almeno 6 anni su 7 o 7 su 10.

La domanda va presentata entro il 1° marzo di ogni anno.

(***) **Ape sociale** circolare INPS n° 100/2017.

Sperimentale fino al 31/12/2018 che consentirà un anticipo a 63 anni di età con una delle seguenti condizioni:

- abbiano esaurito la disoccupazione da almeno 3 mesi;
- assistano familiare con handicap grave da almeno 6 mesi;
- siano Invalidi civili con almeno il 74%;
- lavori gravosi svolti per almeno 6 anni su 7 o 7 su 10.

Nei casi e) f) g) occorrono almeno 30 anni di contribuzione, nel caso h) necessitano almeno 36 anni di contribuzione

Per le donne è prevista una riduzione di 12 mesi per ogni figlio nato fino ad un massimo di 2 anni.

La domanda va presentata entro il 1° marzo 2018.

(***) **Ape volontaria**. Sperimentale fino al 31/12/2018 che consentirà un anticipo pensionistico fino a 3 anni e 7 mesi, con 63 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione.

Il prestito viene calcolato sulla base della pensione maturata; è erogato da soggetti finanziatori e viene restituito in 20 anni mediante una trattenuta sulla pensione INPS.

Lavoratori dipendenti - attività gravose:

- Operai industria estrattiva, edilizia e manutenzione edifici;
- Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione;
- Conciatori di pelli e di pellicce;
- Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- Conduttori di mezzi pesanti e camion;
- Personale sanitario infermieristico e ostetriche in turno;
- Addetti all'assistenza personale di non autosufficienti;
- Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori asili nido;
- Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
- Operai e braccianti agricoli;
- Marittimi;
- Lavoratori della pesca;
- Operai siderurgici di prima e seconda fusione e del vetro.

La legge di stabilità 2018 prevede l'esenzione dall'innalzamento dell'età pensionabile nel 2019 per gli addetti ai lavori gravosi.

La circ. 180/2017 INPS precisa che a 64 anni si può accedere:

- alla pensione anticipata, se lavoratori in possesso al 31/12/2012 di almeno 35 anni di anzianità contributiva,
- alla pensione di vecchiaia, se lavoratrici in possesso al 31/12/2012 di 20 anni di contributi e 60 anni di età.

Per i dipendenti privati sono considerati utili anche i periodi di:

- contribuzione volontaria,
- contribuzione figurativa per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente privato (maternità, militare, ecc.),
- riscatto non correlato ad attività lavorativa.

Restano valide le uscite della normativa previgente per:

- I soggetti con grado di invalidità non inferiore all'80%** (art. 1, comma 8, D.lgs 503/1992) al compimento dell'età pensionabile (donne 55 uomini 60 + legge 122/2010).
- La circ. INPS 16/2013 ha fornito chiarimenti sulle deroghe all'elevazione fino a 20 anni di contributi per la pensione di vecchiaia, vi possono accedere i seguenti lavoratori:
 - con almeno 15 anni di contributi al 31.12.1992;**
 - autorizzati ai versamenti volontari entro il 26.12.1992;**
 - dipendenti con un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che risultino occupati per almeno 10 anni per periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare.**

Per i **lavoratori dipendenti** è necessario aver cessato l'attività. I **lavoratori autonomi** possono continuare a svolgere il lavoro non subordinato.

Sono previste deroghe per chi svolge **lavori usuranti** e maggiorazioni contributive **per ciechi e invalidi con almeno il 75%**, dal 2002 (2 mesi l'anno max 5 anni - legge 388/2000).

➤ La Legge di stabilità 2016 ha istituito la possibilità ai lavoratori giunti a tre anni dalla pensione di accedere al part-time incentivato con almeno 20 anni di contributi.

Altre informazioni presso le sedi INAS CISL

PENSIONE: *come si calcola*

La legge 214/2011 ha modificato il sistema di calcolo previsto dalla legge 335/1995, prevedendo i seguenti sistemi.

- **SISTEMA MISTO:** retributivo per l'anzianità acquisita sino al 31/12/2011 per i lavoratori con anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31.12.95 e contributivo per l'anzianità acquisita dal 1° gennaio 2012 in poi.
- **SISTEMA MISTO:** retributivo per l'anzianità acquisita sino al 31/12/1995 e contributivo per l'anzianità acquisita dal 1° gennaio 1996 per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.95. (Su richiesta esiste anche l'opzione tutta contributiva).
- **SISTEMA CONTRIBUTIVO** sulla base di tutta la contribuzione versata nell'intero arco della vita lavorativa per i lavoratori assunti dal 1°.01.96 in poi.

SISTEMA RETRIBUTIVO

Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi. Si basa su tre elementi:

1. **Anzianità contributiva**, data dal totale dei contributi che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;
2. **Retribuzione/reddito pensionabile**, data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutati sulla base degli indici ISTAT fissati ogni anno;
3. **Aliquota di rendimento**, pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il limite di 46.630,00 euro annui (limite provvisorio anno 2018), per poi decrescere per fasce di reddito superiori. Ciò vuol dire che con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione e con 40 anni di contribuzione è pari all'80%.

L'importo della pensione con il sistema retributivo, si compone di due quote a cui si applicano i coefficienti di rivalutazione:

- **Quota "A"** determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31.12.92 e sulla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) dei 5 anni (260 settimane) immediatamente precedenti la data del pensionamento.
- **Quota "B"** determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1°.01.93 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi.

SISTEMA CONTRIBUTIVO

Tale sistema di calcolo si basa su tutti i contributi versati durante l'intera vita assicurativa. Ai fini del calcolo occorre:

- **individuare la retribuzione annua** dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati;
- **calcolare i contributi di ogni anno** sulla base dell'aliquota prevista per i dipendenti, per gli autonomi e per i parasubordinati.
- **determinare il montante individuale** che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione, derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall'ISTAT;

- **applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione**, che varia in funzione dell'età del lavoratore al momento della pensione, così come riportato nella tabella. Dal 2016 le pensioni contributive hanno nuovi coefficienti di trasformazione dei montanti individuali, che saranno applicati fino alla fascia di età di 70 anni.

| Età | coefficiente | Età | coefficiente |
|-----|--------------|-----|--------------|
| 57 | 4,246 % | 64 | 5,159 % |
| 58 | 4,354 % | 65 | 5,326 % |
| 59 | 4,447 % | 66 | 5,506 % |
| 60 | 4,589 % | 67 | 5,700 % |
| 61 | 4,719 % | 68 | 5,910 % |
| 62 | 4,856 % | 69 | 6,135 % |
| 63 | 5,002 % | 70 | 6,378 % |

PAGAMENTO DELLE PENSIONI

La corresponsione delle pensioni avviene con rate anticipate alle scadenze annuali, semestrali o mensili, in base all'importo, al 1° giorno bancario (salvo gennaio al 2°):

- ❑ **rate annuali** anticipate per importi minori di **10 € mensili**;
- ❑ **rate semestrali** anticipate per importi **pari o superiori a 10 euro mensili e inferiori a 75 euro**;
- ❑ **rate mensili** anticipate per importi **pari o superiori a 75 euro mensili**.

Il pagamento in contanti delle pensioni è solo per importi inferiori a euro 1.000 (L. 214/2011), salvo conguagli, arretrati, 13^A e 14^A.

PENSIONI: LA CESSIONE DEL QUINTO

L'importo che si può richiedere è calcolato al netto delle trattenute fiscali e previdenziali; quindi si calcola un quinto.

La durata del contratto di prestito non può superare i 10 anni. Prima di versare l'importo della rata, l'INPS verifica che la banca o la finanziaria a cui è stato richiesto il prestito abbiano tutti i requisiti richiesti dalla legge.

DIMISSIONI VOLONTARIE

Nel D.L. 14/9/2015, n. 151 sono previste **nuove norme per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro**. Queste sono fatte, a pena di inefficacia, **esclusivamente con modalità telematica**, su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro. Entro 7 giorni dalla trasmissione del Modulo, il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni. In caso di pensionamento l'invio può avvenire anche tramite patronati. Sono previste sanzioni da € 5.000 a € 30.000.

INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

Dal 1° gennaio 2018 è di euro **777,07**. L'importo della stessa indennità annessa alla 13^A mensilità per l'anno 2018 è di euro **757,07**.

Sui bollettini postali le spese per gli ultrasessantenni e per i possessori di Carta Acquisti ammontano a € 0,70

Ulteriori informazioni presso le sedi CISL.

TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

La totalizzazione dei contributi consente l'acquisizione del diritto ad un'unica pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o ai superstiti, a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali. E' possibile **cumulare gratis** periodi assicurativi non coincidenti, anche se inferiori a tre anni (circ. INPS 232/2016 art. 1).

Sono interessati i lavoratori che hanno versato contributi in casse o fondi pensionistici diversi. La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti.

Può essere liquidata anche una pensione in regime di totalizzazione con sola contribuzione Inps (ad esempio con contribuzione da lavoro dipendente e da lavoro autonomo con versamento nella gestione separata). La facoltà di totalizzazione può essere esercitata dai superstiti per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato, anche se quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria per il diritto alla pensione in totalizzazione sono utili anche i periodi contributivi versati all'estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all'Italia da convenzioni bilaterali di Sicurezza Sociale.

La totalizzazione **non può essere richiesta** se il lavoratore:

- è già titolare di una pensione diretta;
- ha richiesto e accettato la ricongiunzione di periodi assicurativi (leggi. 29/1979 e 45/1990) in data successiva al 3 marzo 2006.

PENSIONE DI VECCHIAIA IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE

Il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione, dal 01.01.2016, si matura al perfezionamento dei seguenti requisiti:

- raggiungimento dei **65 anni e 7 mesi di età**, per uomini e donne;
- anzianità contributiva complessiva di almeno **20 anni** (1040 contributi settimanali).

L'anzianità contributiva deve essere accertata sommando le settimane accreditate per periodi non coincidenti possedute in due o più forme assicurative di iscrizione.

PENSIONE DI ANZIANITÀ IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE

Il diritto alla pensione di anzianità in totalizzazione si perfeziona:

- con un'anzianità contributiva di almeno **40 anni e 7 mesi** di contributi sommando i periodi non coincidenti versati nelle diverse gestioni.

Il requisito contributivo (40 anni e 7 mesi) deve essere raggiunto **escludendo i contributi figurativi accreditati per disoccupazione e per malattia**.

PENSIONE DI INABILITÀ IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE

La totalizzazione può essere richiesta dal lavoratore anche per ottenere un trattamento di inabilità assoluta e permanente, se matura in totalizzazione i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nel fondo pensionistico in cui è iscritto al momento in cui si verifica lo stato di inabilità. Nel caso in cui il titolare di assegno ordinario di invalidità venga riconosciuto inabile,

può richiedere la pensione di inabilità in totalizzazione.

La totalizzazione resta invece preclusa, in caso di trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia.

PENSIONE AI SUPERSTITI IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE

Il familiare superstite, avente diritto, può chiedere la pensione in regime di totalizzazione per i contributi versati dall'assicurato anche se deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

CALCOLO DEI PERIODI E IMPORTO DELLA PENSIONE

I periodi coincidenti con altri accreditati presso diverse gestioni non sono utili ai fini del diritto alla prestazione, ma solo per la misura.

I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, sulla base dei seguenti parametri:

- 6 giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;

- 26 giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
- 68 giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
- 312 giorni equivalgono ad un anno e viceversa.

La misura del trattamento pensionistico è determinata secondo il sistema di calcolo contributivo.

LA DECORRENZA

Le pensioni di vecchiaia e di anzianità in totalizzazione

Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione dei contributi le decorrenze prevedono un differimento di **21 mesi (anno 2014)** dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.

Le pensioni di inabilità in regime di totalizzazione

Le pensioni di inabilità in regime di totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione, se risultano perfezionati tutti i requisiti previsti compreso il requisito sanitario.

Le pensioni ai superstiti in regime di totalizzazione

Le pensioni ai superstiti in regime di totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo al decesso dell'assicurato.

Il pagamento della pensione in totalizzazione è corrisposto dall'Inps e l'integrazione al minimo non è prevista.

ARMONIZZAZIONE DELLE PENSIONI

Da gennaio 2014 è in vigore il decreto di armonizzazione delle pensioni.

(*) Tutti i limiti seguenti vanno incrementati con le speranze di vita.

PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORI POLIGRAFICI

| periodo | requisiti minimi contributivi |
|-------------------------|-------------------------------|
| 01.01.2014 - 31.12.2015 | 35 anni (*) |
| 01.01.2016 - 31.12.2017 | 36 anni (*) |
| dal 01.01.2018 in poi | 37 anni (*) |

PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA LAVORATORI MARITTIMI

| periodo | anni minimi contributivi | età minima |
|-------------------------|---------------------------|-------------|
| 01.01.2014 - 31.12.2015 | 20 (10 macchina/telegraf) | 56 anni (*) |
| 01.01.2016 - 31.12.2017 | 20 (10 macchina/telegraf) | 57 anni (*) |
| dal 01.01.2018 in poi | 20 (10 macchina/telegraf) | 58 anni (*) |

EX ENPALS - PENSIONE DI VECCHIAIA PER GRUPPO BALLO

| periodo | requisito anagrafico donne e uomini |
|-----------------------|-------------------------------------|
| dal 01.01.2014 in poi | 46 anni di età(*) |

EX ENPALS - PENSIONE DI VECCHIAIA PER GRUPPO ATTORI

| periodo | età minima donne | età minima uomini |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| 01.01.2014 - 31.12.2015 | 60 anni (*) | 64 anni (*) |
| 01.01.2016 - 31.12.2017 | 61 anni (*) | 64 anni (*) |
| 01.01.2018 - 31.12.2019 | 62 anni (*) | 64 anni (*) |
| 01.01.2020 - 31.12.2021 | 63 anni (*) | 64 anni (*) |
| dal 01.01.2022 in poi | 64 anni (*) | 64 anni (*) |

EX ENPALS - PENSIONE DI VECCHIAIA PER GRUPPO CANTO

| periodo | età minima donne | età minima uomini |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| 01.01.2014 - 31.12.2015 | 57 anni (*) | 61 anni (*) |
| 01.01.2016 - 31.12.2017 | 58 anni (*) | 61 anni (*) |
| 01.01.2018 - 31.12.2019 | 59 anni (*) | 61 anni (*) |
| 01.01.2020 - 31.12.2021 | 60 anni (*) | 61 anni (*) |
| dal 01.01.2022 in poi | 61 anni (*) | 61 anni (*) |

EX ENPALS - PENSIONE VECCHIAIA SPORTIVI PROFESSIONISTI

| periodo | età minima donne | età minima uomini |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| 01.01.2014 - 31.12.2015 | 49 anni (*) | 53 anni (*) |
| 01.01.2016 - 31.12.2017 | 50 anni (*) | 53 anni (*) |
| 01.01.2018 - 31.12.2019 | 51 anni (*) | 53 anni (*) |
| 01.01.2020 - 31.12.2021 | 52 anni (*) | 53 anni (*) |
| dal 01.01.2022 in poi | 53 anni (*) | 53 anni (*) |

Altre notizie presso le sedi CISL

PEREQUAZIONE PENSIONI ANNO 2018

Gli aumenti in base alla perequazione automatica delle pensioni si applicano con cadenza annuale e sono calcolati in base alle rilevazioni ISTAT sulla variazione del costo della vita, **per i primi 10 mesi** dell'anno precedente al mese di decorrenza dell'aumento, salvo conguaglio di fine anno (Dec. L.vo 503/92). Il decreto del 30/11/2017 emanato dal Ministero dell'Economia e Finanze, fissa nella **misura dell'1,1% l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni**, in via previsionale, **per l'anno 2018**.

Ricordiamo che nel 2015 è stato applicato un tasso di rivalutazione dello 0,3%, ma il dato definitivo 2014 era dello 0,2%. Il governo aveva deciso di recuperare le somme in 4 rate. Il recupero era previsto per il 2016-2017, ma col mille proroghe è stato rinviato al 2018. Le pensioni avranno i seguenti importi:

| Tipo di pensione | Definitive per l'anno 2017 | | Previste per l'anno 2018 | |
|--|----------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
| | Mese | Anno | Mese | Anno |
| Pensione Sociale | 369,26 | 4.800,38 | 373,33 | 4.853,29 |
| Assegno Sociale | 448,07 | 5.824,91 | 453,00 | 5.889,00 |
| Trattamento Minimo (T.M.) | 501,89 | 6.524,57 | 507,42 | 6.596,46 |
| T. M. più incremento aggiuntivo (art.38 L. 448/01 e L.127/07 ex milione di lire) | 638,33 | 8.298,29 | 643,86 | 8.370,18 |

Anche le pensioni lorde superiori al Trattamento Minimo e fino a 3 volte lo stesso avranno lo stesso aumento percentuale.

- Le pensioni oltre 3 e fino a 4 volte il Trattamento Minimo avranno un incremento dell'1,045% (95% di 1,1%),
- le pensioni oltre 4 e fino a 5 volte il Trattamento Minimo avranno un incremento dello 0,825% (75% di 1,1%),
- le pensioni oltre 5 e fino a 6 volte il Trattamento Minimo avranno un incremento dello 0,550% (50% di 1,1%),
- le pensioni oltre 6 volte il Trattamento Minimo aumenteranno dello 0,495% (45% di 1,1%).

IMPORTO AGGIUNTIVO Art. 70 Legge 388/2000

L'importo aggiuntivo di Euro **154,94** corrisposto insieme alla tredicesima, in favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici, non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Si tiene conto dei redditi influenti per l'integrazione al Trattamento Minimo. I **limiti di reddito per l'anno 2018**, che determineranno la concessione dell'importo aggiuntivo, sono i seguenti:

Misura intera (i limiti operano congiuntamente)

| Reddito da pensione | limite di reddito complessivo | |
|---------------------|-------------------------------|------------------|
| | personale | cumulato |
| 6.596,46 | 9.894,69 | 19.789,38 |

Misura ridotta < / = 154,94 Euro

| Reddito da pensione | limite di reddito complessivo | |
|---|--|---|
| | personale | cumulato |
| oltre 6.596,46 fino a 6.751,40 | oltre 9.894,69 fino a 10.049,63 | oltre 19.789,38 fino a 19.944,32 |

"QUATTORDICESIMA"

In base alla legge 127/2007 viene erogato l'importo aggiuntivo (quattordicesima) ai **pensionati con almeno 64 anni di età e con redditi di pensione non superiori a 13.192,92 euro** (2 volte il trattamento minimo per l'anno 2018).

Ai pensionati che superano tale limite, con un importo non superiore alla quattordicesima di sua competenza, **sarà corrisposta la differenza**. Per coloro che compiono 64 anni dopo il 31 luglio, la 14^a spettante sarà pagata a dicembre.

Viene preso in considerazione il **solo reddito individuale**, senza considerare il reddito del coniuge o di altri componenti la famiglia. Sono esclusi da questo limite di reddito anche quelli derivanti da: assegni per il nucleo familiare e assegni familiari, indennità di accompagnamento, reddito da casa di abitazione, TFR e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

La quattordicesima varia a seconda dell'anzianità contributiva e dell'importo della pensione.

| Anni di contribuzione ex lavoratori dipendenti | Anni di contribuzione ex lavoratori autonomi | Importo 14 ^a | Limite di reddito con 14 ^a |
|--|--|-------------------------|---------------------------------------|
| Pensioni di importo annuale fino a € 9.894,69 (1,5 volte T.M.) | | | |
| fino a 15 | fino a 18 | 437,00 | 10.331,69 |
| sopra 15 fino a 25 | sopra 18 fino a 28 | 546,00 | 10.440,69 |
| oltre 25 | oltre 28 | 655,00 | 10.549,69 |
| Pensioni oltre € 9.894,69 annui fino a € 13.192,92 (2 volte T.M.) | | | |
| fino a 15 | fino a 18 | 336,00 | 13.528,02 |
| sopra 15 fino a 25 | sopra 18 fino a 28 | 420,00 | 13.612,92 |
| oltre 25 | oltre 28 | 504,00 | 13.696,92 |

L'importo aggiuntivo non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini dell'attribuzione della maggiorazione sociale, il comma 4 dell'art. 5 legge 127/2007 stabilisce che costituisce reddito la 14^a per un importo pari a 156,00 euro.

Gli incrementi sono erogati come "14^a" nel mese di Luglio.

FONDO CASALINGHE

Il Fondo di previdenza è stato istituito dal 1° gennaio 1997 con D.lgs 565/96 per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari. Possono iscriversi entrambi i sessi con età compresa da 15 a 65 anni, tramite: web, contact center e patronato. L'importo dei versamenti è libero ma non dovrà essere inferiore a euro 25,82 per anno (verrà accreditato un mese di contribuzione). I contributi sono interamente deducibili dall'imponibile IRPEF. Spetta la pensione di inabilità con almeno 5 anni di contribuzione a condizione che sia intervenuta l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Spetta la pensione di vecchiaia a partire dal 57° anno di età con almeno 5 anni di contributi versati, a condizione che l'importo maturato risulti almeno pari all'ammontare dell'Assegno Sociale maggiorato del 20% (1,2 volte l'Assegno sociale).

Le pensioni non sono integrabili al trattamento minimo.

Ulteriori informazioni presso le sedi CISL

PENSIONE INTEGRATA AL TRATTAMENTO MINIMO

Il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, tramite l'INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione, derivante dal calcolo dei contributi versati, è di importo molto basso, al di sotto di quello che viene considerato il "minimo vitale". In tal caso l'importo della pensione spettante viene aumentato "integrato" fino a raggiungere una cifra stabilita ogni anno dalla legge.

Per l'anno **2018** l'integrazione al trattamento minimo (provvisorio) di pensione corrisponde a **507,42 Euro**, i limiti reddituali per il diritto a tale integrazione sono i seguenti:

| Tipologia Pensionato | Integrazione intera | Integrazione parziale | Nessuna integrazione |
|--------------------------------------|-------------------------|---|------------------------|
| Singolo | fino a 6.596,46 | oltre 6.596,46 fino a 13.192,92 | oltre 13.192,92 |
| Coniugato con decorr. ante 94 | fino a 6.596,46 | oltre a 6.596,46 fino a 13.192,92 | oltre 13.192,92 |
| Coniugato e decorrenza 94 | fino a 26.385,84 | oltre a 26.385,84 fino a 32.982,30 | oltre 32.982,30 |
| Coniugato e decorr. dopo 94 | fino a 19.789,38 | oltre a 19.789,38 fino a 26.385,84 | oltre 26.385,84 |

REDDITI DA NON CONSIDERARE

- la pensione da integrare al minimo;
- il reddito della casa di abitazione;
- i trattamenti di famiglia;
- le pensioni di guerra e le rendite INAIL;
- il trattamento di fine rapporto;
- gli arretrati conseguenti all'applicazione delle sentenze, soggetti a tassazione separata, riscossi dall'1/1/94 in poi.

⇒ Per i titolari di più pensioni, l'integrazione al minimo può essere prevista per una sola pensione.

Per i coniugati in pensione dal 1994 in poi, la verifica va fatta sia sul reddito singolo che di coppia; il superamento di uno dei due limiti esclude il diritto all'integrazione.

La Legge 14.12.2000 n. 385 ha dettato nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo anche a coloro che, alla data del 31.12.92, mancavano non più di tre anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente. A seconda della fascia di reddito coniugale, la percentuale di integrazione al minimo potrà essere del 100%, del 70%, del 40%, o non prevista.

| Reddito cumulato in euro | | % di integrazione |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| | fino a 26.385,84 | 100% |
| oltre a 26.385,84 | fino a 32.982,30 | 70% |
| oltre a 32.982,30 | fino a 39.578,76 | 40% |
| oltre a 39.578,76 | | 0% |

Maggiorazione Sociale mensile e limiti di reddito annuale in euro, se non si ha diritto all'incremento fino a **643,86 euro (anno 2018)**, ex milione di lire Legge 448/2001 e Legge 127/2007.

| Età | personale | coniugale | magg. mensile |
|------------|-----------------|------------------|------------------|
| Da 60 a 65 | 6.932,25 | 12.821,25 | </= 25,83 |
| da 65 a 70 | 7.670,78 | 13.559,78 | </= 82,64 |

INCREMENTO ALL'EX MILIONE

Art. 38 L. 448/2001 e Art. 5 L.127/2007

L'incremento della maggiorazione sociale previsto dall'art. 38 della Legge 448/2001 nelle varie misure fino a garantire € **643,86 mensili** (provvisorio **anno 2018**) modificato con art. 5 comma 5 Legge 127/2007, in favore dei vari soggetti, spetta a:

- Pensioni inferiori a Euro **643,86 mensili**
- Assegni e Pensioni sociali
- Trattamenti d'invalidità civile, ciechi e sordomuti

REQUISITI MINIMI

| Età | altre condizioni | Contributi settimanali |
|-----|---|------------------------|
| 60 | Invalidi civili totali, sordomuti, ciechi civili assoluti | — |
| 65 | 22,5 anni di contribuzione | da 1.170 in poi |
| 66 | 17,5 anni di contribuzione | da 910 a 1.169 |
| 67 | 12,5 anni di contribuzione | da 650 a 909 |
| 68 | 7,5 anni di contribuzione | da 390 a 649 |
| 69 | 2,5 anni di contribuzione | da 130 a 389 |
| 70 | nessuna | fino a 129 |

REQUISITI REDDITUALI

- Redditi personali e cumulati con il coniuge non superiori ai limiti stabiliti dalla norma,
- I due limiti operano congiuntamente e la maggiorazione spettante è l'importo meno elevato fra i due calcoli effettuati, sul limite personale e su quello cumulato con il coniuge.

LIMITI DI REDDITO PER L'ANNO 2018

| Personale | coniugale |
|-------------------------|---------------------------------|
| 8.370,18 | 14.259,18 |
| Euro 643,86 x 13 | 8.370,18 + 5.889,00 (AS) |

REDDITI DA NON CONSIDERARE

- casa di abitazione
- trattamenti di famiglia
- indennità di accompagnamento per invalidi civili
- indennità di accompagnamento per ciechi e assimilati
- indennizzo Legge 210/92 (danni da vaccinazioni e trasfusioni)
- pensioni di guerra
- importo aggiuntivo di Euro 154,94
- sussidi economici senza carattere di continuità.

Obbligo di comunicazione all'INPS per i titolari di pensioni e prestazioni

I titolari di pensioni e prestazioni sono tenuti a comunicare all'INPS ogni situazione che possa incidere sul diritto e sulla misura della prestazione, quali ad esempio: la variazione dello stato civile, della residenza, dei periodi di soggiorno all'estero, della situazione reddituale, dello stato di famiglia.

Ulteriori informazioni presso le sedi CISL

ASSEGNO SOCIALE

È una prestazione di natura assistenziale istituita con la legge di riforma del sistema pensionistico e sostituisce dal 1°/01/1996 la Pensione Sociale. Compete ai cittadini italiani di età superiore a **66 anni e 7 mesi** (dal 2018) residenti in Italia da almeno 10 anni e con un reddito inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.

L'uguaglianza di trattamento è prevista anche per:

- * Rifugiati politici,
- * Cittadini di San Marino,
- * Cittadini dei Paesi UE,
- * Cittadini svedesi residenti da almeno 5 anni,
- * Detenuti,
- * Stranieri extra UE con Carta di soggiorno soggiornanti in Italia da almeno 10 anni.

Spetta intero o parziale per 13 mensilità e decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

L'assegno sociale non è reversibile ed è impignorabile.

Per avere diritto all'assegno si deve fare riferimento all'anno in cui si chiede, presentando all'INPS una dichiarazione di reddito netto presunto, sulla base di quello realizzato nell'anno precedente. Inoltre si deve tenere conto, oltre ai redditi del richiedente, anche dei redditi del coniuge.

Il reddito della casa di abitazione non va considerato.

Il soggiorno all'estero del titolare, di durata superiore a 30 giorni, comporta la sospensione dell'assegno.

A seguito dell'introduzione delle nuove regole per la pensione, gli uomini non hanno più diritto alla pensione di vecchiaia al 65° anno di età, ma qualche mese più tardi. Con il msg. N.6283/2008 l'INPS ha precisato che a richiesta dell'interessato, si potrà procedere alla concessione dell'assegno sociale, qualora ne ricorrano i tutti i requisiti specifici, fino al perfezionamento del requisito per la pensione di vecchiaia. L'assegno sociale per l'anno **2018** (provvisorio) è pari a **453,00 Euro mensili**; i limiti di reddito personale e coniugale sono sotto riportati. Entro tali limiti vanno considerati anche i redditi **assoggettabili all'IRPEF al netto dell'imposizione fiscale e contributiva**.

| reddito annuo singolo | reddito annuo coniugale |
|-----------------------|-------------------------|
| 5.889,00 | 11.778,00 |

Aumento mensile dell' Assegno Sociale e limiti di reddito annuale in Euro, da considerare **se non si ha diritto all'incremento fino a 643,86 Euro mensili (anno 2018)** previsto dall'art. 38 Legge 448/2001 e dalla Legge 127/2007.

| Età | personale | coniugale | MAS mensile |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| Da 66 a 70 | 6.056,96 | 12.653,42 | <= 12,92 |

Al pensionato con oltre 66 anni di età coniugato spettano almeno 906,00 euro mensili di pensione, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva.

➤, quando il **coniuge di qualsiasi età non è pensionato e non ha redditi**. La differenza con la pensione inferiore goduta spetta a titolo di Assegno Sociale, purché il limite di **reddito coniugale non superi 11.778,00 euro (anno 2018)**.

Dal computo del reddito sono esclusi: la casa di abitazione; i trattamenti di famiglia; le indennità di accompagnamento e di comunicazione; i trattamenti di fine rapporto; le competenze arretrate; gli indennizzi ex Legge 210/92; le pensioni liquidate con

il sistema contributivo in misura non superiore ad 1/3 dell'Assegno Sociale.

L'Assegno Sociale spetta anche agli invalidi civili, ciechi e sordomuti che compiono 66 anni, sostituendosi agli specifici trattamenti loro corrisposti fino a tale età, ma che **conservano i limiti di reddito propri della loro invalidità**.

- ❑ La Corte Costituzionale con Ordinanza 143/2001, ribadisce la piena legittimità della norma che prevede di tenere conto della pensione di guerra, nel calcolo dei redditi per la concessione dell'assegno sociale da parte dell'INPS.
- ❑ Il titolare di Assegno Sociale ricoverato in istituti o comunità con retta a totale carico di enti pubblici percepirà il proprio assegno sociale in misura ridotta del 50%.

Nel caso che la retta sia parzialmente a carico dell'interessato e dei suoi familiari:

- in misura inferiore al 50% dell'assegno sociale, percepirà il proprio assegno sociale **in misura ridotta del 25%**.
- In misura pari o superiore al 50% dell'assegno sociale, percepirà il proprio assegno sociale **in misura intera**.

Documenti necessari: copia carta di identità e codice fiscale del richiedente, codice fiscale del coniuge, codice IBAN, eventuale ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e del coniuge (oppure CUD), certificato di residenza o autocertificazione, per messo di soggiorno di lunga durata per gli stranieri, eventuale sentenza di separazione o di divorzio (in originale).

PENSIONE SOCIALE

La pensione sociale continua a spettare a coloro che ne hanno maturato i requisiti con domanda entro il 1995.

Spetta anche ai mutilati e invalidi civili, ciechi e sordomuti che abbiano compiuto i 65 anni di età entro il 31/12/1995.

La Pensione Sociale per l'anno **2018** (provvisoria) è pari a **373,33 Euro mensili** continua a spettare a coloro che ne hanno maturato i requisiti entro il 1995, con un reddito personale e coniugale nei limiti sotto riportati.

| Spetta in misura intera | | Oltre uno solo dei due limiti non spetta | |
|-------------------------|-----------|--|-----------|
| personale | coniugale | personale | coniugale |
| --- | 11.868,62 | 4.853,29 | 16.721,91 |

Aumento della Pensione Sociale mensile (APS) e limiti di reddito annuale in Euro, da considerare **se si ha diritto all'incremento fino a 643,86 Euro mensili (anno 2018)** previsto dall'art. 38 L. 448/2001 e dalla L. 127/07.

| Età | personale | coniugale | APS mensile |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| Da 65 anni | 8.370,18 | 14.259,18 | <=270,53 |

DECADENZA DEI RICORSI

In merito alla decorrenza del termine triennale per la proposizione dell'azione giudiziaria, per i provvedimenti parziali di prima liquidazione, il **termine di 3 anni** decorre dalla data della ricezione da parte dell'interessato del provvedimento di liquidazione della pensione o di riscossione del primo rateo.

Il ricorso o il riesame del provvedimento di prima liquidazione, nei casi sopradetti, sono considerati per l'INPS inammissibili se presentati oltre il termine triennale.

Altre informazioni presso le sedi Cisl

SUPPLEMENTO DI PENSIONE

I contributi versati per periodi di lavoro successivi alla pensione danno diritto, a domanda, ad un supplemento di pensione, cioè al ricalcolo della pensione in godimento.

La domanda può essere presentata quando:

- siano trascorsi **almeno 5 anni** dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento;
- siano trascorsi **almeno 2 anni** dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento, purché il pensionato abbia compiuto l'età per la pensione di vecchiaia; in questo caso la domanda può essere fatta solo una volta dopo 2 anni, poi occorre aspettare nuovamente 5 anni.

Il supplemento decorre dal mese successivo a quello della domanda e diventa parte integrante della pensione.

PENSIONE SUPPLEMENTARE

È una pensione che va ad aggiungersi alla pensione principale. Si può ottenere quando i contributi versati all'INPS non sono sufficienti per avere una pensione autonoma, purché il soggetto:

- **sia già pensionato e abbia compiuto l'età per la pensione di vecchiaia;**
- **abbia cessato l'attività lavorativa, se dipendente.**

La pensione supplementare non può beneficiare di alcuna integrazione al minimo e spetta anche ai familiari superstiti.

La pensione supplementare spetta anche agli iscritti alla gestione separata, nel caso in cui non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma o se l'ammontare della prestazione risulti inferiore all'importo dell'assegno sociale maggiorato del 20%. Il trattamento è liquidato dopo il compimento dell'età per la pensione di vecchiaia, a coloro che, oltre a vantare una posizione assicurativa nella gestione separata, siano già titolari di una pensione.

Esami saltati senza Disdetta

Come previsto dalle norme, l'assistito deve **disdire** la prenotazione di prestazioni specialistiche e diagnostiche-strumentali fatte alla ASL, **almeno 48 ore prima dell'ora fissata**. Qualora non lo faccia, **anche se esente, deve pagare una sanzione amministrativa pari alla quota ordinaria di compartecipazione al costo della prestazione**. L'Azienda sanitaria invierà le sanzioni relativi alle visite non disdette.

La Asl 10 ha incaricato la società Nivi Credit srl di provvedere alla riscossione degli importi. Il pagamento potrà essere fatto con bonifico bancario, con bollettino postale, oppure on-line collegandosi al sito www.nivi.it/pos.aspx. Va scritta la causale indicata sull'avviso.

Per informazioni tel. **055 3440387** nei feriali ore 9/13 e 14/18.

GIUDICE DI PACE

Viale A. GUIDONI n° 61 Cap 50127 FIRENZE
Cancelleria Ruolo Generale 055 79961

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' e PENSIONE ORDINARIA DI INABILITA'

La legge n° 222 del 1984 ha previsto due diversi tipi di pensione a seconda delle condizioni valutate dal medico legale e della residua capacità lavorativa del lavoratore richiedente.

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ: pensione categoria AOI (legge n°222/1984 art. 1)

È considerato invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. (Invalidità almeno al 67%).

La stessa patologia può dare diritto o meno all'assegno ordinario di invalidità in relazione all'attività svolta.

L'assegno ordinario non è da considerarsi una vera e propria pensione, in quanto viene riconosciuto per un periodo di 3 anni rinnovabili a domanda. Al 3° rinnovo diventa definitivo.

La titolarità dell'assegno è compatibile con qualsiasi attività lavorativa. L'importo dell'assegno viene calcolato sulla contribuzione accreditata al momento della domanda secondo le regole generali.

È incumulabile con la rendita INAIL per lo stesso evento.

I limiti di reddito per avere diritto all'integrazione degli assegni d'invalidità (art.1 Legge 222/84) per l'anno **2018** sono:

- pensionato solo **11.778,00** euro
- pensionato coniugato **17.667,00** euro.

PENSIONE ORDINARIA DI INABILITÀ: pensione categoria IO (legge n° 222/1984 art. 2)

"Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'INPS, l'assicurato che a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa." (Invalidità al 100%).

La concessione della pensione di inabilità è quindi subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa.

L'importo dell'assegno viene calcolato sulla contribuzione accreditata al momento della domanda maggiorata della contribuzione "teorica" che il lavoratore avrebbe maturato fino al compimento dell'età pensionabile (ante legge n° 503/1992).

La maggiorazione contributiva viene calcolata fino al raggiungimento massimo di 2080 contributi settimanali (40 anni).

La pensione è reversibile ed è integrabile al trattamento minimo. È incumulabile con la rendita INAIL per lo stesso evento.

L'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità (art. 5 Legge 222/84) dal 1° Luglio **2017** corrisponde a euro **533,22**.

Requisiti contributivi per entrambe le prestazioni. Il requisito contributivo per poter chiedere queste prestazioni è unico: occorrono almeno 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la domanda.

Ulteriori informazioni presso le sedi CISL

PENSIONE AI SUPERSTITI

- DI REVERSIBILITÀ:** se il defunto era già titolare di pensione diretta (*anzianità, vecchiaia, inabilità*).
- INDIRETTA:** se il lavoratore deceduto era in possesso di almeno 15 anni di contributi e per le prestazioni di invalidità (*almeno 5 anni di ctb. di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la morte*).

Nel caso in cui la morte del lavoratore dipenda da cause di servizio (*senza liquidazione della rendita dell'assicurazione infortuni*), la pensione indiretta ai superstiti è liquidata a prescindere dal requisito contributivo.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2012, per i decessi avvenuti dal 1° dicembre 2011 in poi, la pensione ai superstiti è ridotta del 10% per ogni anno mancante ai 10 di matrimonio, se il consorte scomparso ha più di 70 anni e la differenza di età fra i coniugi supera i 20 anni. Il provvedimento incide sulla quota spettante al coniuge superstite, pari al 60%; su di essa si applica la riduzione del 10% per ogni anno che manca al decimo. Tale norma non si applica in presenza di figli di minore età o inabili a carico del defunto (dante causa).

Soggetti aventi diritto:

- ◇ il coniuge superstite e a particolari condizioni se divorziato;
- ◇ i figli e gli equiparati minorenni (nipoti a carico): fino a 21 anni se studenti di scuole superiori, fino a 26 anni se universitari, di qualsiasi età se inabili;
- ◇ in mancanza dei coniugi e dei figli: i genitori a carico, privi di pensione e di età superiore a 65 anni;
- ◇ in mancanza di tutti i soggetti prima elencati: i fratelli celibi o le sorelle nubili a carico del lavoratore deceduto, inabili e privi di pensione.

La misura della pensione:

- ⇒ 60% se il coniuge superstite è solo;
- ⇒ 20% per ciascun figlio minore o inabile (*se anche il coniuge ha diritto, nei limiti di importo della pensione diretta*);
- ⇒ 70% per il figlio minore (*unico superstite*);
- ⇒ 40% a ciascun figlio (*in mancanza del coniuge, nei limiti di importo della pensione diretta*);
- ⇒ 15% per ciascun genitore, fratello o sorella.

In presenza di altri redditi del coniuge superstite, l'importo della pensione spettante potrà subire le seguenti riduzioni:

| Reddito annuo del coniuge superstite in Euro per l'anno 2018 | Riduzioni |
|---|-----------|
| Fino a 19.789,38 | nessuna |
| oltre 19.789,38 fino a 26.385,84 | - 25% |
| oltre 26.385,84 fino a 32.982,30 | - 40% |
| oltre 32.982,30 | - 50% |

Non si procede a nessuna riduzione se nel nucleo familiare superstite ci sono figli minori, studenti o inabili.

L'INPS non provvede annualmente a chiedere i redditi del coniuge superstite, ciò può provocare indebiti versamenti da parte di INPS che naturalmente verranno richiesti in seguito all'interessato.

I documenti necessari per la domanda di pensione sono:

- Copia Carta di Identità;
- codice fiscale del richiedente, del deceduto e dei figli se a carico;
- codice IBAN della banca o posta per accredito pensione;
- ultima dichiarazione dei redditi del richiedente o Cud;
- data del matrimonio e del decesso;

ASSICURAZIONE per le CASALINGHE

La legge 493/99 ha istituito una polizza contro gli infortuni in ambito domestico. Dal 1° marzo 2001 è diventata **obbligatoria l'iscrizione presso l'INAIL**, per le persone che hanno le seguenti caratteristiche:

- **età compresa tra i 18 e i 65 anni;**
- **svolgono un'attività rivolta alla cura dei componenti la famiglia e l'ambiente in cui dimora;**
- **non sono legate da vincoli di subordinazione e svolgono lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo, cioè non hanno altra attività con l'obbligo di iscrizione ad altro ente o cassa previdenziale.**

Rientrano tra i soggetti assicurabili anche i **pensionati che non hanno ancora compiuto i 65 anni.**

Per gli inadempienti, dal 2005 potrà essere applicata una sanzione in misura non superiore a 12,91 euro (oltre al premio dovuto).

Sono risarciti gli infortuni dai quali consegue una **inabilità permanente pari o superiore al 27%** (comma 1257 legge 296/06).

Non sono indennizzati gli infortuni con invalidità temporanea, inferiori al 27%. Dal 17 maggio 2006 è compreso nella tutela assicurativa il rischio di morte. Solo il pagamento del premio o l'autocertificazione di esonero danno diritto alla liquidazione della rendita.

Il costo annuale da versare **entro il 31 gennaio** di ogni anno è fissato in **12,91 euro**, non frazionabili su base mensili e sono deducibili ai fini fiscali.

Il premio è a carico dello Stato, quindi **sono esonerati** coloro che presentano **entrambi i seguenti requisiti:**

- hanno un reddito annuo fino a **4.648,11 euro;**
- fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo annuo non supera i **9.296,22 euro.**

I soggetti esonerati devono compilare una autocertificazione che attesti il requisito reddituale. Il modello di autocertificazione può essere ritirato presso le sedi INAIL, le Associazioni e i Patronati, oppure scaricato dal sito internet: www.inail.it

Coloro che raggiungono i requisiti dopo il 31 gennaio sono tenuti al versamento del premio o alla presentazione dell'autocertificazione al momento che maturano i requisiti e risultano assicurati fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Per iscriversi è necessario pagare il premio sul C/C n. 30621049 utilizzando lo specifico bollettino intestato a "INAIL Assicurazione Infortuni Domestici, P.le G. Pastore, 6 - 00144 ROMA" da ritirare presso gli uffici sopra citati o presso gli uffici postali oppure sul sito www.inail.it. Le persone iscritte riceveranno entro la fine di ogni anno, una lettera da parte dell'INAIL con il bollettino già precompilato. La rendita pagata mensilmente oscilla da un minimo di **148 euro per inabilità del 27%** (comma 1257 legge 296/06), fino ad un massimo di **1.030,05 euro per inabilità del 100%**.

Per gli infortuni occorsi fino al 31.12.06 il minimo di invalidità è 33%.

La rendita è **esente da oneri fiscali** e non va inserita nella dichiarazione dei redditi.

La domanda di invalidità, su appositi moduli, andrà presentata all'INAIL, che entro 120 giorni comunicherà all'infortunato l'importo della rendita. Eventuale ricorso dovrà essere fatto entro 90 giorni.

Per informazioni rivolgersi alla sede Inail di Firenze telefono 055 32051, e-mail: firenze@inail.it

Ulteriori informazioni presso le sedi CISL



INVALIDITA' CIVILE

Diritti e tutele

Si considerano **invalidi civili** "i cittadini affetti da **minorazioni congenite od acquisite**, fisiche e/o psichiche, che abbiano subito una **riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età**" (Legge 118/71, Art. 2).

BENEFICI SPETTANTI AGLI INVALIDI CIVILI:

- prestazioni protesiche e ortopediche (almeno il 34%);
- iscrizione speciali per l'assunzione obbligatoria (46%);
- esenzione dai ticket, agevolazioni trasporto regione (67%);
- assegno mensile limite di reddito € 4.800,38 (74%);
- maggiorazione contributiva 2 mesi ogni anno (75%);
- anticipo pensionistico (80%);
- pensione di inabilità limite reddito € 16.532,10 (100%);
- indennità di accompagnamento (incapacità di deambulare o svolgere gli atti quotidiani della vita);
- indennità di frequenza (minori di 18 anni).

L'invalidità civile è una **prestazione di natura assistenziale** e quindi **indipendente da qualunque versamento contributivo**.

Il riconoscimento del diritto alla prestazione è collegato al requisito sanitario e a quello socio-economico: età, reddito, ecc. Sono necessarie la **cittadinanza e la residenza italiana**.

La legge prevede l'**uguaglianza di trattamento** per i rifugiati, gli apolidi, i cittadini di San Marino, quelli dei paesi U.E., gli extra U.E. con carta di soggiorno e residenti in Italia.

Come fare la domanda d'invalidità

Il **cittadino** affetto da minorazioni fisiche psichiche, congenite o acquisite, per ottenere i benefici di legge e le provvidenze economiche previste, deve:

1. **recarsi dal medico curante per la compilazione del certificato con invio telematico** (il medico deve specificare se richiede anche l'handicap e se ritiene sia necessaria la visita a domicilio).
2. **con il certificato medico (che vale 90 giorni) e la ricevuta della trasmissione telematica recarsi presso un Patronato per la presentazione telematica della domanda all'INPS.**

Inoltre occorrono i seguenti documenti: Documento di identità, codice IBAN, redditi dell'anno precedente, iscrizione al collocamento se di età compresa tra i 16 e i 66 anni e 7 mesi, Gli accertamenti sanitari sono effettuati a cura della Commissione medica dell'Asl integrata da un medico dell'INPS.

Le provvidenze economiche vengono pagate dall'INPS.

Per la consulenza e l'assistenza necessarie, ci si può recare presso la più vicina sede del **Patronato INAS CISL**, (gli indirizzi si trovano su www.inas.it oppure chiamando il numero verde 800001303).

L'INAS è in grado di:

- fornire informazioni e consulenza qualificata sulle prestazioni spettanti e sulle procedure;
- assistere gli invalidi e i loro familiari nella predisposizione e presentazione della richiesta di invalidità civile;
- valutare con i propri consulenti medici e legali, se possa essere proposto ricorso in caso di provvedimento negativo.

Ricordiamo che la consulenza offerta dall'INAS è gratuita per gli iscritti.

❑ **La sede del Patronato INAS CISL della Valdiseve è a: PONTASSIEVE** in via Londra n. 4, nei giorni di lunedì, mercoledì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Martedì, giovedì e venerdì su appuntamento. Tel./fax 055 8313 007 - 055 8313 599. E-mail: p.piovanelli@inas.it

❑ **Altri recapiti FNP-CISL della zona sono:**

DICOMANO presso il Circolo MCL in via Dante Alighieri n. 26 nel giorno di martedì dalle 15.00 alle 16.00, tel. circolo 055 838223.

LONDA via Don Salvi, 9 c/o Circ. MCL. il martedì ore 17 / 18 telefono 055 8351705;

MOLINO DEL PIANO via Carli, 54 c/o Bar Molino nel giorno di mercoledì ore 10.30/11.30 tel. 055 8364333;

RUFINA In piazza Umberto 1° n. 1 / A nei giorni di lunedì ore 9.30/11e giovedì dalle 15.30 alle 17.00, telefono 333 1143434.

SANTA BRIGIDA via Piana, 73 c/o Circ. MCL. Giovedì 17/18 ogni 15 giorni - telefono 055 8300011;

S. GODENZO c/o Biblioteca Comunale. 1° e 3° Martedì 10/11.

NOTA BENE: E' consigliabile **richiedere contestualmente il riconoscimento di persona handicappata ai sensi della legge 104/92** per avere diritto ai benefici previsti; la richiesta sarà valutata contemporaneamente dalla stessa Commissione medica che esamina la domanda di riconoscimento dell'invalidità civile.

PRESTAZIONI ECONOMICHE PER GLI INVALIDI CIVILI

❑ Assegno mensile

Viene erogato per 13 mensilità e per il **2018** è di € **282,55** con:

- età compresa da 18 a 66 anni e 7 mesi;
- invalidità non inferiore al 74% (invalido civile parziale);
- limite **personale** di reddito annuo, per il **2018** di € **4.853,29**;
- iscrizione nelle liste speciali del collocamento.

❑ Pensione di inabilità

Viene erogata per 13 mensilità e per il **2018** è di € **282,55** con:

- età compresa da 18 a 66 anni;
- inabilità lavorativa totale e permanente del 100% (invalido civile totale);
- limite **personale** di reddito annuo, per il **2018** di € **16.664,36**.

❑ Indennità di accompagnamento

Viene erogata per 12 mensilità e per il **2018** è di € **516,35** euro.

La prestazione viene concessa agli invalidi totali con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o per l'incapacità di svolgere gli atti quotidiani della vita, che implica l'assistenza continua. E' sospesa in caso di ricovero gratuito.

L'erogazione non è condizionata dal reddito posseduto e dall'età.

❑ Indennità di frequenza

Viene erogata per max 12 mesi e nel **2018** è di € **282,55** euro, con:

- età inferiore a 18 anni;
- difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età;
- trattamenti riabilitativi o terapeutici periodici o continui;
- limite **personale** di reddito annuo, per il **2018** di € **4.853,29**.

• Pensione / assegno sociale

Gli invalidi civili con assegno mensile o pensione di inabilità, al compimento dei 66 anni e 7 mesi di età (dal 1°.01.2018) hanno diritto alla pensione o all'assegno sociale in sostituzione di dette prestazioni, con il requisito reddituale previsto per gli invalidi civili.

CIECHI CIVILI

Si considerano **ciechi civili** i "soggetti affetti da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, di infortunio sul lavoro o di servizio".

BENEFICI SPETTANTI AI CIECHI CIVILI

- per i **ciechi assoluti**: pensione e indennità di accompagnamento;
- per i **ciechi parziali**: pensione e indennità speciale;
- per i **ciechi decimisti**: assegno a vita;
- per **tutti i ciechi**: protesi e ausili, iscrizione al collocamento, esenzione dal ticket.

PRESTAZIONI ECONOMICHE PER I CIECHI CIVILI

□ **Pensione per i ciechi assoluti**

Viene erogata per 13 mensilità e per il **2018** è di **305,56** euro per i non ricoverati e di **282,55** euro per i ricoverati, con:

- età superiore a 18 anni;
- essere riconosciuti ciechi assoluti in entrambi gli occhi;
- limite **personale** di reddito annuo, per il **2018** di € **16.664,36**.

□ **Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti**

Viene erogata per 12 mensilità e per il **2018** è di **915,18** euro.

L'erogazione non è condizionata dal reddito posseduto, dall'età dell'interessato o dal ricovero presso strutture pubbliche.

□ **Pensione per i ciechi parziali (o ventesimisti)**

Viene erogata per 13 mensilità e per il **2018** è di € **282,55** con:

- cecità parziale, cioè residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi;
- limite **personale** di reddito annuo, per il **2018** di € **16.664,36**.

La prestazione è indipendente dal requisito dell'età.

□ **Indennità speciale per i ciechi ventesimisti**

Viene erogata per 12 mensilità e per il **2018** è di € **209,51** con:

- cecità parziale, cioè residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi;

L'erogazione non è condizionata dal reddito posseduto, dall'età dell'interessato e dal ricovero presso istituti.

□ **Assegno vitalizio per ciechi decimisti**

Viene erogato per 13 mensilità e per il **2018** è di **209,70** euro, con:

- cecità parziale (legge 632/54), cioè residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi;
- limite **personale** di reddito annuo, per il **2018** di € **8.011,78**.

L'erogazione viene mantenuta per chi ne era già in godimento.

SORDOMUTI

Sono considerati sordi i "minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva (entro i 12 anni di età), che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, lavoro o servizio".

BENEFICI SPETTANTI AI SORDI

- la pensione;
- l'indennità di comunicazione;
- protesi e ausili, iscrizione al collocamento, esenzione ticket.

PRESTAZIONI ECONOMICHE PER I SORDI

□ **Pensione**

Viene erogata per 13 mensilità e per il **2018** è di € **282,55** con:

- età compresa da 18 a 66 anni e 7 mesi;
- riconoscimento della sordità o di un'ipoacusia pari o superiore a 75 decibel di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 HZ nell'orecchio migliore;
- limite **personale** di reddito annuo, per il **2018** di euro **16.664,36**.

□ **Indennità di comunicazione**

Viene erogata per 12 mensilità e per il **2018** è di **256,21** euro.

L'erogazione non è condizionata dal reddito posseduto e dall'età.

□ **Pensione / assegno sociale**

I sordi riconosciuti tali prima dei 66 anni e 7 mesi che beneficiano della relativa pensione, al compimento dei 66 anni e 7 mesi di età (dal 1°.01.2018) hanno diritto alla pensione o all'assegno sociale in sostituzione di detta prestazione, con il requisito reddituale previsto per le prestazioni dei sordi.

Soggetti affetti da talassemia major e drepanocitosi

I soggetti affetti da queste gravi malattie del sangue ereditarie, hanno diritto a percepire un assegno mensile (12 mensilità) di importo pari al trattamento minimo (**nel 2018 € 507,42**), alle condizioni di avere almeno 35 anni di età e 10 di contributi (520 settimane), ai sensi dell'art. 39 della legge 448/2001.

Non si tiene conto dei redditi posseduti.

Reddito della casa di abitazione

Dal 1° gennaio 2017, il reddito della casa di abitazione è da considerarsi escluso ai fini del diritto alle prestazioni d'invalidità civile, cecità e sordità (Circ. INPS 74/2017).

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento sono tenuti a presentare **ogni anno**, la dichiarazione di responsabilità (Mod. ICRIC) relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titolo gratuito in istituto. Gli invalidi civili compresi tra 18 e 66 anni e 7 mesi, titolari di assegno mensile sono tenuti a presentare **ogni anno** la dichiarazione di responsabilità (Mod. ICLAV) relativa alla permanenza dell'iscrizione nelle liste di collocamento.

Benefici per Invalidi, Ciechi e Sordi

L'art. 80 della legge 388/2000 prevede a favore dei lavoratori sordomuti e invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità almeno del 75%, che su loro richiesta, **per ogni anno di servizio effettivamente svolto** presso pubbliche Amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, sia **concesso il riconoscimento di due mesi di contribuzione figurativa (massimo 5 anni) utili ai soli fini del diritto alla pensione e all'anzianità contributiva**.

CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON MINORI DISABILI

La Legge Regionale Toscana n° 45/2013 in materia di contributi alle famiglie numerose e alle famiglie con persone handicappate è stata sostituita dalla L.R. 82/2015 che prevede **un contributo annuale (2016-2018) per le famiglie con minori disabili. Il contributo è di € 700 per ogni minore disabile, con handicap grave (L.104/1992, art. 3 comma 3)**. Le istanze devono essere presentate al Comune di residenza entro il 30 Giugno, dal genitore facente parte del nucleo familiare del figlio. Il valore ISEE non può superare € 29.999. Occorre essere residenti in Toscana da almeno 24 mesi.

Altre informazioni presso le sedi CISL

HANDICAP: Legge 104/92

Le finalità della Legge 104/92 riguardano l'**assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.**

Oltre ai cittadini italiani si applica anche agli stranieri residenti nel territorio nazionale. Gli accertamenti relativi agli handicap sono svolti dalle ASL mediante le commissioni mediche.

Sono previste anche **agevolazioni fiscali e altre agevolazioni** (vedi anche scheda n° 11):

- **le spese mediche e quelle di assistenza** specifica, sostenute nei casi di grave e permanente invalidità e menomazione, sono deducibili dal reddito complessivo annuo del contribuente, che ha sostenuto gli oneri propri o di un familiare con handicap, nella misura prevista dalla normativa vigente;

- la lavoratrice madre o il padre, di un minore con handicap, possono prolungare fino a 3 anni il periodo di **astensione facoltativa** (art. 7 Legge 1204/71) o richiedere un **permesso giornaliero retribuito di 2 ore**, fino al terzo anno del bambino;
- successivamente al terzo anno di vita (o per assistere persona con handicap L.104/92), il familiare convivente, parente o affine fino al 3° grado, ha diritto a **3 giorni**, anche consecutivi, di permesso mensile, purché il familiare handicappato non sia ricoverato;

- il familiare, parente o affine fino al 3° grado, ha diritto, ove possibile, ad avere una **sede di lavoro più vicina** al domicilio;

- la persona handicappata maggiorenne che lavora, può usufruire di permessi **giornalieri di 2 ore o mensili fino a 3 giorni** e, ove possibile, ad avere una **sede di lavoro più vicino al domicilio.**

- La Cassazione con sentenza 7701/03, ha chiarito che il genitore lavoratore può fruire dei permessi retribuiti per assistere il figlio con handicap grave, anche se l'altro genitore non lavora.

- Per assistere i **figli con gravi handicap**, i genitori possono usufruire alternativamente di un **congedo straordinario retribuito** (con contribuzione figurativa) della durata massima di 2 anni, frazionabili in giorni, settimane e mesi. Dal 1° gennaio 2004 (legge 350/03) **non è più necessario che l'handicap sia stato accertato dall'ASL da almeno 5 anni.** Coloro che hanno avuto la domanda respinta per tale motivo devono rifarla.

- **Legge 183/2010** (art. 24). Il dipendente pubblico o privato che assiste un familiare, parente o affine con handicap in situazione di gravità ha diritto a fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito, anche in via continuativa. Il predetto diritto può essere riconosciuto ad un solo lavoratore dipendente per l'assistenza della stessa persona. Per l'assistenza al figlio con handicap grave, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori alternativamente.

- In merito al conteggio delle **ferie e alla 13^a mensilità per persone con disabilità e per chi le assiste**, il Ministero del Lavoro ha affermato che "eventuali decurtazioni di ferie e della tredicesima mensilità per effetto dei permessi retribuiti ex

art. 33 legge 104/92, risultano ora inammissibili configurabili come discriminazioni".

AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI

Vedi anche circ. 21/E del 23.03.2010 Agenzia delle Entrate

Riassumiamo nell'elenco seguente le **agevolazioni fiscali** previste **per i disabili o per il familiare a cui il disabile è a carico** (reddito annuo **fino a 2.840,51 euro**).

- Dedurre dal reddito complessivo le spese mediche generiche e di assistenza specifica;
- Detrazione fino a 2.100 euro per redditi non superiori a 40.000 euro, per oneri sostenuti per addetti all'assistenza personale;
- Detrazione per figli disabili a carico comma 6 legge 296/2006;
- Detrazione del 19% su IRPEF per acquisto veicoli, mezzi di ausilio, sussidi tecnici e informatici, servizi di interpretariato;
- Detrazione del 19% su IRPEF per adattamento veicoli;
- Detrazione del 19% su IRPEF sul totale di alcune spese sanitarie (senza la franchigia di euro 129,11);
- Detrazione forfetaria di spese per acquisto e mantenimento di cane guida per i non vedenti;
- Detrazione d'imposta del 36% per abbattimento delle barriere architettoniche;
- IVA agevolata al 4% per acquisto veicoli (anche in leasing Agenzia delle Entrate risoluzione 66/2012), mezzi di ausilio, sussidi tecnici e informatici, servizi di interpretariato dei sordomuti;
- Esenzione dal bollo auto e imposta di trascrizione al PRA;
- Agevolazioni fiscali in caso di donazione di beni a disabili gravi.

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

La Legge 6/2004 in vigore dal 20.03.2004 ha introdotto modifiche al codice civile in tema di interdizione e inabilitazione.

La legge prevede la possibilità, da parte del giudice tutelare, di **nominare un amministratore di sostegno che abbia cura anche parzialmente o a tempo, degli interessi della persona e del suo patrimonio.**

La nomina dell'amministratore di sostegno non comporta l'annullamento delle capacità del beneficiario a compiere atti giuridici e il suo operato è sottoposto a controllo. E' un incarico che il giudice può affidare anche ad un familiare dell'assistito. Quindi non solo assistenza per i bisogni socio-sanitari, ma anche tutela di diritti e interessi per tutti coloro che non sono autonomi per vari problemi: fisici o psichici, anziani, disabili, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti, ecc.

Le finalità della legge sono quelle di tutelare con la minore limitazione possibile delle capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Altre informazioni presso le strutture CISL di zona.

PERMESSI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE - LEGGE 104/92

Riportiamo una sintesi della circolare INPS n. 45 del 01/03/2011 avente per oggetto: Permessi a favore di persone con disabilità grave, art. 3 comma 3 della legge n° 104/1992.

Si ricorda che la legge 183/2010 ha introdotto nuove disposizioni sui **permessi retribuiti** a favore dei dipendenti che assistono i familiari con disabilità grave:

- Non è ammessa l'alternanza tra più beneficiari. La sola eccezione di alternarsi è per i genitori di figli disabili gravi.
- Non sono più richiesti i requisiti della convivenza.
- Il lavoratore ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.
- Viene prevista la decadenza dal diritto alle agevolazioni in caso di accertamento di insussistenza dei requisiti.

Per la fruizione del diritto ai permessi retribuiti, il dipendente deve presentare domanda alla sede INPS territoriale.

LAVORATORI LEGITTIMATI A FRUIRE DEI PERMESSI:

- Il dipendente in situazione di disabilità grave;
- I dipendenti genitori che assistono figli di età inferiore ai tre anni in situazione di disabilità grave;
- Il dipendente che assiste ciascun familiare in situazione di disabilità grave, compresi i genitori con figli oltre i 3 anni.

Hanno diritto ai permessi retribuiti, oltre al coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado.

Si rammenta che sono **parenti di primo grado**: genitori, figli; sono **parenti di secondo grado**: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli di figli):

sono **affini di primo grado**: suocero/a, nuora, genero;

sono **affini di secondo grado**: cognati.

In particolari condizioni le agevolazioni possono essere estese ai parenti e affini di 3° grado.

Sono rappresentate dai casi in cui il coniuge e/o i genitori della persona in situazione di disabilità grave:

abbiano compiuto i 65 anni di età;

siano affetti da patologie invalidanti;

siano deceduti o mancanti.

Sono **parenti di terzo grado**: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle);

sono **affini di terzo grado**: zii acquisiti, nipoti acquisiti.

MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI

Il **dipendente** in situazione di disabilità grave ha la possibilità di fruire alternativamente in ogni mese di:

- 2 ore di permesso per ciascun giorno lavorativo del mese;
- 3 giorni interi di permesso al mese;
- 18 ore mensili frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un'ora.

Il **dipendente per l'assistenza a ciascun familiare** in situazione di disabilità grave ha la possibilità di fruire alternativamente di:

- 3 giorni interi di permesso al mese;
- 18 ore mensili frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un'ora.

I genitori che assistono un figlio inferiore ai 3 anni disabile grave hanno la possibilità di fruire alternativamente:

- del prolungamento del congedo parentale retribuito fino al terzo anno di vita del bambino;
- 2 ore di permesso per ciascun giorno lavorativo del mese;
- 3 giorni interi di permesso al mese. (La possibilità è estesa ai parenti e agli affini aventi diritto).

Il dipendente è tenuto a comunicare alla Direzione della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi.

Il medesimo lavoratore potrà fruire di permessi anche in maniera cumulativa per prestare assistenza a più disabili.

Il dipendente potrà fruire dei permessi per se stesso e per il familiare disabile che assiste.

I permessi sono utili per la maturazione delle ferie, della tredicesima e della corresponsione di incentivi e buoni pasto.

L'istanza per il riconoscimento dello stato di disabilità grave va inoltrata alla sede INPS per via telematica, tramite il Patronato INAS, dopo il rilascio da parte del medico della certificazione finalizzata al riconoscimento della disabilità grave.

La certificazione o verbale con cui viene riconosciuto lo stato di disabilità grave viene rilasciata da un'apposita Commissione medica ASL integrata da un medico INPS e non può essere sostituita da eventuali certificati/verbali di invalidità anche se attestano l'invalidità totale.

Se la persona disabile grave è ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o simili i permessi sono concessi solo in 3 casi:

1. Interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie;
2. Ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in situazione terminale;
3. Ricovero a tempo pieno di un minore, con documentato il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

Nota: I lavoratori dipendenti, anche se a tempo determinato (residenti nel territorio nazionale), per assistere un soggetto con disabilità grave possono richiedere il **congedo straordinario retribuito (con contribuzione figurativa) della durata massima di 2 anni**, frazionabile in giorni, settimane o mesi, legge 388/2000.

Spetta a determinate condizioni e secondo la seguente priorità:

- Coniuge convivente;
- Genitori naturali, adottivi o affidatari;
- Fratelli o sorelle conviventi;
- Figli conviventi (residenti nel medesimo stabile o n° civico).

Altre informazioni presso le strutture CISL di zona.

CUMULO PENSIONE / LAVORO

La legge 6 agosto 2008, n.133 ha introdotto grandi novità in materia di **cumulo**. Abolizione del cumulo tra pensione e reddito da lavoro sia per le pensioni di anzianità calcolate con il sistema di calcolo retributivo (per coloro che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) sia per le pensioni cosiddette di vecchiaia calcolate con il sistema di calcolo contributivo (per coloro che hanno un'anzianità contributiva che parte dal 1° gennaio 1996).

Sistema retributivo

Le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, liquidate con il sistema di calcolo retributivo, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo a partire dalla rata di pensione che decorre dal 1° gennaio 2009.

Sistema contributivo

Sono totalmente cumulabili le pensioni calcolate con il sistema contributivo per i lavoratori che hanno un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e con l'età anagrafica prevista per la pensione di anzianità liquidata con il sistema retributivo (dal 1° gennaio 2009, 58 anni per i lavoratori dipendenti e 59 per gli autonomi) a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa o a carico della gestione separata.

Dal 1° gennaio 2009 sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo le pensioni liquidate con il sistema di calcolo contributivo a coloro che sono in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni e a coloro che hanno un'età anagrafica pari o superiore a 65 anni se uomo pari o superiore a 60 anni se donna.

Esclusioni

La disciplina in materia di cumulo non si applica:

- per i titolari di pensione ai superstiti
- per i titolari di assegno di invalidità
- per i lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- per i lavoratori socialmente utili per i trattamenti liquidati provvisoriamente;
- per i titolari di assegni straordinari per il sostegno del reddito.

I lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori) già pensionati INPS, con oltre 65 anni di età, possono chiedere di pagare il 50% dei contributi previdenziali in riferimento alla sola quota di pensione (art. 59, comma 15, legge 449/1997).

PRESTITO SOCIALE

La Regione Toscana ha varato un progetto di prestito sociale fino a **3.000 €** (legge regionale 45/2013) alle persone e alle famiglie in difficoltà. Per informazioni: lottapoverta@regione.toscana.it

La restituzione della somma dovrà avvenire **entro 36 mesi** o con lo svolgimento di attività socialmente utili.

Occorrono i seguenti requisiti: residenza anagrafica in un Comune toscano; maggiore età; assenza di condanne definitive per: associazione di tipo mafioso, riciclaggio, impiego di denaro e beni di provenienza illecita; valore **ISEE non superiore a 15 mila euro**; cittadinanza europea oppure possesso della carta di soggiorno o di regolare permesso di soggiorno.

Per la richiesta rivolgersi ai Centri di Ascolto:

Insieme con Croce Azzurra Pontassieve

Via di Rosano 17 - 50065 Pontassieve (FI)
Tel. 055 8324471 - Orario: lunedì dalle 16 alle 19.
e-mail: uffici.amministrativi@croceazzurra.org

Insieme con Misericordia di Pontassieve

Via Vittorio Veneto 2/a - 50065 Pontassieve (FI)
Tel. 055 8368783 - Orario: venerdì dalle 16 alle 19.
e-mail: info@misericordiapontassieve.org

VERSAMENTI VOLONTARI

I versamenti volontari hanno lo scopo di consentire ai lavoratori che hanno cessato l'attività, di aumentare il numero dei contributi utili ai fini pensionistici. I versamenti volontari devono essere autorizzati dall'INPS, dietro domanda dell'interessato.

L'autorizzazione si può ottenere se sono stati versati:

- 5 anni di contributi effettivi riferiti a qualsiasi epoca; oppure:
- 3 anni di contributi nei cinque precedenti la domanda;
- 1 anno di contributi nel quinquennio precedente, per coloro che lavorano a tempo parziale, per i lavoratori stagionali, per i collaboratori coordinati e continuativi.
- 279 contributi giornalieri per gli uomini e 186 per le donne e i giovani, nel quinquennio precedente la domanda, per coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Il requisito contributivo per il rilascio dell'autorizzazione ai versamenti volontari, può essere perfezionato anche mediante il cumulo dei contributi versati in più gestioni.

⇒ L'autorizzazione non può essere concessa, quando alla data della domanda l'interessato svolge attività come lavoratore dipendente o autonomo, oppure è titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità).

- ◇ Per i lavoratori dipendenti, l'importo dei contributi volontari da versare, viene determinato dall'INPS in base alla retribuzione imponibile percepita nell'anno precedente la data della domanda.
- ◇ Per gli artigiani e i commercianti, l'importo viene determinato in base alla media del reddito di impresa dichiarato ai fini IRPEF negli ultimi trentasei mesi.
- ◇ Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, l'importo viene determinato in base alla media settimanale dei redditi degli ultimi tre anni (156 settimane) di lavoro.
- Per i lavoratori dipendenti, per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il pagamento è trimestrale e si effettua su bollettini di conto corrente postale prestampati inviati dall'INPS al domicilio dell'interessato; le scadenze sono le seguenti:

| Scadenza dei pagamenti | Trimestre di riferimento |
|------------------------|--------------------------|
| 30 giugno | gennaio - marzo |
| 30 settembre | aprile - giugno |
| 31 dicembre | luglio - settembre |
| 31 marzo | ottobre - dicembre |

- Per gli artigiani e i commercianti, il versamento dei contributi è mensile e la quota viene calcolata su fasce di reddito stabilite ogni anno dalla legge, alle quali si applicano le relative aliquote contributive.

Altre informazioni presso le sedi CISL

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

Con la circolare n° 87 del 18 maggio 2017, l'INPS ha comunicato i nuovi livelli reddituali, che restano invariati in base ai calcoli ISTAT, per la corresponsione dell'**Assegno al Nucleo Familiare durante il periodo dal 1° LUGLIO 2017 al 30 GIUGNO 2018**.

Poichè l'aumento dei prezzi al consumo (indice ISTAT) delle famiglie di operai e impiegati per il 2017 è stato pari a "zero", le tabelle sono le stesse del 2016/2017.

Se i redditi rientrano nei limiti previsti, **possono essere richiesti gli arretrati fino ai 5 anni precedenti la domanda**.

I soggetti che concorrono a formare il nucleo familiare sono:

- Il richiedente, il coniuge anche se non convivente;
- I figli ed equiparati minori o inabili;
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purchè facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.
- I fratelli, le sorelle o i nipoti minori o inabili.

Si può chiedere l'ANF anche per una sola persona purchè: orfano minorenni, vedova minorenni, maggiorenne inabile a proficuo lavoro (tabelle 16 e 19).

Incremento Assegno al Nucleo Familiare in Toscana di € 50 per il 4° figlio con ISEE fino a euro 8.500 e residenti da almeno 24 mesi.

Riassumiamo di seguito le tabelle 11, 12, 14, 15, 20/A e 21/A

- ☐ **NUCLEO FAMILIARE CON ENTRAMBI I GENITORI E CON UNO, DUE, TRE O QUATTRO FIGLI MINORENNI (SENZA COMPONENTI INABILI) (Tabella 11).**

| Reddito familiare 2016 | Componenti il nucleo familiare | | | |
|-------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|
| | 3 (a) | 4 (b) | 5 (c) | 6 (d) |
| Fino a 14.383,37 euro | 137,50 | 258,33 | 375,00 | 500,00 |
| Assegno mensile in euro | 137,50 | 258,33 | 375,00 | 500,00 |

- ☐ **NUCLEO FAMILIARE CON UN SOLO GENITORE E CON UNO, DUE, TRE O QUATTRO FIGLI MINORENNI (SENZA COMPONENTI INABILI) (Tabella 12).**

| Reddito familiare 2016 | Componenti il nucleo familiare | | | |
|-------------------------|--------------------------------|--------|----------|----------|
| | 2 (a) | 3 (b) | 4 (c)(f) | 5 (e)(f) |
| Fino a 14.383,37 euro | 137,50 | 258,33 | 458,33 | 583,33 |
| Assegno mensile in euro | 137,50 | 258,33 | 458,33 | 583,33 |

- ☐ **NUCLEO FAMILIARE CON ENTRAMBI I GENITORI E CON UNO, DUE, TRE O QUATTRO FIGLI MINORENNI (CON ALMENO UN COMPONENTE INABILE) (Tabella 14).**

| Reddito familiare 2016 | Componenti il nucleo familiare | | | |
|-------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|
| | 3 (g) | 4 (h) | 5 (i) | 6 (j) |
| Fino a 25.659,92 euro | 168,33 | 326,67 | 470,00 | 640,83 |
| Assegno mensile in euro | 168,33 | 326,67 | 470,00 | 640,83 |

- ☐ **NUCLEO FAMILIARE CON UN SOLO GENITORE E CON UNO, DUE, TRE O QUATTRO FIGLI MINORENNI (CON ALMENO UN COMPONENTE INABILE) (Tabella 15).**

| Reddito familiare 2016 | Componenti il nucleo familiare | | | |
|-------------------------|--------------------------------|--------|----------|----------|
| | 2 (g) | 3 (h) | 4 (i)(f) | 5 (k)(f) |
| Fino a 25.659,92 euro | 168,33 | 326,67 | 523,33 | 704,17 |
| Assegno mensile in euro | 168,33 | 326,67 | 523,33 | 704,17 |

NOTE:

- (a) Oltre 14.383,37 euro, l'importo dell'assegno decresce fino ad azzerarsi a **70.996,28** euro di reddito familiare.
 (b) Oltre 14.383,37 euro, l'importo dell'assegno decresce fino ad azzerarsi a **77.785,22** euro di reddito familiare.
 (c) Oltre 14.383,37 euro, l'importo dell'assegno decresce fino ad azzerarsi a **90.902,86** euro di reddito familiare.

(d) Oltre 14.383,37 euro, l'importo dell'assegno decresce fino ad azzerarsi a **93.664,44** euro di reddito familiare.

(e) Oltre 14.383,37 euro, l'importo dell'assegno decresce fino ad azzerarsi a **95.620,59** euro di reddito familiare.

(f) E' previsto un **assegno aggiuntivo fino a 1.000 euro annui** per i nuclei con un solo genitore e altri 3 o 4 componenti di cui uno minore (fino a 1.550 annui con 5 oltre il genitore).

(g) Oltre 25.659,92 euro, l'importo dell'assegno decresce fino ad azzerarsi a **70.996,28** euro di reddito familiare.

(h) Oltre 25.659,92 euro, l'importo dell'assegno decresce fino ad azzerarsi a **77.785,22** euro di reddito familiare.

(i) Oltre 25.659,92 euro, l'importo dell'assegno decresce fino ad azzerarsi a **90.902,86** euro di reddito familiare.

(j) Oltre 25.659,92 euro, l'importo dell'assegno decresce fino ad azzerarsi a **93.477,49** euro di reddito familiare.

(k) Oltre 25.659,92 euro, l'importo dell'assegno decresce fino ad azzerarsi a **95.664,44** euro di reddito familiare.

- ☐ **NUCLEO FAMILIARE CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI IN CUI SIA PRESENTE UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE (Tabella 20 A).**

| Reddito familiare 2016 | | Componenti il nucleo familiare e assegno mensile in euro | | | |
|------------------------|-----------|--|--------|--------|--------|
| da | fino a | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | 24.918,71 | 107,94 | 156,23 | 204,51 | 252,80 |
| 24.918,72 | 28.313,67 | 96,58 | 136,35 | 190,31 | 244,29 |
| 28.313,68 | 31.711,95 | 73,85 | 116,46 | 170,43 | 238,60 |
| 31.711,96 | 35.108,90 | 53,97 | 96,58 | 150,55 | 224,40 |
| 35.108,91 | 38.506,55 | 34,09 | 73,85 | 136,35 | 218,72 |
| 38.506,56 | 41.903,48 | 14,20 | 53,97 | 116,46 | 204,51 |
| 41.903,49 | 45.300,48 | | 34,09 | 82,38 | 184,64 |
| 45.300,49 | 48.698,08 | | 14,20 | 48,29 | 164,75 |
| 48.698,09 | 52.093,72 | | | 14,20 | 142,02 |
| 52.093,73 | 55.492,03 | | | | 68,17 |

- ☐ **NUCLEO FAMILIARE SENZA FIGLI IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI (Solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote) (Tabella 21 A).**

| Reddito familiare 2016 | | Componenti il nucleo familiare e assegno mensile in euro | | | |
|------------------------|-----------|--|-------|--------|--------|
| da | fino a | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | 13.593,49 | 46,48 | 82,63 | 118,79 | 154,94 |
| 13.593,50 | 16.991,12 | 36,15 | 72,30 | 103,29 | 144,61 |
| 16.991,13 | 20.388,74 | 25,82 | 56,81 | 87,80 | 129,11 |
| 20.388,75 | 23.785,05 | 10,33 | 41,32 | 72,30 | 113,62 |
| 23.785,06 | 27.182,01 | - | 25,82 | 56,81 | 103,29 |
| 27.182,02 | 30.580,29 | - | 10,33 | 41,32 | 87,80 |
| 30.580,30 | 33.977,26 | - | - | 25,82 | 61,97 |
| 33.977,27 | 37.373,55 | - | - | 10,33 | 36,15 |
| 37.373,56 | 40.769,84 | - | - | - | 10,33 |

I documenti occorrenti sono: 730 o CUD e rendita catastale case e terreni, codici fiscali dei genitori e dei figli, dati dell'azienda del genitore richiedente e dichiarazione di rinuncia dell'altro genitore. Per l'autorizzazione INPS per i genitori non sposati o separati: documento di identità di entrambi i genitori (dichiarazione altro genitore), copia sentenza di separazione con omologa.

Altre informazioni presso le sedi INAS CISL.



TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'

- **Natalità:** dal 01/01/2017 è concesso un premio di € 800 a partire dal 7° mese di gravidanza e un buono di € 1.000 per la frequenza a asili nido (legge stabilità 2017 - 232/2016).
- **Congedo di maternità:** ogni madre ha diritto a 5 mesi di congedo (2 prima della data presunta del parto e 3 dopo, oppure 1 prima e 4 dopo previa autorizzazione medica). Il trattamento economico è pari all'80% della retribuzione media giornaliera. Spesso i contratti collettivi di categoria prevedono il diritto all'intera retribuzione.
L'indennità di maternità/paternità per un periodo di cinque mesi spetta anche alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata dell'INPS che adottino o abbiano in affidamento preadottivo un minore (sent. Corte Costituzionale 257/2012).
- **Nascita anticipata:** in caso di nascita anticipata, rispetta alla data presunta del parto, i giorni non goduti di congedo di maternità prima del parto vengono aggiunti al periodo di congedo spettante successivamente.
- **Congedo di paternità:** anche il padre ha diritto a periodi ed indennità simili alla madre, che gli vengono concessi solo in alcuni casi come infermità o morte della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo al padre. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è di 4 giorni dal 2018 entro i 5 mesi di vita.
- **Congedo parentale:** entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro, per non più di 6 mesi la madre e 7 per il padre, per complessivi 11 mesi (per 2 gemelli 22 mesi). Tale congedo spetta al padre lavoratore anche se la madre non può fruirne perché casalinga, disoccupata o svolge un lavoro per il quale non è riconosciuto il diritto al congedo (domestica, lavoro a progetto, libera professionista). L'indennità è pari al 30% della retribuzione e, per alcuni periodi, è sottoposta alla condizione reddituale. Il periodo di congedo parentale è accreditato figurativamente ai fini pensionistici (vedi anche Servizi per l'infanzia scheda 25).
- **Riposi giornalieri:** Entro l'anno di vita del bambino, i genitori hanno diritto ad assentarsi alternativamente per 2 ore di permesso giornaliero retribuito. Per i parti plurimi le ore raddoppiano (per 2 gemelli le ore diventano 4 al giorno).
- **Permessi per malattia del bambino:** i due genitori, alternativamente, hanno diritto a permessi non retribuiti durante la malattia del bambino: fino a 3 anni senza limitazione di tempo; oltre i 3 e fino a 8 anni per un massimo di 5 giorni l'anno; durante il ricovero ospedaliero del bambino, un genitore in ferie ha diritto alla sospensione delle ferie, previa comunicazione alla ditta.
- **Congedo straordinario:** il lavoratore padre e la lavoratrice madre (anche adottivi) hanno diritto ad assentarsi per due anni complessivamente, in modo continuativo o frazionato, per assistere il figlio portatore di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/1992. Per tale periodo viene riconosciuta un'indennità pari all'ultima retribuzione percepita nel limite massimo di 46.076,00 Euro annui (anno 2014) fra retribuzione e contribuzione figurativa.
- **Adozione o affidamento:** i genitori adottivi o affidatari hanno diritto delle stesse agevolazioni previste per i figli naturali.
- **Maternità al di fuori del rapporto di lavoro:** la donna che nel periodo di maternità non lavorava, può far riconoscere quel periodo sulla propria posizione assicurativa, purché abbia lavorato per almeno 5 anni come dipendente (privata o pubblica). L'accredito dei periodi di congedo di maternità è gratuito, mentre per congedo parentale è a pagamento.
- **Maternità e collaborazione a progetto:** la tutela per le madri iscritte alla gestione separata dell'INPS, è limitata alla concessione dell'indennità di maternità e non comprende il congedo parentale, i permessi per malattia, i riposi giornalieri.
- **Madri straniere non comunitarie lavoratrici dipendenti:** sono garantiti gli stessi diritti delle lavoratrici italiane.
- **Assegno di maternità a carico dei comuni:** Il genitore che non ha mai lavorato od è disoccupato da molto tempo ed ha un reddito familiare ISEE non superiore a **16.954,95 euro (anno 2017)**, ha diritto a uno o più assegni di maternità (**nel 2017 Euro 338,89 per 5 mensilità, totale 1.694,45**) che viene concesso dai Comuni di residenza e pagato dall'INPS. Occorre fare domanda al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita o ingresso in famiglia dell'adottato o affidato.
- **Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori:** Per i cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, i cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, con reddito familiare ISEE fino a **8.555,99 euro (anno 2017)** con almeno 3 figli minori, hanno diritto ad un assegno familiare integrativo mensile (nel 2017 mensile Euro **141,30**). Fare domanda al Comune di residenza entro il 31/01 dell'anno successivo. Viene pagata ogni semestre dall'INPS.
- **Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (o assegno di Stato):** è corrisposto dall'INPS per ogni figlio nato o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, ovvero alle donne non appartenenti all'Unione Europea in possesso di carta di soggiorno, per le quali sono in atto o sono stati versati i contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità (in genere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti alla nascita o all'ingresso del minore nel nucleo familiare). L'assegno spetta per l'intero importo (**euro 2.086,24 per i nati nel 2017**), qualora le richiedenti non beneficino delle indennità di maternità prevista per le lavoratrici dipendenti, autonome o per le libere professioniste. La prestazione non è cumulabile con l'assegno di maternità di base dei Comuni. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita o dalla data di ingresso del minore in famiglia (se adottato).
- **Disoccupazione:** non spetta in caso di dimissioni, a meno che non si tratti di lavoratrici madri o padri che si dimettono nel periodo in cui esiste il divieto di licenziamento.
- **Natalità:** dal 01/01/2017 è concesso un premio di € 800 a partire dal 7° mese di gravidanza e un buono di € 1.000 per la frequenza a asili nido (legge stabilità 2017 - 232/2016).
- **Bonus bebè** di € 80 o 160 in base all'ISEE.
Documenti occorrenti: Documento di identità, codice IBAN, certificato del ginecologo con data presunta del parto, dati dell'azienda, codici fiscali dei genitori e poi del figlio nato.

Ulteriori informazioni presso le sedi CISL

INFORMAZIONI SANITARIE

IL MEDICO DI FAMIGLIA



Per scegliere il medico di famiglia bisogna andare con la tessera sanitaria presso la Asl di appartenenza. Lì viene fornito un elenco dei medici generici della zona, che possono essere scelti (non devono avere più di 1.500 assistiti). I figli, il coniuge o il convivente dell'assistito, possono scegliere lo stesso medico anche in deroga al "tetto", purché l'extra non superi determinate percentuali.

Il medico di famiglia è "di fiducia" ed è scelto dal cittadino, che può anche decidere di cambiarlo. Per farlo è necessario darne comunicazione all'Asl di appartenenza e contemporaneamente scegliere un altro medico. **Si può fare cambiare anche on line sul sito www.asf.toscana alla voce "Cambio medico".**

Nel caso di visite domiciliari, quando cioè il paziente non può andare per motivi di salute nell'ambulatorio del medico, la visita dovrà essere effettuata nel corso della stessa giornata se la richiesta è giunta **entro le dieci del mattino**, oppure entro le dodici del giorno successivo, se la richiesta arriva dopo le dieci. La chiamata urgente deve essere assolta nel più breve tempo possibile. Il sabato e nei festivi il medico non è tenuto ad aprire l'ambulatorio.

La Guardia Medica inizia ogni sera dalle 20 alle 8 del mattino seguente e dalle ore 10 del sabato e prefestivi fino alle ore 8 del primo giorno feriale successivo al festivo.

Per tutti i bambini fino a sei anni, il pediatra di libera scelta è d'obbligo e l'assistenza di questo specialista potrà essere prorogata fino a 14 anni.

QUALI ESAMI SONO GRATUITI

- ⇒ **Mammografia**: ogni due anni per le donne tra 45 e 69 anni;
- ⇒ **Esame citologico cervico-vaginale (Pap test)**: ogni tre anni per le donne tra i 25 e i 65 anni;
- ⇒ **Colonscopia**: ogni 5 anni per chi ha più di 45 anni e per le persone ritenute a rischio in base a criteri definiti dal Ministero della Sanità;
- ⇒ **Accertamenti per le patologie neoplastiche**: gli esami diagnostici e strumentali specifici per le neoplasie dell'età giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a 45 anni e nella popolazione a rischio in base a criteri del Ministero della Sanità.
- ⇒ **Inoltre può essere richiesta l'esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito, per patologia (compreso diabete mellito), per: gravidanza, per ricovero, per donazione sangue, ecc.**

Per coloro che non sono esenti è previsto un ticket sanitario fino ad un massimo di **euro 38** per ricetta, sommando la tariffa

delle prestazioni riportate sulla ricetta, nonché il limite massimo di **6 prestazioni** omologhe per ricetta.

Se la prestazione (visita, analisi, o esame strumentale) non può essere erogato entro quattro giorni dalla richiesta, il cittadino che ne ha bisogno ha diritto di chiedere l'autorizzazione per usufruire delle strutture specialistiche convenzionate.

RICOVERO IN OSPEDALE

- **Ricovero di urgenza**: A decidere il ricovero d'urgenza è il medico di turno del Pronto Soccorso, dove il paziente si è recato o dove è stato trasportato a seguito di incidente o di un malore. La legge Regionale Toscana prevede il **ticket di 50 euro** per le prestazioni di pronto soccorso codificate come codice bianco o azzurro.
- **Ricovero ordinario**: Il ricovero ordinario può invece essere predisposto dal medico di famiglia, da un medico in servizio di guardia medica, da uno specialista o da un qualunque medico libero professionista.
- **Ricovero programmato**: Il ricovero programmato è deciso direttamente dal reparto che ha avuto in carico il paziente, per precedente visita ambulatoriale o ricovero.

Per ottenere il ricovero nelle case di cura convenzionate si segue la stessa procedura come per il ricovero negli ospedali pubblici: basterà la richiesta del medico di famiglia.

Se la lista di attesa in ospedale è lunga ma l'intervento è urgente, si può andare in una clinica privata e l'Asl deve rimborsare le spese sostenute dal paziente. Questo ogni volta che ci sia pericolo di vita, aggravamento o non adeguata guarigione, evitabile solo con cure tempestive non ottenibili dalla struttura pubblica.

Il paziente ha diritto di **avere informazioni sul proprio stato di salute** relativamente alla diagnosi, alla terapia, all'intervento proposto e alla prognosi. **Nella cartella clinica** devono essere annotate tutte le informazioni relative al ricovero, la stessa è a disposizione del paziente in qualsiasi momento durante la degenza. Una volta dimesso il paziente può richiedere copia della cartella e dei documenti contenuti in essa, pagando esclusivamente il costo delle fotocopie.

ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE

E' un servizio erogato a pazienti di qualsiasi età con patologie di carattere cronico, che richiedono l'intervento di infermieri professionisti che si rechino quotidianamente o al bisogno, a casa del paziente per aiutarlo nella cura della propria malattia.

Per richiedere il servizio rivolgersi all'ASL nel proprio comune:

| | |
|--|--------------|
| DICOMANO Piazza della Repubblica, 1 | 055 838302 |
| LONDA Via Roma, 53 | 055 8351566 |
| PELAGO Piazza Ghiberti | 055 8323068 |
| PONTASSIEVE Via Tanzini, 23 | 055 83047261 |
| RUFINA Via Bonanni, 3 | 055 8397194 |
| SAN GODENZO Piazza Municipio, 1055 | 8374197 |

Altre informazioni presso le sedi CISL



TICKET SANITARIO

Il ticket è la parte di costo della prestazione a carico del cittadino.

Tutti i cittadini, salvo gli esenti, devono pagare le prestazioni di diagnostica strumentale, laboratorio e specialistiche fino all'**importo massimo di 38 euro per ricetta**. Ogni ricetta può contenere al massimo otto prescrizioni della stessa branca specialistica.

Il ticket si può pagare: con un bollettino postale; utilizzando il "Punto giallo"; presso uno sportello amministrativo; oppure on line sul sito www.asftoscana.it alla voce "Pagamento ticket".

Il pagamento di norma deve essere effettuato prima della prestazione e la ricevuta deve essere presentata al momento della visita.

Si può essere **esentati** dal pagamento del ticket per:

1. età e reddito
2. motivi di salute o particolari condizioni di interesse sociale

Esenzione per età e reddito - Hanno diritto all'esenzione:

- i cittadini di età inferiore a 6 anni e quelli di età superiore a 65 anni, purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98 annui (codice E01);
- disoccupati e familiari a carico: con un reddito del nucleo familiare inferiore a € 8.263,31 elevato a € 11.362,05 nel caso di coniuge a carico, più ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (codice E02);
- titolari di pensione sociale o percettori di assegno sociale e familiari a carico (codice E03);
- titolari di pensione minima: di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 elevato a € 11.362,05 nel caso di coniuge a carico, più ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (cod. E04);

Dal 1° dicembre 2011 il diritto all'esenzione e la fascia di reddito per il calcolo del ticket non possono più essere autocertificati, ma occorre essere in possesso del certificato nominativo di esenzione o di appartenenza alla fascia di reddito rilasciati dall' Azienda sanitaria competente su richiesta dell'interessato.

Il certificato dovrà essere eventualmente esibito al medico di famiglia, pediatra o specialista del servizio sanitario regionale.

Se il cittadino ritiene di aver diritto all'esenzione, deve recarsi alla propria Azienda sanitaria per presentare e sottoscrivere l'autocertificazione del reddito e ritirare il certificato di esenzione.

Le esenzioni sanitarie rilasciate dal 1° gennaio 2013 in poi, hanno validità illimitata per gli ultra65enni con codice E01, E03, E04, con l'obbligo di segnalare alla Asl eventuali variazioni

Esenzione per motivi di salute o particolari condizioni di interesse sociale: per invalidità; patologia; malattie rare; gravidanza; donazione di sangue, organi e tessuti; programmi di diagnosi precoce dei tumori o di prevenzione collettiva.

L'esenzione va richiesta presso alla propria azienda sanitaria che rilascia una tessera di esenzione permanente o limitata.

TICKET SUI FARMACI IN CONVENZIONE

Sono **esclusi dal pagamento del ticket sui farmaci**:

1. gli assistiti con reddito familiare fiscale o indicatore ISEE fino a € 36.151,98 (codice ERA o EIA);
2. gli assistiti affetti da patologia cronica e invalidante individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 e i pazienti affetti da malattie rare individuate dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001 per i farmaci correlati alla patologia di esenzione con reddito familiare fiscale o indicatore ISEE fino a 70.000 euro;

3. gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia ed ex deportati in campo di sterminio (codice esenzione G01-G02);

4. gli invalidi per servizio (codice di esenzione S01-S02-S03);

5. gli invalidi civili al 100% e i grandi invalidi per lavoro (codice esenzione C01-C02-C04-L01);

6. i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla L.210/1992 (codice esenzione N01);

7. le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari (codice esenzione V01-V02);

8. i ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 e i sordomuti (codice esenzione C05-C06);

9. gli infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse (codice esenzione L04);

10. i disoccupati, e familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico - art.8, comma16, L. 537/93 (codice esenzione E02);

11. i disoccupati, lavoratori in cassa integrazione e in mobilità e familiari a carico - DGR n.1164/2011 (cod. esenzione E90-E91-E92).

| Fasce di reddito Fiscale (ER) o ISEE (EI) | Ticket a confezione e ricetta | Fasce di reddito (ER) o ISEE (EI) |
|---|--|-----------------------------------|
| fino a € 36.151,98 | € 0 | ERA o EIA |
| da € 36.151,99 a € 70.000,00 | € 2 a confezione fino ad un massimo di € 4 per ricetta | ERB o EIB |
| da € 70.000,01 a € 100.000,00 | € 3 a confezione fino ad un massimo di € 6 per ricetta | ERC o EIC |
| oltre € 100.000,00 | € 4 a confezione fino ad un massimo di € 8 per ricetta | ERD o EID |

Note: Nell'anno solare la somma dei ticket sulla farmaceutica convenzionata a carico di un singolo utente, non può superare l'importo di 400 euro. Laddove l'importo del ticket fosse maggiore al costo della confezione del farmaco, l'utente è tenuto a pagare un importo pari al prezzo del farmaco.

SCONTRINI DELLE FARMACIE

L'Agenzia delle Entrate ha precisato quali sono le diciture che possono essere presenti sullo scontrino della farmacia per renderlo detraibile al momento della dichiarazione dei redditi:

farmaco, medicinale, med., f.co, otc, sop, omeopatico, ticket, preparazione galenica, dispositivo medico (codice CE da allegare). Rimangono escluse dalle detrazioni i prodotti definiti integratori o fitoterapici (spesso erroneamente definiti fitofarmaci).

USO CORRETTO DEI FARMACI

L'ADICONSUM Toscana ha pubblicato un pieghevole sull'uso corretto dei farmaci dal titolo "**curarsi senza farsi male**" che contiene molte informazioni utili che suggeriamo di leggere.

Di seguito ne riassumiamo alcune:

- Qualsiasi farmaco è caratterizzato da un rischio più o meno grave di tossicità, accettabile solo in vista del beneficio ottenibile con la terapia. Il farmaco è una sostanza che, introdotta nell'organismo, agisce modificandone alcune funzioni.
- Non assumere farmaci su consiglio di persone non qualificate, ma richiedere sempre il parere del medico.
- E' buona regola leggere sempre con attenzione il foglio illustrativo allegato al farmaco.

Altre informazioni presso le sedi Cisl

TICKET AGGIUNTIVO

Il ticket aggiuntivo è proporzionato al solo indicatore ISEE (DGR 753/2012). Dal 1° gennaio 2013 chi non possiede l'attestazione ISEE pagherà l'aliquota massima del ticket aggiuntivo.

Viene prorogata, fino al 31/03/2017, la validità delle attestazioni ISEE ai fini della compartecipazione sanitaria (Ticket aggiuntivo).

PRONTO SOCCORSO: Sono esenti dal pagamento del ticket per le prestazioni erogate al Pronto soccorso:

- tutti gli assistiti esenti dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale
- i ragazzi di età inferiore a 14 anni

• gli utenti dimessi dal Pronto soccorso con codice di priorità bianco ed azzurro per situazioni correlate a: avvelenamenti acuti, traumatismi (che esitano in sutura o immobilizzazione), necessità di un breve periodo di osservazione nell'area di Pronto soccorso o comunque all'interno della struttura ospedaliera.

Per le situazioni ritenute non gravi, classificate in Pronto soccorso con codice di priorità *bianco* o *azzurro*, è previsto il **pagamento di un ticket pari ad un importo massimo di € 50**. Non è richiesto pagamento del ticket per i codici *rosso*, *giallo* e *verde*.

Per prestazioni effettuate di diagnostica per immagini è previsto un **contributo di 10 euro per la digitalizzazione** delle procedure (produzione, archiviazione, trasmissione delle immagini), **fino a un massimo di 30 euro per anno solare**, che gli utenti sono tenuti a pagare, escluso gli esenti.

Prestazioni escluse dal contributo di 10 euro:

- prestazioni pre ricovero, post ricovero e in dimissione protetta
- prestazioni erogate per la diagnosi precoce dei tumori e nell'ambito dei programmi di screening regionali.

Sono **esentati** dal contributo di 10 euro:

- i titolari di assegno sociale e loro familiari a carico (cod. es. E03);
- i titolari di pensione minima con età superiore ai sessanta anni e reddito del nucleo familiare fino a 8.263,31 euro incrementabili fino a 11.362,05 per coniuge a carico e di ulteriori 516,46 euro per figlio a carico (codice di esenzione E04);
- gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia ed ex deportati in campo di sterminio (codice esenzione G01-G02);
- gli invalidi per servizio (codice di esenzione S01-S02-S03);
- gli invalidi civili al 100% e i grandi invalidi per lavoro (codice esenzione C01-C02-C04-L01);
- i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla L.210/1992 (codice esenzione N01);
- le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari (codice esenzione V01-V02);
- i ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 e i sordomuti (codice esenzione C05-C06);
- gli infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse (codice esenzione L04);
- i disoccupati, e familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico - art.8, comma 16, L.537/93 (codice esenzione E02);
- i disoccupati, lavoratori in cassa integrazione e in mobilità e familiari a carico - DGR n.1164/2011 (cod. esenzione E90-E91-E92).

SPECIALISTICA AMBULATORIALE

TICKET AGGIUNTIVO SU RICETTE

I cittadini devono presentare un'attestazione relativa all'ISEE.

Sono **esclusi dal pagamento del ticket aggiuntivo**

- gli assistiti con indicatore ISEE fino a € 36.151,98
- le ricette relative a prestazioni specialistiche di importo fino a € 10
- gli assistiti già esenti per le prestazioni specialistiche

| Fasce ISEE (El) in euro | Spec. Ambul | RMN e TAC | Prest. A cicli | Medic Fisic Riabil | Chirur Ambul Pet ecc |
|-------------------------|-------------|-----------|----------------|--------------------|----------------------|
| fino a 36151,98 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| 36.151,99/70.000 | € 10 | € 10 | € 10 | € 32 | € 15 |
| 70.001/100.000 | € 20 | € 24 | € 24 | € 52 | € 30 |
| oltre € 100.000 | € 30 | € 34 | € 34 | € 82 | € 40 |

Per le prestazioni di procreazione medicalmente assistita è introdotto un ticket differenziato **indipendentemente dalle fasce di reddito**.

SERVIZIO PRENOTAZIONI C.U.P.

Da lunedì a venerdì ore 7.45 / 18.30 e il sabato 7.45 / 12.30:

è possibile prenotare una prestazione sanitaria al telefono (eccetto alcuni esami specifici che richiedono precise istruzioni scritte o la consegna di materiale specifico). Per accedere al servizio di prenotazione telefonica occorre avere la prescrizione del medico curante ed il proprio tesserino sanitario. A questo punto basta chiamare i numeri: **840003003** da telefono fisso e **199175955** da cellulare.

Attualmente si può anche prenotare presso:

| | |
|-----------------------------|--|
| Poliambulatorio S.Francesco | da lun. a ven. dalle 8.30 alle 13.15 |
| Farmacia delle Sieci | da lun. a ven. 9.00-12.30 e 18.00-19.30 |
| Farmacia Molino del Piano | da lun. a ven. 8.30-12.30 e 16.00-17.00 |
| Farmacia Santa Brigida | da lun. a ven. 10.00-12.30 e 16.30-19.00 |
| Farmacia della Rufina | da lun. a ven. 10.00-12.00 e 16.00-19.00 |
| Farm. Rossi Pontassieve | da lun. a ven. dalle 9.00 alle 19.00 |
| Farmacia Rossi Pelago | da lun. a ven. 8.30-12.30 e 16.00-19.30 |
| Croce Azzurra Pontassieve | da lun. a ven. 9-13 / 15-18 sab. 9-12 |
| Figline e Incisa Valdarno | |
| Farmacia Bernardi | da lun. a ven. 8.30-12.30 e 16.00-19.30 |
| Farmacia Rosati | da lun. a ven. 9.30-12.30 e 15.30-17.30 |
| Farmacia Petrarca | da lun. a ven. 9.30-12.30 e 16.30-18.30 |
| CUP Ospedale Serristori | da lun. a ven. dalle 7.30 alle 19.30 |
| Farmavaldarno Serristori | da lun. a ven. 9.30-12.00 e 16.00-18.30 |
| Farmavaldarno Leccio | martedì 16-18 e giovedì 10-12 |
| Farmavaldarno Matassino | da lun. a ven. 8.30-11.30 e 16.00-18.00 |
| Farmacia di Cillegi | da lun. a ven. 9.30-12.30 e 16.30-18.30 |
| Farmacia Insardà Cascia | da lun. a ven. 9.00-13.00 e 16.00-20.00 |
| Farmacia Milio Reggello | da lun. a ven. 9.00-12.00 e 16.00-18.00 |
| Farmacia Pavarini Tosi | da lun. a ven. 9.00-13.00 e 17.00-18.00 |
| Farmacia Pavarini Donnini | lun. mar. e gio. 9-13 mer. e ven. 17-18 |

L'utente è pregato di contattare le strutture per verificare gli orari.

Per disdire telefonare almeno 48 ore prima della data fissata.

Le prenotazioni e le disdette si possono fare anche on line sul sito www.asf.toscana alla voce "Prenotazioni e disdette"

I prelievi ematici e la consegna campioni biologici saranno eseguiti presso la **Croce Azzurra di Pontassieve** (1° piano). Per appuntamenti telefono 055 711111 (dal lun. a ven. 7.30/19.30 - sab. 7.30/12.15) presso l'accettazione PAS. Ritiro esami da lunedì a venerdì ore 16.30/18.30 e sabato ore 10.30/12.

Punto prelievi anche alla Misericordia: Le prestazioni vengono eseguite esclusivamente su prenotazione.

Per prenotare appuntamenti, ritiro referti, consegna campioni e per informazioni telefonare al n° 055 8316868 dal lunedì al venerdì ore 10.30/12 e 15/19, il sabato ore 10.30/12; oppure prenotare direttamente sul sito internet www.misericordiapontassieve.org

Altre informazioni presso le sedi CISL

SANITA': LISTE DI ATTESA

PRIME VISITE SPECIALISTICHE

La Delibera della Giunta Regionale Toscana n° 143 del 27/02/2006 prevede che alcune **prime visite specialistiche** siano espletate nel tempo massimo di 15 giorni dalla data di prenotazione, esse sono:

- **prima visita Cardiologica; prima visita Ginecologica; prima visita Oculistica; prima visita Neurologica; prima visita Dermatologica; prima visita Ortopedica; prima visita Otorinolaringoiatrica.**

Il diritto si intende soddisfatto se l'erogazione avviene in un punto ospedaliero o privato nel territorio di competenza della ASL di residenza dell'assistito. Il rifiuto della prestazione per una diversa scelta del luogo, della data e/o del professionista da parte dell'utente, libera l'Azienda da qualsiasi onere risarcitorio.

In caso di inosservanza da parte della ASL del termine di 15 giorni, l'Azienda riconoscerà all'utente un **risarcimento economico di 25 euro**. Il personale del CUP attiverà immediatamente, ove l'utente intenda avvalersi di questa possibilità, la procedura di rimborso, certificando la mancata prenotazione della prestazione nei termini previsti, sia direttamente con il rilascio di opportuna modulistica, sia tramite l'invio postale a domicilio dell'utente nell'eventualità di prenotazione telefonica. Il risarcimento sarà erogato nel tempo massimo di sei mesi dal giorno di rilascio dell'attestato, (deve essere prestazione di primo accesso e non una visita di controllo).

PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE STRUMENTALI

La Delibera della Giunta Regionale Toscana n° 867 del 20/11/2006 prevede il diritto dell'utente di effettuare **entro il tempo massimo di 30 giorni dalla prenotazione**, una delle seguenti prestazioni diagnostiche-strumentali:

- **radiografie; radiografie con mezzo di contrasto; ecografie; altre prestazioni comprese nell'allegato 1 della delibera.**

L'utente ha diritto ad un **rimborso di 25 euro** se il tempo di attesa supera i 30 giorni. Le condizioni per il rimborso sono le stesse sopra riportate per la prima visita specialistica.

INTERVENTI CHIRURGICI

La Delibera della Giunta Regionale Toscana n° 638 del 20/07/2009 prevede il diritto dell'utente di effettuare, **entro il tempo massimo di 3 mesi dalla prenotazione, qualsiasi trattamento chirurgico Ambulatoriale ed Ospedaliero**

Per gli assistiti toscani sarà previsto un unico Registro di prenotazione degli interventi chirurgici programmabili in regime ospedaliero, al fine di assicurare un unico tempo di attesa per l'accesso alle prestazioni chirurgiche, indipendentemente dalla scelta per il regime ordinario (gratuito) o libero professionale (intramoenia) a pagamento per essere operato da un professionista di sua scelta.

Ove tale termine di 3 mesi non debba essere rispettato, l'Azienda dovrà corrispondere al paziente un contributo pari al costo della prestazione, se successivamente effettuata presso strutture private non convenzionate, come previsto nel "Nomenclatore regionale tariffario". Per informazioni numero verde 800556060 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15.

NUOVE RICETTE MEDICHE ELETTRONICHE

E' opportuno verificare subito e annualmente che il codice della propria fascia economica sia presente e che sia corretto, tale codice non sarà presente se la fascia è superiore a 100.000 euro. Se il codice è sbagliato o non appare, si dovrà fare un'autocertificazione a validità annuale per evitare di pagare un ticket importo errato. **Se nessun codice è presente si è tenuti al pagamento del ticket di importo massimo.**

E' possibile verificare ed eventualmente autocertificare la propria fascia economica con la Carta Sanitaria Elettronica attivata direttamente online, oppure ai Totem "Punto Si". In ogni caso è possibile recarsi agli sportelli dell'Azienda Usl di assistenza.

La banca dati si compone delle ultime dichiarazioni dei redditi in possesso dell'Agenzia delle Entrate. **Il sistema rileva il dato economico più favorevole tra reddito familiare fiscale e ISEE se presenti entrambi.** Le attestazioni e le autocertificazioni relative al reddito familiare fiscale hanno validità fino al 31 marzo dell'anno successivo salvo proroga della Regione Toscana.

CONTRIBUTI PER GRAVISSIMA DISABILITA'

Spetta ai residenti nei Comuni della Zona Fiorentina Sud-Est, al momento fino al Settembre 2017. Prevede un contributo da 700 a 1000 € mensili per le persone con **disabilità gravissima**, per l'assunzione di un'assistente personale. **Requisiti:**

- 1) essere residenti nella zona fiorentina Sud Est che comprende tutti i nostri Comuni,
- 2) attestazione di handicap con gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1192);
- 3) ISEE per prestazioni agevolate socio sanitarie fino a € 60.000;
- 4) disabilità gravissima con dipendenza vitale e necessità di monitoraggio nelle 24 ore.

Presentata la domanda, sarà accertato il livello di complessità assistenziale media o alta (700-1000 euro). Le richieste presentate su appositi moduli, dovranno essere corredate da: certificazione di handicap grave, mod. ISEE per prestazioni socio sanitarie, fotocopia di documento valido.

Per informazioni PUA Sud Est tel. 055.6936405, 055.6936584. Per fare la domanda occorre recarsi presso gli sportelli di **PUNTO INSIEME**, muniti dell'ISEE, a cui potranno rivolgersi le persone anziane non autosufficienti ed i loro familiari.

Il servizio di riferimento per i cittadini residenti è il seguente:

Per i comuni di **PELAGO, PONTASSIEVE** e **RUFINA**, si trova a Pontassieve in piazza Vittorio Emanuele II°, n. 14 presso UniSAS Unione dei Comuni Area Sociale - tel. 055 8360340 lunedì e mercoledì ore 9/13, martedì e giovedì ore 15/17.30.

A **DICOMANO**: in piazza della Repubblica, 1 - Sportello Sociale tel. 055 8385435 il giovedì ore 10.30 / 12.30 e 15 / 17.

A **LONDA**: in piazza Umberto 1° - tel. 348 4398864

A **SAN GODENZO**: piazza del Municipio, 1 - tel. 348 4398864. Per contatti con Assistente Sociale telefono 055 8360295 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Altre informazioni presso le sedi CISL

Assistenza Sociale nella Valdisieve (Valdarno F.no vedi opuscolo Pensionati)

Nel momento in cui un anziano o la sua famiglia si rendono conto di avere delle difficoltà nella gestione della vita quotidiana, hanno la possibilità di rivolgersi al servizio pubblico di Assistenza Sociale. L'anziano od uno dei suoi familiari, possono telefonare e prendere un appuntamento con l'Assistente Sociale.

Per contatti da lunedì a venerdì 9/13 telefono 055 8360295.

DICOMANO - Piazza della Repubblica, 1 - giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 17 - telefono 055 8385435.

LONDA Piazza Umberto 1°, telefono 348 4398864.

SAN GODENZO Piazza Municipio, 1 telefono 348 4398864.

PONTASSIEVE, RUFINA e PELAGO, Piazza Vittorio Emanuele II, 14 presso UniSAS. (Unione dei Comuni - Area Sociale). Telefono 055 8360340.

Assistenza Sociale lunedì e mercoledì 9/13, martedì e giovedì 15/17.30 telefono 055 8360340 e 055 8360295.

Famiglie e Minori Rufina, Montebonello, Accone, Distretto ASL Rufina, Via F. Bonanni 5: Per appuntamento telefono 055 6939470.

Famiglie e Minori Pelago, lun. 10/12. Tel. 055 8360295, 8360363.

Handicap adulti e minori: mercoledì ore 8,30-9,30. Tel. 055 8360307

Minori Frazioni Sieci, Molino del Piano, S. Brigida, Doccia: lunedì ore 9-11, Tel. 055 8360295, martedì Distretto ASL di Pontassieve

➤ **AIUTO ECONOMICO** UniSAS Pontassieve telefono 055 8360340
Consiste nell'erogazione di una quota una tantum o mensile per sostenere le spese, per situazione economica non adeguata.

➤ **ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA** telefono 055 8360340
L'assistenza è rivolta agli anziani di oltre 65 anni che vivono soli e che hanno necessità di interventi per pulizia dell'ambiente, della persona e aiuto nella gestione domestica.

➤ **ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA** telefono 055 8360340
Viene attivata quando l'anziano ha già una persona che gli fornisce assistenza, ma non è in grado di coprire da solo l'intero ammontare della retribuzione per questa persona.

➤ **ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA**
Viene organizzata se ci sono problemi sia sociali che sanitari, l'intervento coinvolge infermieri e assistenti domiciliari per venire incontro alle esigenze globali dell'anziano.

➤ **ACCESSO AI CENTRI DIURNI**
E' possibile chiedere l'inserimento dell'anziano in un centro diurno, perché possa frequentare per uno o più giorni alla settimana un luogo dove poter socializzare, fare attività e avere sostegno nelle azioni quotidiane. Serve anche come sostegno alla famiglia che si trova in difficoltà nel prestare un'assistenza continuativa all'anziano.

➤ **PASTI A DOMICILIO**
Si tratta di un servizio che prevede la consegna a domicilio di pasti caldi o precotti, ad anziani che ne abbiano bisogno. Bisogna fare domanda al Servizio Sociale con cui verrà concordata la frequenza del servizio. Potrà essere richiesta la dichiarazione ISEE.

LA CASA DI ABITAZIONE

Oltre a quelle che seguono e che riguardano la casa di abitazione, ulteriori informazioni possono trovarsi presso il sindacato CISL: **SICET Sindacato Inquilini Casa E Territorio** (Assistenza contrattuale e legale per la casa) Via Carlo Del Prete, 135 Firenze Tel. 055 3269046.

Gli affitti si possono pagare in contanti se inferiori a mille euro.

□ **CONTRIBUTO PER L'AFFITTO**

La richiesta di un contributo per l'affitto viene fatta tramite un bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione. Il bando in genere è annuale e prevede il possesso della residenza nel comune e un limite di reddito. Possono essere previsti punteggi aggiuntivi per anziani, per famiglie numerose o con disabili.

□ **AFFITTI CONCORDATI**

Particolari contratti di affitto, in base ai quali il canone di affitto ed altre condizioni contrattuali, non vengono stabiliti tra proprietario ed affittuario, ma tra organizzazioni dei proprietari e degli inquilini in accordo con le Istituzioni interessate. Gli affittuari hanno canoni di affitto inferiori a quelli di mercato, mentre i proprietari hanno agevolazioni fiscali.

□ **CASE POPOLARI**

Per avere informazioni sui bandi e sulle modalità di accesso alle graduatorie per le case popolari, ci si può rivolgere presso gli Uffici del proprio Comune. Ulteriori informazioni possono trovarsi presso: SICET Sindacato Inquilini Casa E Territorio- Via Carlo Del Prete, 135 Firenze Tel. 055 3269046.

□ **NUDA PROPRIETA'** (Il Nudo Proprietario dell'immobile è "completamente estraneo al prelievo fiscale", vedi circolare 118/E del 7 giugno 2000 del Ministero delle Finanze)

Vendere la nuda proprietà e mantenere l'usufrutto, significa poter godere e utilizzare la propria casa fino alla propria morte.

In sostanza vendere la nuda proprietà della propria casa permette di continuare a viverci fino a quando si vuole: l'anziano da proprietario diventa usufruttuario. Il nuovo proprietario ha il vantaggio di comprare una casa ad un prezzo più basso, ma di poterla usare solo quando la persona anziana che ci vive non ci sarà più. Il vantaggio per chi vende la "nuda proprietà" è quello di disporre di una liquidità subito, senza perdere il diritto di viverci per il resto della vita. L'IMU, le spese di manutenzione ordinaria e condominio sono a carico dell'usufruttuario.

(Vedere anche Prestito vitalizio alla scheda n° 33).

□ **SFRATTO**

Lo sfratto è l'atto giuridico con il quale il proprietario di un immobile fa valere il suo diritto al rilascio dello stesso da parte dell'affittuario. Lo sfratto può essere intimato sia in caso di scadenza del contratto d'affitto sia in caso di morosità (mancato pagamento della pigione). Allo sfratto si può fare opposizione oppure chiedere una proroga.

□ **BARRIERE ARCHITETTONICHE**

La legge 13/89 modificata con legge 62/89, prevede che possano essere concessi contributi a fondo perduto per la realizzazione di varie tipologie di opere, direttamente finalizzate al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

E' prevista anche la possibilità di detrazione sull'IRPEF del reddito imponibile, per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

□ **USUCAPIONE**

Gli articoli del Codice Civile dal 1158 al 1167 trattano in particolare dell'Usucapione. La proprietà dei beni immobili (terreni e fabbricati) si acquista in virtù del possesso continuato per 20 anni. Mentre la proprietà dei beni mobili (auto, moto, barche, aerei, ecc.) si acquisisce dopo 10 anni di possesso continuato. Per fare in modo che non scatti il diritto di usucapione previsto dal Codice Civile, è sufficiente che nell'ambito dei limiti su indicati (20 o 10 anni), il proprietario stipuli con chi usa il bene un contratto di affitto regolarmente registrato (anche dal costo simbolico: esempio 1 euro all'anno).

Ulteriori informazioni presso le strutture CISL.

Nuova attestazione ISEE

Dal 1° gennaio 2015 è in funzione il nuovo ISEE che serve a valutare la **situazione economica dei nuclei familiari** per l'accesso a prestazioni sociali e sociosanitarie.

La riforma prevede le seguenti novità:

- Inclusione di somme anche fiscalmente esenti, con esclusione delle indennità di accompagnamento, delle pensioni di invalidità, delle indennità di frequenza e delle indennità di comunicazione (circolare INPS 137/2016);
- Maggiore valorizzazione della componente patrimoniale;
- Specifiche attenzioni alle famiglie numerose e con disabili;
- Indicatori diversi a seconda della prestazione richiesta;
- Rafforzamento del sistema dei controlli.

I conti correnti e depositi verranno valutati sulla **giacenza media dell'ultimo anno** e non sul saldo al 31 dicembre.

Nel reddito complessivo saranno compresi anche: assegni al nucleo familiare, pensioni di invalidità, assegno sociale, indennità di accompagnamento, ecc.

L'ISEE fa riferimento al reddito dell'ultima dichiarazione che si riferisce ai redditi dell'anno precedente (2 anni prima).

In caso di variazione superiore al 25% è introdotta la possibilità di calcolare un nuovo ISEE corrente.

Viene data la possibilità di considerare nel nucleo familiare del beneficiario esclusivamente il coniuge e i figli, escludendo altri eventuali componenti la famiglia anagrafica. Il disabile adulto che visse con i propri genitori potrebbe fare nucleo a sé.

Ai fini dell'accesso a prestazioni per i bambini viene stabilito che il **genitore non convivente** nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, **fa parte del nucleo familiare del figlio**, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo (genitore coniugato o con altri figli con persona diversa, legale separazione, morte, irreperibilità, ecc).

IL CITTADINO RICHIEDENTE dovrà compilare la **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)**, che contiene informazioni in parte auto dichiarate e in parte acquisite dall'Agenzia delle Entrate e dell'INPS.

La DSU si può presentare: direttamente all'Ente che fornisce la prestazione agevolata, al Comune, ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF), alla sede INPS del territorio, oppure in via telematica direttamente all'INPS sul sito www.inps.it

La DSU ha validità fino al 15 gennaio dell'anno successivo.

Esistono tre tipi di DSU: mini, integrale e corrente.

L'attestazione ISEE è resa disponibile dall'INPS entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU.

Non vi è più un solo ISEE standard o ordinario, valido per tutte le prestazioni, ma altre 5 tipologie di ISEE in situazioni specifiche, diverse in ragione della prestazione che si andrà a richiedere: università, sociosanitario, residenze assistenziali, genitori non coniugati e non conviventi, e corrente.

L'elenco dei documenti necessari alla compilazione della DSU è reperibile presso le sedi CAF CISL oppure sul sito della CISL Sistema Servizi: www.cssf.it alla voce "i nostri servizi".

PER PRENOTARE on-line i servizi erogati dal CAF CISL vai sul sito <http://prenotazioni.cisl.it/online> - oppure chiama il numero verde gratuito **800 800 730** da telefono fisso, o il numero **055 326901**. Nella Valdisieve si può prenotare presso la sede FNP CISL di Pontassieve in via Cervi, 40 dal lunedì al venerdì ore 9/12 e 15/18, o telefonare al numero **055 8368209**. Il servizio è completamente gratuito.

Si ricorda che tutte le ISEE compilate nel 2017 hanno cessato la propria validità il 15.01.2018 eccetto quelle per il TPL trasporto

regionale della Regione Toscana, che avranno validità fino al 31.03.2018. Inoltre i Comuni della Zona, per quanto riguarda la tariffe comunali calcolate su base ISEE (quali mensa, retta asilo nido, trasporto scolastico, spazio gioco, centro bambini famiglia), ricordano che le certificazioni presentate nel 2017 saranno valide fino a giugno 2018. In ogni caso chiunque può, se ritiene opportuno farlo, presentare nuova documentazione ISEE.

TASI - IMU - TARI

TASI Abitazione principale: E' stata eliminata la TASI sull'abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat. A1, A8 e A9).

IMU è dovuta per gli altri fabbricati (2^a case, negozi, capannoni, ecc).

IMU su immobili concessi in comodato gratuito ad un parente di primo grado in linea retta che la usa come abitazione principale: Comporta una riduzione del 50% della base imponibile, alle seguenti condizioni: vale per i proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. Inoltre occorre che l'immobile (o i due immobili) siano nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale.

IMU Terreni agricoli -esenzione per i terreni nei comuni classificati montani o parzialmente montani (Rufina, Pontassieve, Pelago, Londa, San Godenzo, Dicomano). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali con iscrizione alla previdenza agricola.

Immobili locati a canone concordato. Le aliquote IMU e TASI stabilite dal Comune sono ridotte al 75% per gli immobili locati a canone concordato. Le aliquote TASI e IMU sono aumentabili dai comuni fino allo 0,8 per mille in più. Ogni Comune delibera le proprie. **Le scadenze della TASI e dell'IMU sono il 16 giugno (1^a rata o saldo) e 16 dicembre (2^a rata).**

La TARI (tassa sui rifiuti) avrà scadenze diversificate per Comune.

CALDAIE: Novità sui Controlli

Le operazioni di manutenzione ordinaria devono essere eseguite da ditte abilitate con la periodicità contenuta nelle istruzioni tecniche fornite dalla ditta che ha installato l'impianto. In pratica, per sapere quando va effettuata la revisione bisogna leggere le istruzioni d'uso dell'impianto che abbiamo in casa. In base alla tipologia di impianto e alla sua potenza, **i controlli andranno fatti ogni anno o ogni 2 anni**. Il discorso cambia per il **controllo dell'efficienza energetica**, il classico controllo dei fumi della caldaia e del rendimento di combustione. Il controllo dell'efficienza energetica va fatto **ogni 2 anni sugli impianti a combustibile liquido o solido con potenza inferiore a 100kw**. Per gli impianti a gas metano o gpl, sempre di potenza inferiore a 100kw, **il controllo deve essere biennale se l'impianto ha più di 8 anni o se è collocato in locali adibiti alla permanenza delle persone, ovvero in tutti i locali chiusi, interni o esterni all'abitazione**. Per le altre caldaie esterne il controllo è quadriennale.

Ulteriori informazioni presso le sedi CISL

ISEE e tariffe agevolate

Le famiglie hanno a disposizione delle opportunità per migliorare il loro bilancio familiare, **presentando la attestazione I.S.E.E.** (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del proprio nucleo familiare.

Si possono ottenere riduzioni sulle seguenti prestazioni:

Telefono. 50% di sconto su abbonamento "B" per percettori di invalidità civile o di pensione sociale o per ultra75enni, con reddito annuo ISEE non superiore a 6.713,94 euro. E' prevista l'esenzione totale per i sordomuti con dispositivo telefonico DTS.

Acqua potabile. Possono ottenere tariffe agevolate per il pagamento dell'acqua potabile, i nuclei familiari che abbiano un indicatore ISEE fino a 10.935,57 euro (anno 2017). Possono ottenere i benefici anche i nuclei con 5 componenti, o per persona con particolari condizioni mediche, con indicatore ISEE fino a 13.640,92 euro (2017). Domande entro il 30 aprile di ogni anno.

Elettricità. Potranno accedere al bonus sociale tutti i nuclei familiari con ISEE fino a 8.107,50 euro. Si ricorda che il bonus è cumulabile con quello del gas.

Gas. Possono accedere al bonus per la fornitura di gas nell'abitazione di residenza, i clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a 8.107,50 euro, nonché le famiglie numerose (con 4 o più figli a carico) con ISEE non superiore a € 20.000.

Servizi socio-sanitari domiciliari, diurni e residenziali.

Riduzione delle tasse universitarie.

Asili nido e altri servizi educativi per l'infanzia.

Bonus bebè euro 80 o 160 in base all'ISEE.

Mense scolastiche, libri scolastici, borse di studio.

Trasporti della Regione Toscana a prezzi più bassi.

Contributi per famiglie con minori disabili.

Reddito di Inclusione (REI) in condizioni economiche disagiate.

Contributo per gravissima disabilità.

Prestito sociale fino a 3.000 euro.

Contributi per i non autosufficienti. La legge 66/2008 della Regione Toscana ha istituito un fondo per la non autosufficienza.

Ticket aggiuntivo proporzionato all'indicatore ISEE del nucleo familiare. Chi ne è sprovvisto dovrà pagare la quota più alta (DGRT 753/2012).

Carta Acquisti (Social Card). E' una normale carta di pagamento per un valore di 480 euro annuali prevista dal DL 112/2008.

Contributi conto affitto. La concessione dei contributi sarà effettuata a domanda, sulla base di apposita graduatoria.

Nettezza urbana. Sono previste riduzioni e agevolazioni per ragioni di carattere economico e sociale e in base al reddito.

Trasporti urbani ed extraurbani su gomma (L.R. 100/98). Rilascio di tessera per biglietti o abbonamenti a riduzione, per invalidi civili e del lavoro, per disabili e per i cittadini di età superiore a 65 anni con determinate condizioni di reddito.

Assegno di maternità a carico dei comuni. Il genitore che non ha mai lavorato od è disoccupato da molto tempo ed ha un reddito familiare ISEE non superiore a € 16.954,95 (anno 2017), ha diritto a uno o più assegni di maternità (nel 2017 Euro 338,89 per 5 mensilità, per un totale di € 1.694,45). La domanda va presentata al Comune di residenza e l'assegno sarà pagato dall'INPS.

Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori. Per i cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, i cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché i familiari

non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, con reddito familiare ISEE fino a 8.555,99 euro (anno 2017) con almeno 3 figli minori, hanno diritto ad un assegno familiare integrativo mensile (nel 2017 mensile Euro 141,30).

E' stato disposto un incremento dell'assegno per i nuclei familiari con 4 figli e con valore ISEE non superiore a € 8.500 annue, pari a € 50. Occorre essere residenti in Toscana da almeno 24 mesi e sarà versato automaticamente da INPS quando il 4° figlio sia già presente nella precedente DSU.

La prestazione viene concessa dal comune di residenza e pagata ogni semestre dall'INPS.

Altre informazioni presso il CAF CISL di Pontassieve via Londra, 4 - tel. 055 8313007. Prenotazioni tel. 055 8368209.

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Tutti i documenti inerenti la dichiarazione dei redditi e la stessa, devono essere conservati fino al termine del quinto anno successivo alla dichiarazione. Qualora non specificato dalla legge, si applica il termine ordinario di prescrizione di 10 anni. Vi sono documenti che è bene conservare per sempre come: sentenze di separazione, divorzio, atti notarili, documentazione sanitaria, buste paga, contratti di lavoro e così via. Ecco alcuni esempi:

| descrizione | tempo di conservazione |
|--|------------------------|
| Pagamento degli alberghi | 6 mesi |
| Quietanze di assicurazione | 1 anno |
| Ricevute di iscrizione a scuole e palestre | 1 anno |
| Cambiali e fatture di professionisti | 3 anni |
| Pagamento del bollo dell'auto | 3 anni |
| IMU e TASI e spese condominiali | 5 anni |
| Polizze vita utilizzate ai fini fiscali | 5 anni |
| Ricevute per contravvenzioni stradali | 5 anni |
| Ricevute per pagamento canoni di affitto | 5 anni |
| Pagamenti acqua, luce, gas, telefono | 5 anni |
| Pagamenti rateali e mutui | 5 anni |
| Estratti conto bancari | 10 anni |
| Ricevute canone TV e bollette cellulare | 10 anni |
| Tasse pagate per nettezza urbana TARI | 10 anni |
| Ristrutturazioni edilizie e detrazioni annue | 15 anni |
| Scontrini fiscali | durata della garanzia |
| Atti notarili (rogiti ecc.) | per sempre |

PUNTI DI ASCOLTO ANTIVIOLENZA

Le donne residenti nei comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo (territorio della Lega FNP CISL della Valdisieve) e di altri comuni delle aree del Chianti e del Valdarno, che si trovano a vivere una **situazione di violenza fisica, psicologica, economica, sessuale e stalking** possono telefonare direttamente al **numero gratuito 1522 (24 ore su 24)** oppure alla Associazione Artemisia. La richiesta di aiuto può essere fatta anche dai familiari, dai conoscenti e dagli operatori delle istituzioni e dei servizi pubblici.

Associazione Artemisia telefono 055 602311 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 www.artemisiacentroantiviolenza.it

Ulteriori informazioni presso le sedi CISL

ANZIANI SICURI

In Italia si verificano molti incidenti domestici che colpiscono in particolare le persone anziane, i disabili, i bambini e le casalinghe. Fra le cause più frequenti ci sono le cadute, gli incendi e le ustioni.

Rischio cadute: le cadute rappresentano una causa importante di traumatismo, in particolare per la frattura del femore.

Ogni anno un anziano su tre dopo i settanta anni è coinvolto in una caduta domestica.

Per prevenirle e limitare il rischio di osteoporosi, occorre mantenere un'attività fisica regolare e una dieta equilibrata.

Evitare di salire su sedie e sgabelli, utilizzare tappeti e scendiletto antiscivolo. Inoltre si consigliano locali a misura di anziano e cioè:

- ambienti della casa ben illuminati;
- maniglie e corrimano nelle scale e nei bagni;
- calzature comode con soles antiscivolo.

Altri consigli per evitare i **rischi incendi o ustioni** sono:

- non utilizzare alcool per accendere il fuoco;
- non schermare le lampadine con carta o tessuti;
- deve essere previsto l'interruttore differenziale (salvavita);
- realizzazione dell'impianto di messa a terra se mancante;
- non utilizzare elettrodomestici con mani bagnate;
- non collegare più elettrodomestici con prese volanti multiple.

ALIMENTAZIONE NELLA TERZA ETA'

Sappiamo che non è facile modificare le abitudini e le convinzioni delle persone anziane, specialmente sul piano alimentare, ma riteniamo utile sottolineare alcuni **consigli alimentari**:

1. Ricordiamo che i pasti leggeri e frequenti sono più digeribili.
2. E' necessario alimentarsi in modo vario e completo. Non rinunciare a carne, frutta e ortaggi, ma ricorrere se necessario a tritati, grattugiati, frullati, passati e puree.
3. Bere frequentemente acqua nella giornata anche senza sete.
4. Non eccedere nell'aggiunta di sale nelle pietanze.
5. Ridurre il consumo di grassi e preferire l'olio crudo d'oliva.
6. Moderare il consumo di alcool ed evitare i superalcolici.
7. Prestare particolare attenzione all'apporto di calcio per limitare il rischio di fragilità ossea ed osteoporosi.
8. Lavare sempre le mani prima di manipolare gli alimenti.
9. Utilizzando gli avanzi, riscaldarli quanto basta perché al loro interno la temperatura salga abbastanza e per un tempo sufficiente a distruggere gli eventuali germi patogeni.
10. Quando una confezione è stata aperta va consumata nel più breve tempo possibile, anche se è tenuta in frigorifero.
11. Scongela gli alimenti direttamente in cottura o in forno a microonde, se non è possibile lasciarli per un po' in frigorifero.
12. Evitare il contatto fra alimenti crudi e cotti nel frigorifero.
13. Astenersi dal consumo di alimenti crudi di origine animale.

14. Non assaggiare alimenti che all'apertura della scatola o del barattolo presentino: muffe, bollicine e odori anormali.
15. Attenzione alle conserve fatte in casa per il rischio del botulino la cui tossina è mortale. Occorrono rigorose norme igieniche.
16. Mantenersi attivi anche con un po' di esercizio fisico.

ANZIANI: attenzione ai truffatori

Ascoltando la radio e la televisione o leggendo i giornali, abbiamo purtroppo la conferma che crescono i crimini ai danni dei cittadini più anziani. Nonostante l'allarme, è difficile sfuggire ai raggiri sempre più raffinati fatti dai malfattori.

Anche noi Pensionati FNP CISL della Valdisieve, ci uniamo agli altri nei consigli per gli anziani:

1. Non aprite la porta a sconosciuti, anche se vestono qualsiasi uniforme, telefonate al 112.
2. Verificate con una telefonata, per quale motivo sono mandati gli operai che suonano al vostro campanello.
3. Ricordate che nessun Ente manda i dipendenti per riscuotere le bollette a casa (Enel, Telecom, ecc.)
4. Non fermatevi per strada a trattare con chi vi offre facili guadagni o prezzi molto scontati.
5. Se fate prelievi o versamenti sostanziosi in banca o all'ufficio postale, fatevi accompagnare.
6. Se vi sentite osservati o seguiti, fermatevi in banca o all'ufficio postale e segnalate il fatto prima di uscire.
7. Nei tragitti di andata e ritorno da banche e uffici postali, se avete molti soldi in tasca, non fermatevi a parlare con sconosciuti lungo il percorso. E' consigliabile tenere la borsa o il borsello dal lato opposto al passaggio dei veicoli.
8. Ricordatevi che nessun cassiere di banca o impiegato postale vi correrà mai dietro per segnalarvi un errore nel versamento o nel prelievo appena fatto.
9. Non usate il Bancomat se vi sentite osservati o se notate qualcosa di strano nelle apparecchiature.
10. Se avete bisogno rivolgetevi alle forze dell'ordine tel. 112.
11. Se uscendo di casa notate alcuni simboli nei pressi del portone del palazzo o vicino ai campanelli, vi sono due spiegazioni: si tratta di semplici murali o graffiti urbani, oppure qualche malintenzionato ha lasciato indicazioni precise con i simboli, per poter compiere un successivo furto nell'abitazione. In questo caso è bene avvisare le forze dell'ordine e successivamente, se indicato dall'operatore di Polizia intervenuto sul posto, rimuovere i simboli.
12. Proteggete il vostro computer con un buon antivirus.
13. Non lasciatevi intimorire da richieste di pagamento infondate, telefonate al 112.
14. Non mettere mai la firma su moduli senza leggere il contenuto.

DIRITTO DI RECESSO

In caso di accettazione di contratto fuori dagli esercizi commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza bisogno di specificarne il motivo, **entro 14 giorni, tramite l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno** presso la sede della controparte.

Ulteriori informazioni presso le sedi CISL.

INIZIATIVE ANTEAS

A Pontassieve proseguono con successo le iniziative della Sezione ANTEAS. Per chi volesse aderire alle iniziative può rivolgersi alla sede della Sezione Anteas in via Cervi n° 40 tel./fax 055 8368209.

Attualmente le iniziative della Sezione sono le seguenti:

- ❑ **Visite guidate ai Musei Fiorentini, alle Chiese, ai Chiostrri, ai Palazzi, alle Ville Medicee e ai giardini di Firenze.**

Proseguono con successo le visite a Firenze e dintorni con la partecipazione di un consistente numero di cittadini di Pontassieve e dintorni che amano la cultura.

Per il 1° semestre dell'anno 2018 le gite programmate sono:

- Gennaio 2018 - Galleria dell'Accademia;
- Febbraio 2018 - Opificio delle Pietre dure;
- Marzo 2018 - Museo Ferragamo;
- Aprile 2018 - Museo di Santa Croce;
- Maggio 2018 - Giardini di Firenze;

Eventuali altre visite verranno pubblicizzate con largo anticipo. Ulteriori informazioni presso la sede Anteas in via Cervi n° 40 o telefonare al n° 055 8368 209, lunedì e martedì ore 9 / 12.

- ❑ **Vigilanza Ambientale presso i plessi scolastici, i giardini e i parchi pubblici attrezzati.**

La nostra partecipazione prevede l'intervento dei volontari della Sezione Anteas per le seguenti attività di vigilanza nella zona Nord di Pontassieve, a Molino del Piano e a Pelago:

- presso i plessi scolastici, negli itinerari utilizzati dagli alunni nelle ore di entrata ed uscita dalle scuole;
- presso i giardini e i parchi pubblici, attrezzati e non, e negli spazi urbani di particolare interesse.

- ❑ **Taxi Sociale Anteas.**

Con l'assegnazione dell'auto alla sezione Anteas di Pontassieve (Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà) ha avuto inizio il **servizio gratuito di trasporto** per gli iscritti e i cittadini.

Il servizio punta sul mutuo aiuto e sulla generosità dei pensionati volontari che sono disponibili a donare il loro tempo al servizio di altri anziani per:

- Accompagnamento ad esami clinici o visite sanitarie;
- Accompagnamento a fare la spesa o per acquisto farmaci;
- Disbrigo pratiche amministrative e ritiro risultati esami clinici;

Per le richieste rivolgersi alla sede dell'Anteas in via Cervi, 40 a Pontassieve, oppure tel./fax 055 8368 209.

- ❑ **Segretariato Sociale.**

Il servizio serve per fornire agli iscritti e ai loro familiari un supporto completo sui diritti sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari. Il recapito è presso la sede CISL di via Londra n° 4 e in via Cervi n° 40 a Pontassieve nei giorni **dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.**

E' un servizio gratuito alla persona e alla famiglia per l'informazione e la consulenza sociale.

- ❑ **Museo di Arte Sacra a Pelago.**

E' stata stipulata una convenzione fra il comune di Pelago e la Sezione Anteas al fine di realizzare l'apertura del Museo di Arte Sacra presso la Chiesa di San Clemente in Pelago. In via sperimentale si è stabilita l'apertura con ingresso gratuito, nei giorni di giovedì e sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (apertura per i gruppi su prenotazione e guida).

CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD)

Si ricorda che ai sensi dell'art. 81 comma 32 del DL 112/2008, per i cittadini italiani e gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, è prevista la **Carta Acquisti (cosiddetta Social Card)**. E' una normale carta di pagamento elettronico, utilizzabile negli esercizi convenzionati e per pagare luce e gas alla posta. La carta vale 40 euro al mese e sarà ricaricata ogni 2 mesi, a cui possono aggiungersi 25 euro per gli acquisti di latte artificiale e pannolini per i minori di tre anni. Presso le farmacie e i negozi che aderiscono all'iniziativa è previsto uno sconto del 5% per gli acquisti effettuati esclusivamente con la carta acquisti.

Nel **2017** occorrevano i seguenti requisiti:

- Cittadino/a italiano residente in Italia;
- Età compresa tra 65 e 69 anni con redditi fino a € **6.788,61**;
- Età pari o oltre a 70 anni con reddito fino a **9.051,48** euro;
- Figli con età inferiore a tre anni e con reddito ISEE fino a **6.788,61** euro (il bonus aumenta con più figli minori di 3 anni);
- Redditi personali che non prevedono imposta;
- Proprietario di sola casa di abitazione (solo o col coniuge);
- Titolare di una sola utenza elettrica o gas (solo o col coniuge);
- Proprietario di un solo veicolo (da solo o con il coniuge);
- Con meno di 15.000 euro di risparmi in Banca o alla Posta;
- Nucleo familiare con ISEE fino a **6.788,61** euro.

Si ricorda che fra i requisiti necessari per il diritto alla Carta Acquisti, oltre al limite ISEE, è previsto il **limite di reddito personale** come indicato dal Messaggio INPS n° 26673 del 28.11.2008 che riportiamo: "A questo fine rilevano tutti i trattamenti pensionistici di qualunque tipologia, compresi quelli esenti da Irpef (come, ad esempio, rendita INAIL, invalidità civile o indennità di accompagnamento), ovvero le quote di trattamento non imponibili ai fini fiscali (come la maggiorazione sociale)".

Per ritirare la **Carta Acquisti** occorre recarsi presso un Ufficio Postale abilitato.

Tutti i titolari di Carta acquisti dovranno richiedere un **nuovo ISEE presso il CAF CISL entro marzo 2018**, al fine di non perdere la continuità della prestazione.

Ai possessori di Carta Acquisti è esteso automaticamente anche il Bonus elettrico con una riduzione sulla spesa per l'energia elettrica (Delibera ARG/elt 175/10).

Ulteriori informazioni presso le sedi CISL

BONUS DICIOTTENNI

Dal 15/09/2016 è attivo il portale www.18app.it a cui i neomaggiorenni residenti in Italia, potranno accedere per ottenere il **Bonus di € 500, da spendere per attività e prodotti culturali**. I giovani dovranno dotarsi di **credenziali SPID**, per ottenere username e password, rivolgendosi ad uno dei 5 Provider digitali (Poste, Aruba, Tim, Sielte, Infocert) Dal sito www.18app.it si scaricherà la app "18app" Usando lo Spid si accrediterà nell'App, fornendo un documento di riconoscimento, codice fiscale, indirizzo e-mail e numero telefonico. Si genera così un plafond di € 500, **attivo dal giorno di compleanno al 31/12/2018**. Esso serve per acquistare beni o l'ingresso a eventi di natura culturale, offerti dagli esercenti registrati sul sito: cinema, teatro, concerti, spettacoli di danza, musei, monumenti, parchi, zone archeologiche, libri. Gli acquisti potranno essere fatti direttamente online oppure è possibile ottenere un voucher da mostrare all'esercente o al museo.

BONUS ENERGIA ELETTRICA

Potranno accedere al bonus elettrico i clienti domestici con 1 sola fornitura elettrica nella casa di residenza, con potenza:

- fino a 3 kW, per un numero di persone residenti fino a 4;
- fino a 4,5 kW per un numero di residenti superiori a 4;
- con ISEE dell'indicatore fino a euro 8.107,50;
- con ISEE fino a euro 20.000 se con 4 e più figli a carico.
- per persone che fanno uso di apparecchi salvavita.

Il beneficio varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare. Per coloro che fanno uso di apparecchi salvavita vedi bonus per malati gravi. Le domande dovranno essere presentate ogni anno presso il proprio comune di residenza allegando l'attestazione ISEE.

I documenti per la domanda, da presentare presso il proprio comune di residenza, sono: la carta di identità, i codici fiscali di tutti i componenti della famiglia, la copia dell'attestazione ISEE in corso di validità, la fattura relativa alla fornitura di energia elettrica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg) ha approvato una delibera (n° 258/2015/R/com) che consente la rateizzazione delle bollette di luce e gas, anche dopo la scadenza.

Dal 01/01/2017 i cittadini che per l'energia elettrica usufruivano del Servizio Maggior Tutela, saranno indirizzati a scegliere un contratto di Tutela Simile della durata di 1 anno (fino al 30/06/2018), prima di passare al libero mercato.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PUBLIACQUA

La Delibera 664 del 23/12/2015 dell'Autorità Idrica Toscana ha introdotto nuove fasce in base alle tipologia di utilizzo. La più rilevante è la suddivisione dell'uso domestico tra residente e non residente per i quali sono previsti aumenti.

Possono ottenere **tariffe agevolate per il pagamento dell'acqua potabile**, i nuclei familiari che abbiano un indicatore ISEE fino a € **10.935,57 (anno 2017)**. Possono ottenere i benefici anche i nuclei con 5 componenti, o per persona con particolari condizioni mediche certificate, con indicatore ISEE fino a €

13.640,92 (anno 2017). Per la domanda utilizzare lo specifico modulo allegando l'attestazione ISEE e copia di un documento di identità. Le domande dovranno essere inviate a Publiacqua - via Villamagna 90/c - 50126 Firenze, mediante raccomandata A.R. **entro il 30 aprile 2018**. Informazioni sul sito www.publiacqua.it o al numero verde 800 238 238, oppure presso gli URP comunali e le sedi CISL.

BONUS GAS

Possono accedere al bonus per la fornitura di gas nell'abitazione di residenza, i clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a 8.107,50 euro, nonché le famiglie numerose (con 4 o più figli a carico) con ISEE non oltre a 20.000 euro.

Può richiedere l'agevolazione anche chi utilizza impianti di riscaldamento condominiali a gas naturale.

Per richiedere il bonus è prevista un'apposita modulistica presso il proprio Comune o presso un centro di assistenza fiscale CAF CISL. I moduli per le domande sono reperibili anche sui siti: www.autorita.energia.it e www.sviluppoeconomico.gov.it.

Per chi ha un contratto diretto avrà una deduzione nelle bollette. Per coloro che usufruiscono di impianti centralizzati, il bonus sarà riconosciuto attraverso un bonifico intestato al beneficiario. Il "bonus" è valido 12 mesi. Entro 2 mesi dalla scadenza, per ottenere il rinnovo, il consumatore dovrà presentare una domanda con certificazione ISEE aggiornata. Il bonus gas è cumulabile con il bonus elettrico. La domanda va presentata agli uffici URP del proprio comune.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg) ha approvato una delibera (n° 258/2015/R/com) **che consente la rateizzazione delle bollette di luce e gas, anche dopo la scadenza**. Più tempo a disposizione, quindi, e maggiori garanzie per i clienti non troppo regolari nei pagamenti. E' possibile chiedere la rateizzazione anche dopo che sono scadute. Ma c'è di più. Non caso che la fattura non venga pagata, il gestore non potrà sospendere la fornitura senza prima aver avvisato con una raccomandata. Le bollette saranno emesse entro 45 giorni dall'ultimo fatturato.

MICRO-CREDITO DI SOLIDARIETA'

Promosso dalla Società della Salute della Zona Fiorentina Sud-Est per i cittadini residenti (italiani o stranieri) nei 15 comuni dell'area fiorentina (con Londa e San Godenzo), che si trovano in difficoltà economica legata a problematiche relative alla casa per:

➤ canoni di affitto, anticipo delle mensilità dell'affitto (caparra), acquisto mobili e forniture per la casa, utenze (bollette, luce, gas, ecc.), spese per piccoli lavori di ristrutturazione della casa.

Il prestito massimo ottenibile è di euro 2.500,00 da rimborsare con rate mensili fino a 36 mesi. I residenti nei comuni di Pelago, Pontassieve, Rufina, Londa e San Godenzo possono rivolgersi a UniSAS (Unione dei Comuni Area Sociale) in piazza V. Emanuele II, 14 a Pontassieve tel. 055 8360340 il lunedì e mercoledì ore 9/13, martedì e giovedì ore 15/17.30.

Altre informazioni presso le strutture CISL



Prestazioni di lavoro occasionale

Con il DL 50/2017 sono stati introdotti due nuovi strumenti per la retribuzione delle prestazioni occasionali: il **Libretto Famiglia** e il **contratto PrestO** (circ. INPS n° 107/2017).

Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, importo per attività lavorative di durata non superiore a un'ora.

Il libretto famiglia è rivolto alle persone fisiche che non esercitano attività professionale o d'impresa.

Le prestazioni prevedono i seguenti limiti annuali:

- 5.000 euro per ciascun prestatore;
- 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- 2.500 euro per prestazioni in favore del medesimo utilizzatore.

Le attività remunerabili tramite il libretto famiglia sono:

- piccoli lavori domestici, inclusi giardinaggio e pulizia;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.

Per usufruire del libretto famiglia sia l'utilizzatore che il prestatore devono accedere e registrarsi online **tramite PIN dell'INPS**.

Contratto PrestO. Le prestazioni di lavoro occasionale sono strumenti utilizzabili da coloro che vogliono intraprendere attività lavorative sporadiche e saltuarie.

Il contratto di prestazioni occasionali è rivolto a professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni.

Sono quindi compresi, a titolo esemplificativo, tutti i datori di lavoro con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, le ONLUS, le associazioni, ecc.

I limiti economici annuali sono gli stessi del libretto famiglia.

Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale a tutti i datori di lavoro che, nel corso dell'anno civile precedente, hanno occupato mediamente più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Il compenso giornaliero del prestatore non può essere inferiore a 36 euro, pari al corrispettivo di quattro ore lavorative. Il compenso orario è liberamente fissato dalle parti ma non può mai essere inferiore a 9 euro l'ora, salvi i diversi limiti per il settore agricolo.

Le imprese del settore agricolo possono ricorrere al contratto di prestazioni occasionali impiegando esclusivamente alcune categorie di lavoratori già iscritte negli elenchi e che siano:

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- studenti con meno di 25 anni di età;
- persone disoccupate;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di REI o SIA ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Il contratto di prestazioni si attiva online **tramite PIN dell'INPS**.

SERVIZI PER L'INFANZIA

L'art. 1 della L. 11/12/2016, n. 232, ha prorogato per il 2018 il **finanziamento voucher per asili nido**.

La madre si deve munire di PIN, anche nel caso in cui la domanda di accesso al beneficio sia presentata tramite Patronato. In aderenza al principio di tracciabilità dei buoni lavoro, è stata realizzata una procedura che introduce nuove funzionalità internet per l'assegnazione dei voucher baby-sitting e per la successiva gestione, senza più ricorrere alla consegna dei buoni cartacei in sede.

Il contributo massimo mensile è di € 600.

La madre lavoratrice al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, per un **massimo di 6 mesi**, può richiedere voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, oppure ottenere un contributo per i servizi dell'infanzia, **in alternativa al congedo parentale** anche se fruito in parte (vedi circ. INPS 169/2014).

La domanda va presentata solo on-line tramite PIN dispositivo o tramite il Patronato INAS CISL. Occorre indicare quale dei due benefici si intende accedere, il numero di mesi richiesto, la rinuncia al congedo parentale e la dichiarazione ISEE.

Nel caso di più figli occorre una domanda per ciascuno.

I voucher non utilizzati potranno essere restituiti all'INPS.

ABOLIZIONE CANONE RAI

Coloro che non sono in possesso di un apparecchio televisivo devono comunicarlo annualmente all'Agenzia delle Entrate tramite dichiarazione sostitutiva o online.

Come previsto dalle leggi 244/2007 e 31/2008 è abolito il pagamento del canone RAI anche con i seguenti requisiti:

- Aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI;
- Non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge, che siano titolari di un reddito proprio;
- Possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore a **€ 8.000 annui**.

Al reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi complessivo o dal CUD occorre sommare gli interessi su depositi bancari, postali, BOT, CCT ecc. Viceversa sono esclusi dal calcolo i redditi esenti da Irpef, quello dell'abitazione principale, i trattamenti di fine rapporto e i redditi a tassazione separata.

Le richieste di esonero vanno spedite allegando copia di un documento, con raccomandata a: Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1 Sat - Sportelli Abbonamenti TV - 10121 - TORINO. In alternativa consegnarle ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Le richieste annuali vanno presentate entro il 30 aprile di ogni anno. Gli stampati sono sul sito www.agenziaentrate.it

Per coloro che non sono esenti il canone Rai scende a 90 euro l'anno e viene inserito nella bolletta elettrica.

Il pagamento avverrà in rate mensili.

Ulteriori informazioni presso gli uffici CISL



ASSUNZIONI DEI DISABILI

● BENEFICIARI (Legge n. 68 del 12.03.99)

- ⇒ Persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e portatori di handicap intellettuale, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- ⇒ invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33%;
- ⇒ non vedenti o sordomuti;
- ⇒ invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e per servizio.

● ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Sono soggetti all'obbligo i datori di lavoro pubblici e privati che abbiano almeno 15 dipendenti.

| Base di computo numero dipendenti | Quota d'obbligo per il datore di lavoro |
|--------------------------------------|---|
| da 15 a 35 | 1 lavoratore (disabile) |
| da 36 a 50 | 2 lavoratori (disabili) |
| oltre 50 | 7% (lavoratori disabili) |
| da 51 a 150 | n.1 (riserva aggiuntiva vedove, orfani, profughi) |
| oltre 150 | 1% (riserva aggiuntiva vedove, orfani, profughi) |

● ACCERTAMENTO

L'accertamento delle condizioni che danno diritto al sistema per l'inserimento lavorativo dei soli invalidi civili è effettuato dalla Commissione medica della Asl.

Ai fini della valutazione della riduzione della capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, è ritenuta sufficiente la certificazione rilasciata dall'INAIL.

● INSERIMENTO LAVORATIVO

Le persone disabili che aspirano ad un'occupazione conforme alle loro capacità lavorative, si devono iscrivere nelle liste speciali di collocamento riservate agli invalidi. *I percettori di Assegno mensile con età compresa fra i 18 e i 65 anni, con percentuale d'invalidità dal 74% al 99%, sono obbligati all'iscrizione in tali liste speciali.*

La legge 247/2007 prevede l'estensione ai disabili delle convenzioni di inserimento lavorativo con finalità formative. Le convenzioni non possono riguardare più di un disabile se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti.

● MODALITÀ DI ASSUNZIONE

Settore Pubblico: Assunzione per chiamata nominativa solo nell'ambito di convenzioni previa verifica della compatibilità dell'invalidità con le mansioni da svolgere. Nei concorsi sarà riservata la quota d'obbligo, fino ad un massimo del 50% dei posti a concorso.

Settore Privato: Assunzioni nominative da 15 a 35 dipendenti; nominative al 50% della quota d'obbligo da 36 a 50 dipendente e 60% della quota d'obbligo oltre i 50.

● AGEVOLAZIONI

Per le imprese che assumono disabili, compresa la quota d'obbligo, sono previsti sgravi contributivi e eventuali rimborsi per spese di adattamento del posto di lavoro.

Scatta il **nuovo sistema di incentivi economici** per l'assunzione dei disabili (D.lgs. 151/2015), con riduzione della capacità lavorativa di almeno il 67%. Il bonus spetta ai datori di lavoro per 36 mesi, in misura variabile fra il 35 ed il 70 % della retribuzione lorda, per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato. Il bonus è del 70 % per i lavoratori con disabilità intellettiva con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

IL PART-TIME

Lavoro a part-time significa "lavoro a tempo parziale", che risulta comunque inferiore a quello ordinario dei contratti di lavoro.

Può essere di tre tipi: orizzontale, verticale, misto.

- **ORIZZONTALE:** lavoro svolto per tutti i giorni della settimana ad orario ridotto.
- **VERTICALE:** lavoro svolto per alcuni giorni della settimana ad orario ridotto o normale.
- **MISTO:** lavoro svolto con una combinazione delle due modalità sopra indicate.

Il contratto part-time va stipulato possibilmente in forma scritta, precisando la durata della prestazione lavorativa, nonché la collocazione temporale dell'orario di lavoro a tempo parziale.

Il lavoratore part-time deve beneficiare degli stessi diritti del lavoratore a tempo pieno, in relazione a: retribuzione oraria e diritti sindacali; numero di giorni annuali per ferie; astensioni per maternità e paternità; applicazione delle norme su salute e sicurezza. Deve inoltre beneficiare in modo riproporzionato: della retribuzione feriale; dei trattamenti economici per malattia e infortunio.

Ai lavoratori a tempo parziale spetta l'Assegno per il Nucleo Familiare, purché abbiano lavorato per almeno 24 ore settimanali, anche se presso più datori di lavoro, e rientrino nei limiti di reddito previsti dalla legge: per l'anno **2018** i limiti minimi di retribuzione (provvisori) sono di € **202,97** settimanali e di € **10.554,44** annuali.

La Legge 247/2007 prevede che in caso di patologie oncologiche riguardanti il lavoratore, il coniuge, i figli, i genitori, un convivente invalido (100%), si può chiedere la trasformazione in tempo parziale, salvo la riconversione a tempo pieno su richiesta.

La Circolare INPS n. 90 del 26/5/2016 ha dato indicazioni per richiedere il **part-time agevolato, in prossimità della pensione di vecchiaia**. La facoltà è riconosciuta ai lavoratori del settore privato, anche agricolo, con contratto a tempo pieno e indeterminato, iscritti all'A.G.O. o alle forme sostitutive o esclusive della stessa. Al momento della domanda, il **lavoratore deve essere in possesso del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia e maturarla entro il 31/12/2018**. E' necessaria la certificazione INPS dei requisiti previdenziali, l'accordo col datore di Lavoro e l'autorizzazione della Direzione Territoriale del lavoro. Il lavoratore può concordare col datore di lavoro la riduzione dell'orario di lavoro tra il 40 ed il 60 %, per un periodo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Il lavoratore così beneficerà del riconoscimento della contribuzione figurativa, a carico dello Stato, commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata (nei limiti delle risorse stabilite dalla Legge). Inoltre il dipendente riceverà dal datore di lavoro una somma pari alla contribuzione previdenziale, commisurata alla prestazione lavorativa non effettuata.

PERIODO DI PREAVVISO

La **parte che recede un rapporto di lavoro**, Datore o Dipendente, deve **comunicare con un certo preavviso** l'intenzione di cessare tale rapporto, per dare alla controparte la possibilità di organizzare le conseguenze di tale evento. In caso di mancato preavviso, la parte recedente deve corrispondere una somma a titolo di indennizzo del danno provocato. La durata del periodo di preavviso è regolata dai contratti collettivi

Ulteriori informazioni presso le sedi CISL.

PROCEDURE PER OTTENERE LE PRESTAZIONI EROGATE DALL'INAIL

Adempimenti del lavoratore e del datore di lavoro

□ In caso di INFORTUNIO

Lavoratore: informa immediatamente il datore di lavoro e presenta il certificato medico;

Datore di lavoro: presenta denuncia all'INAIL entro due giorni, qualora la prognosi sia superiore a 3 giorni.

□ In caso di MALATTIA PROFESSIONALE

Lavoratore: denuncia la malattia al datore di lavoro entro 15 giorni;

Datore di lavoro: presenta la denuncia all'INAIL entro cinque giorni.

L'INAIL ha stabilito che la denuncia di infortunio sul lavoro e di malattia professionale deve essere effettuata presso la sede INAIL nel cui **ambito territoriale rientra il domicilio dell'assicurato**.

L'ufficio INAIL di Pontassieve è chiuso dal 1° 01.2013. Rivolgersi all'INAIL di Firenze in via Delle Porte Nuove, 61 tel. 055 32051, e-mail: firenze@inail.it

Con 33 punti Inail è previsto l'inserimento nelle graduatorie speciali per l'assunzione obbligatoria.

Prestazioni economiche durante l'assenza dal lavoro

➤ Da parte del **datore di lavoro:** il giorno dell'infortunio è retribuito al 100 %, i successivi tre giorni di assenza al 60%.

➤ Da parte dell'**INAIL:** dal quarto giorno di assenza in poi, viene erogata l'indennità per inabilità temporanea assoluta (60 % della retribuzione media giornaliera dal 4° al 90° giorno; 75 % della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica).

N.B.: Quasi tutti i contratti prevedono l'integrazione al 100 % da parte del datore di lavoro.

Prestazioni economiche spettanti qualora alla ripresa del lavoro vi siano postumi permanenti

• Nei casi **precedenti al 25.07.2000:** rendita per inabilità permanente pari almeno all'11%.

• Nei casi **successivi al 25.07.2000** (Introduzione indennizzo del danno biologico).

- Indennizzo in capitale (danno biologico): per i gradi di menomazione dal 6 al 15 %;

- Revisione: adeguamento economico indennizzo in capitale possibile solamente una sola volta nel decennio/quindicennio;

- Indennizzo in rendita: per i gradi dal 16 % in poi.

PRESTAZIONI VALIDE PER ENTRAMBI I REGIMI

(sia prima che dopo il 25/7/2000)

Revisione della rendita

- **Infortunati sul lavoro:** 4 volte, nei primi 4 anni dalla costituzione della rendita, ed alla scadenza del settimo e del decimo anno;

- **Malattie professionali:** annualmente, fino al 15° anno dalla **costituzione della rendita**.

RENDITA AI SUPERSTITI: in caso di morte causata dall'infortunio o dalla malattia professionale, è concessa al coniuge (50 % retribuzione annua del defunto) e a ciascun figlio (20 %), ecc.

ASSEGNO FUNERARIO: concesso ai superstiti od a chi ha sostenuto le spese funerarie (**euro 2.136,50 dal 2017**).

RIMBORSO FARMACI PER INFORTUNIO: L'Inail ha disposto il rimborso spese, (circ. 62/2012), di farmaci in fascia C (non mutuabili) utilizzati in chirurgia, ortopedia, oculistica, dermatologia, neurologia e psichiatria, **limitatamente** al periodo di inabilità temporanea assoluta (assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale). Per informazioni rivolgersi alla sede Inail di Firenze telefono 055 32051, e-mail: firenze@inail.it

MALATTIA DI UN DIPENDENTE

Obblighi del lavoratore dipendente assente dal lavoro per malattia:

➤ **Comunicare tempestivamente l'assenza** al datore di lavoro non oltre l'inizio dell'orario di lavoro, per consentire l'eventuale sostituzione, come previsto dal CCNL.

➤ Nel caso di impossibilità dell'invio telematico a cura del medico, **inviare il Certificato medico** al datore di lavoro per raccomandata con A.R., o recapitare a mano, entro 2 giorni dall'inizio della malattia.

➤ La legge 183/2010 art. 25 prevede che dal gennaio 2011 siano estese anche al settore privato le norme in materia di rilascio e di trasmissione dell'attestazione di malattia, già previste per i dipendenti pubblici. **La certificazione dovrà essere trasmessa dai medici per via telematica direttamente all'INPS, che a sua volta la inoltrerà alla amministrazione di competenza (datore di lavoro).**

➤ **Farsi trovare nel domicilio comunicato**, durante le fasce di reperibilità per le eventuali visite fiscali di controllo. Per i dipendenti pubblici sono dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per i lavoratori dipendenti privati le fasce sono dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

In caso di assenza al domicilio comunicato, senza giustificato motivo, si incorre nella perdita di qualsiasi trattamento economico fino ai primi 10 giorni e del 50% per gli eventuali ulteriori giorni.

Il lavoratore assente per malattia, ha diritto ad un **trattamento economico** come stabilito dalla legge e dai contratti collettivi.

In genere i trattamenti a carico dell'INPS partono dal 4° giorno fino al 180°, mentre i contratti collettivi prevedono che i primi 3 giorni di assenza siano pagati dal datore di lavoro.

Altre informazioni presso le sedi CISL.

ASSUNZIONE COLF o BADANTE

➤ DENUNCIA INIZIO RAPPORTO DI LAVORO

Invio telematico non prima di 7 giorni e almeno 24 ore prima dell'inizio del rapporto di lavoro online sul sito www.inps.it

Per i lavoratori conviventi

Entro 48 ore dall'assunzione comunicazione con apposito modulo al Commissariato di Zona o all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

➤ DENUNCIA CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO

Invio telematico entro 5 giorni dalla fine del rapporto di lavoro sul sito www.inps.it

➤ CONTRIBUTI INPS alla Posta, Banca o tabaccheria

- 1° pagamento entro 30 giorni dal ricevimento bollettini dall'INPS;
- Pagamenti entro il 10 di aprile, luglio, ottobre e gennaio;
- Entro 10 giorni dalla fine del rapporto di lavoro.

I documenti necessari per l'assunzione sono: la carta di identità e il codice fiscale per il datore di lavoro e per il lavoratore. Se il lavoratore è straniero/a (extra UE) occorre il permesso di soggiorno.

Di seguito riassumiamo alcune parti del CCNL sulla disciplina del lavoro domestico valido dal 01.07.2013 al 31.12.2016.

➤ PERIODO DI PROVA (art. 13)

E' previsto un periodo di prova regolarmente retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo per i livelli D, D Super e di 8 giorni per tutti gli altri.

➤ RIPOSO SETTIMANALE (art. 14)

Il riposo settimanale complessivo per i conviventi è di 36 ore: deve essere goduto per 24 ore di Domenica (o altra giornata per altre religioni professate), mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana. Per i non conviventi il riposo settimanale è di 24 ore nel giorno di domenica.

➤ ORARIO DI LAVORO (art. 15)

E' quello stabilito fra le parti nei limiti massimi di:

10 ore giornaliere, non consecutive, con totale di 54 ore settimanali
8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore la settimana distribuite su 5 o 6 giorni se il lavoratore non è convivente.

Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nella stessa giornata e ad un riposo intermedio non retribuito di almeno 2 ore giornaliere. Per la copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari nei livelli CS o DS potranno essere assunti altri lavoratori nei livelli CS e DS che saranno retribuiti con paga oraria sulla base della tabella "G" (CS € 7,14) (DS € 8,61).

Sono previsti aumenti percentuali per il lavoro straordinario (art. 16).

➤ FESTIVITA' (art. 17)

1° e 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8-25-26 dicembre, Santo Patrono.

Dovrà essere osservato il riposo. In caso di prestazione pagamento con maggiorazione del 60%. Se coincidenti con la domenica pagamento di 1/26 della retribuzione globale mensile.

➤ FERIE (art. 18)

Indipendentemente dall'orario di lavoro, per ogni anno di servizio spettano 26 giorni lavorativi di ferie. Se non è maturato un anno di anzianità, spettano tanti dodicesimi in misura proporzionale ai mesi di servizio prestato. Il lavoratore non italiano può cumulare le ferie nell'arco di 2 anni. Per ogni giorno di ferie gli spetta 1/26 della paga mensile, con aggiunta dell'eventuale indennità giornaliera sostitutiva per vitto e alloggio. Per il matrimonio 15 giorni di congedo (art. 23).

➤ TREDICESIMA (art. 38)

Spetta a dicembre una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto (compreso vitto e alloggio). Per prestazioni inferiori all'anno vanno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità, quanti sono stati i mesi del rapporto di lavoro.

➤ LICENZIAMENTO O DIMISSIONI (art. 39)

| Anni di anzianità | Licenziamento | Dimissioni |
|--|---------------|------------|
| Tempi di preavviso per lavoro fino a 24 ore settimanali | | |
| fino a 2 anni | 8 giorni | 8 giorni |
| oltre 2 anni | 15 giorni | 15 giorni |
| Tempi di preavviso per lavoro oltre le 24 ore settimanali | | |
| fino a 5 anni | 15 giorni | 8 giorni |
| oltre 5 anni | 30 giorni | 15 giorni |

➤ TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (art. 40)

Il lavoratore ha diritto ad un trattamento a norma di legge sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno e rivalutate.

Il CCNL prevede anche tutele per le lavoratrici madri (art. 24), per il lavoro minorile (art. 25), per le malattie (art. 26), ecc.

CONTRIBUTI PER COLF E BADANTI ANNO 2017

senza contributo addizionale (comma 28, art. 2, legge 92/2012)
(Per i rapporti di lavoro a tempo determinato vedi altra tabella)

| Retribuzione oraria effettiva | Contributo orario con quota ANF(*) | Contributo orario senza quota ANF(*) | |
|--|---------------------------------------|---|---------------|
| | | convenz | |
| Orario di lavoro fino a 24 ore settimanali | | | |
| fino a 7,88 | € 6,97 | € 1,39 (0,35) | € 1,40 (0,35) |
| oltre 7,88 fino 9,59 | € 7,88 | € 1,57 (0,40) | € 1,58 (0,40) |
| oltre 9,59 | € 9,59 | € 1,91 (0,48) | € 1,93 (0,48) |
| Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | | | |
| qualsiasi | € 5,07 | € 1,01 (0,25) | € 1,02 (0,25) |

Il contributo (fra parentesi) è la quota a carico del lavoratore.

MINIMI RETRIBUTIVI COLF E BADANTI ANNO 2017

| Livello | Lavoratori conviventi Valori mensili | | Tabella C Paga oraria | Tabella D mensile Assist. Notte 20 / 8 | |
|---------|---|-------------------------|------------------------------|---|--------------------------|
| | Tabella A Tempo pieno | Tabella B Max 30 ore | Lavoratori non conviventi | Autosuf- ficienti | Non auto- sufficienti |
| A | 625,15 | - | 4,54 | - | - |
| A super | 738,82 | - | 5,36 | - | - |
| B | 795,65 | 568,32 | 5,68 | - | - |
| B super | 852,48 | 596,74 | 6,02 | 980,35 | - |
| C | 909,33 | 659,24 | 6,36 | - | - |
| C super | 966,15 | - | 6,70 | - | 1.111,07 |
| D | 1.136,64(*) | - | 7,73 | - | - |
| D super | 1.193,47(*) | - | 8,07 | - | 1.372,52 |

NOTE: La **tabella E** presenza notturna dalle 21 alle 8 prevede un livello unico con € 655,89 mensili. La **tabella F** prevede le seguenti indennità giornaliere: pranzo e/o colazione € 1,91; cena € 1,91; alloggio € 1,66 per un totale di € 5,48. La **tabella G** non autosufficienti, paga oraria per sostituzione titolari nei giorni di riposo: C super € 7,21 e D super € 8,69.
(*) Per i livelli D e D super è prevista un'indennità mensile di € 168,07.

➤ DICHIARAZIONE DEI REDDITI per il lavoratore

Il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno, che serve per la denuncia dei redditi, obbligatoria se nell'anno i redditi sono oltre 8.000 euro oppure TFR.

➤ DETRAIBILITA' FISCALE per il datore di lavoro

La legge 296/06 prevede la detraibilità ai fini Irpef (nella misura del 19%), per i redditi non superiori a 40 mila euro, delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza (nel limite di 2.100 euro annui).

Presso la sede CAF CISL di Pontassieve è previsto il Servizio Colf e Badanti: consulenza, compilazione bollettini, iscrizione INPS e INAIL, busta paga, modello CUD e tenuta contabilità annua.

Altre informazioni presso le sedi CISL



NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO (NASpI)

Come previsto dall'art. 1 comma 2 legge 183/2004, **dal 1° maggio 2015** è stata istituita la una nuova indennità mensile di disoccupazione, denominata **Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)**, per fornire un sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

DESTINATARI: Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dipendenti pubblici a tempo indeterminato e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato. Compete anche ai soci lavoratori di cooperative e al personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

REQUISITI: La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che siano in stato di disoccupazione e che possano far valere:

- **almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti** l'inizio del periodo di disoccupazione;
- **almeno 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, nei 12 mesi che precedono** l'inizio del periodo di disoccupazione.

La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con conciliazione presso la Direzione territoriale del Lavoro.

CALCOLO E MISURA: la NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni utili, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di € 1.195 mensili, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT, l'indennità mensile è pari al 75% della retribuzione.

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

L'indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo massimo mensile di € 1.300, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016 tale riduzione si applica dal 1° giorno del 4° mese di fruizione.

DURATA: la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla **metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni**. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

Se il nuovo rapporto di lavoro dura meno di 6 mesi, non occorre rifare domanda, la Naspi riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennità stessa era stata sospesa (circ. Inps 94/2015).

PRESENTAZIONE DOMANDA E DECORRENZA: la domanda va presentata all'INPS in via telematica, **entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro**. Spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di

presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell'ottavo giorno successivo alla cessazione del lavoro.

CONDIZIONI E DECADENZA: l'erogazione è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione e alla partecipazione delle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale.

Il lavoratore decade dalla fruizione nei seguenti casi:

- a) perdita dello stato di disoccupazione;
- b) inizio di un'attività lavorativa subordinata; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma;
- c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità;
- e) violazione delle regole di condizionalità.

LIQUIDAZIONE ANTICIPATA: Il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, a titolo di incentivo per l'avvio di un'attività di lavoro autonomo o di un'attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa

L'erogazione anticipata in un'unica soluzione non dà diritto alla contribuzione figurativa né all'Assegno per il Nucleo Familiare.

COMPATIBILITÀ: ci sono dei casi in cui la NASpI può essere compatibile e cumulabile con un rapporto di lavoro subordinato o con lo svolgimento di attività lavorativa autonoma. Nel caso di compensi per lavoro occasionale di tipo accessorio, occorre la comunicazione all'INPS se il limite annuo supera 3.000 euro.

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA: è rapportata alla retribuzione percepita.

DISOCCUPAZIONE OPERAI AGRICOLI

L'indennità di disoccupazione per operai agricoli spetta per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente, a coloro che possono far valere:

- **L'iscrizione negli elenchi anagrafici fino a 270 giornate;**
- **almeno 2 anni di anzianità assicurativa** e il primo contributo più vecchio di 2 anni;
- **almeno 102 giornate di lavoro svolto nel biennio precedente** alla presentazione della domanda, che va fatta **entro il 31 marzo dell'anno successivo** alla data di cessazione del lavoro.

L'entità dell'indennità varia a seconda dei giorni lavorati.

Sono necessari i seguenti documenti:

Documento di identità, codice IBAN, redditi dell'anno precedente del richiedente e del coniuge (per eventuali assegni familiari), iscrizione al centro per l'impiego, lettera di licenziamento o copia del contratto a termine, giorni di preavviso eventualmente pagati, passaporto (per stranieri richiedenti la disoccupazione agricola).

CENTRO PER L'IMPIEGO DI PONTASSIEVE

Trasferito in via Tanzini, 27 a Pontassieve da gennaio 2015.

PENSIONATI EX F.S.

Dall'anno 2017 il contributo di gestione per il rilascio dei titoli di viaggio, di cui al punto 7 dell'art. 21 del Contratto Aziendale del Gruppo FS del 20.07.2012, non è più richiesto.

Altre informazioni presso le sedi INAS CISL.

**INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI
CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA E A PROGETTO (DIS-COLL)**

Come previsto dall'art. 1 comma 2 legge 183/2004, in via sperimentale per le disoccupazioni è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, **una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL** (al momento della stampa di queste schede manca la proroga per l'anno 2018).

La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentino **congiuntamente i seguenti requisiti:**

- siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione;
- possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
- possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, almeno un mese di contribuzione.

La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile, è pari al 75% dello stesso, nei casi in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di € 1.195 mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

Nei casi in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, l'indennità è pari al 75% incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e il predetto importo.

L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di € 1.300 nel 2015, annualmente rivalutato.

A partire dal 1° giorno del 4° mese di fruizione l'indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese.

La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento.

Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. L'indennità non può superare la durata massima di 6 mesi.

Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

La domanda va presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

L'indennità spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'erogazione è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione, alla partecipazione delle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale, ad una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, oppure ad un'attività lavorativa autonoma.

SCONTI SULLE MULTE.

La legge 98/2013 stabilisce una **riduzione delle multe del 30% per chi paga entro 5 giorni dalla notifica o dalla contestazione.**

Per il divieto di sosta la sanzione passa da 41 euro a 28,70.

Per chi circola senza catene o pneumatici da neve, quando previsto, nei centri urbani la multa passa da € 41 a 28,70; mentre fuori città lo sconto del 30% fa scendere la multa da € 84 a 58,80.

Per coloro che non indossano le cinture di sicurezza la multa di 80 euro, pagando entro 5 giorni scende a 56 euro.

Per chi usa il cellulare alla guida la multa di € 160 scende a 112.

Per chi supera il limite di velocità di oltre 10 km fino a 40 km la sanzione scende da 168 euro a 117,60.

E' prevista la riduzione della multa anche per chi passa con il rosso, la sanzione passa da 162 euro a 113,40.

Il pagamento ridotto entro 5 giorni non solleva dalla decurtazione di eventuali punti sulla patente se previsto.

ASSICURAZIONE MOTO E AUTO

Dal 1° gennaio 2014 **le polizze devono diminuire** il premio di assicurazione **in assenza di sinistri**, per effetto dell'art. 34 bis della legge 27/2012. Tale articolo prevede la modifica dell'art. 133 del codice delle assicurazioni private (D.Lgv. 209/2005) a cui si aggiunge il seguente periodo: "La predetta variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto".

In pratica la norma prevede che all'assicurato senza sinistri sia applicata nell'anno successivo una riduzione automatica del premio. La riduzione va indicata nel contratto in termini percentuali per permettere all'assicurato di verificarne l'applicazione.

RC AUTO: la garanzia assicurativa è operante **non oltre il 15° giorno** dalla data di scadenza del contratto.

Si ricorda che **dal 18 Ottobre 2015 NON vi è più l'obbligo di esporre il tagliando al parabrezza dell'auto**, mentre va comunque conservato nei documenti di viaggio.

Dal 9/01/2014 per il rinnovo della patente non sarà sufficiente applicare l'adesivo ma occorrerà una nuova patente.

FURTO DI VEICOLO

In caso di furto di un veicolo bisogna presentare denuncia alla polizia o ai carabinieri specificando il numero della targa e se sono stati rubati anche il Certificato di Proprietà e/o la Carta di Circolazione. Inoltre occorre presentare al P.R.A. la denuncia della Perdita di Possesso onde **evitare il pagamento** della tassa automobilistica (bollo auto). Se viene rinvenuto il veicolo rubato su cui era stata registrata la perdita di possesso per furto, **entro quaranta giorni** dal ritrovamento, bisogna chiedere al P.R.A. la registrazione del rientro in possesso.

Altre informazioni presso le sedi CISL.

REDDITO DI INCLUSIONE (REI)

Dal 1° gennaio 2018 spariscono il sostegno all'inclusione attiva (SIA) e l'assegno di disoccupazione (ASDI) per i disoccupati a fine NASPI, **che saranno sostituiti dal nuovo strumento di sostegno alla povertà REI**. Il reddito di inclusione spetterà però soltanto a chi possiede determinati requisiti.

REQUISITI - I beneficiari per rientrare nel Reddito di inclusione devono avere un reddito ISEE sotto i 6.000 euro; un Indicatore della Situazione Reddittuale (ISRE) non superiore a euro 3.000; un patrimonio immobiliare inferiore ai 20.000 euro e un patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare, fino ad un massimo di euro 10.000.

La priorità verrà data ai nuclei con almeno un figlio minore o con disabilità anche se maggiorenne, a quelli con una donna in stato di gravidanza o con disoccupati ultra 55enni.

CHI NE HA DIRITTO:

- cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.

L'AMMONTARE - Il Reddito di Inclusione viene versato su 12 mensilità, per un massimo di 18 mesi. Il sussidio dura fino a 18 mesi con importo di circa: 188 € per i single, 294 € per 2 persone, 383 € per 3, 461€ per 4 e fino a un massimo di 485 euro per i nuclei familiari con cinque o più componenti.

COME AVERLO - Per chiederlo, bisogna presentare domanda, attraverso il **proprio Comune dal 01/12/2017**.

E' possibile poi fare una domanda di rinnovo, nel caso in cui sussistano ancora i requisiti, ma solo dopo sei mesi dal termine del precedente trattamento.

INTROITO MENSILE - L'aiuto del reddito di inclusione sarà su base mensile. Il totale periodo di sostegno continuativo non potrà superare i 18 mesi e per ottenere un secondo contributo mensile dopo tale periodo si dovranno attendere altri sei mesi. Il REI verrà pagato attraverso un specifica Carta di Pagamento elettronica, una sorta di prepagata su cui viene accreditata la somma spettante mensilmente e che, per metà, può essere anche prelevata in contanti.

CHI NE E' ESCLUSO - Verranno esclusi coloro che nei due anni precedenti hanno acquistato auto e/o moto e possiedono barche.

PRONTO BADANTE

Un numero verde ed un nuovo servizio a cui rivolgersi per attivare le prime necessità delle famiglie che "cercano" una badante. Previsti anche voucher economici messi a disposizione dalla Regione. Dopo essersi rivolti al numero Verde 800593388 (attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle 18 ed il sabato dalle 8 alle 13), un operatore autorizzato interverrà direttamente presso l'abitazione della famiglia della persona anziana, garantendole un unico punto di riferimento

per avere informazioni sui percorsi socio-assistenziali e un sostegno economico per l'attivazione di un rapporto regolare di assistenza familiare. **Pronto badante si rivolge alle persone anziane che vivono sole o in famiglia, che abbiano almeno 65 anni e risiedano in Toscana.** Potrà essere erogato un buono lavoro (voucher) di 300 euro per coprire fino ad un massimo di 30 ore di lavoro occasionale regolare di un assistente familiare, per le prime necessità

ABBONAMENTI ATAF & LI-NEA RIDOTTI

La Legge Regionale Toscana n° 100/1998 prevede la riduzione del 40% sulla rete ATAF&LI-NEA per i seguenti cittadini residenti:

- a - Invalidi civili o del lavoro con invalidità almeno al 67%;
- b - invalidi per servizio con menomazione dalla 1^a alla 7^a cat.;
- c - ciechi e sordomuti di cui agli art. 6 e 7 della L. 482/1968;
- d - persona handicappata grave art. 3 e 4 legge 104/1992;
- e - minore con indennità di accompagnamento o di frequenza;
- f - mutilato od invalido di guerra;
- g - Cavaliere di Vittorio Veneto o perseguitato politico.

Sono previsti limiti reddituali in base a quello percepito e alla condizione di stato civile: celibe, vedovo, separato, coniugato. La riduzione è estesa agli accompagnatori degli invalidi con diritto.

CONTRIBUTO ex ENAM

Gli **Insegnanti in servizio o in quiescenza** possono presentare all'INPS Gestione ex INPDAP una richiesta di Contributo Sanitario, per le spese proprie e delle persone a carico sostenute entro i 12 mesi precedenti, per: cure e protesi odontoiatriche, ortopediche, acustiche e oculari; occhiali e lenti a contatto; visite mediche e specialistiche; accertamenti diagnostici; farmaci e omeopatici; cure termali; interventi chirurgici e fecondazione assistita. La domanda va inoltrata solo telematicamente. La documentazione va inviata o portata alla Sede Provinciale competente in originale o copia autenticata entro 30 giorni. Le prestazioni possono contemplare anche: borse di studio, accesso a case vacanze, contributi per soggiorni e contributi straordinari.

Devono essere passati almeno 12 mesi dalla domanda precedente e occorre ISEE valida.

Per la modulistica e informazioni consultare il sito INPS-INPDAP gestione ex ENAM o rivolgersi alle sedi CISL Scuola, FNP CISL e INAS CISL.

CITTADINANZA ITALIANA

L'articolo 4, comma 2, della legge 91/1992 stabilisce che **gli stranieri nati in Italia e che vi abbiano risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età**, possono diventare cittadini italiani con una semplice dichiarazione di volontà da rendere all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza **entro il compimento del diciannovesimo anno di età**.

Altre informazioni presso le sedi CISL

PREMIO ALLA NASCITA

La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica a decorrere dal 4 maggio 2017.

Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza in Italia;
- cittadinanza italiana o comunitaria;
- per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE.

Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti **eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017**:

- compimento del 7° mese di gravidanza;
- parto, anche se prima dell'inizio dell'8° mese di gravidanza;
- adozione del minore disposta con sentenza divenuta definitiva;
- affidamento preadottivo nazionale o affidamento preadottivo internazionale.

Il beneficio è concesso in un'unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.

BONUS BEBE'

Per ogni figlio nato o adottato tra il 1/1/2015 e il 31/12/2017, lo Stato riconosce un contributo di **€ 960 annue (€ 80 al mese)** per i primi 3 anni, a condizione che i genitori abbiano un **ISEE non superiore a € 25.000** annui. (Dal 2019 solo per 1 anno)

Il BONUS raddoppia se l'ISEE è inferiore a € 7.000.

Tale requisito deve permanere anche nei 2 anni successivi.

Lo possono richiedere tutti i residenti, anche col permesso di soggiorno.

La domanda può essere compilata online sul sito dell'INPS (occorre il PIN personale) o tramite CAF e Patronati. Va presentata entro 90 giorni dalla nascita o dall'entrata in famiglia del bambino adottato.

BONUS ASILI NIDO e ASSISTENZA DOMICILIARE

L'articolo 1, comma 355, legge 232/2016, ha disposto che ai **figli nati o adottati dal 1° gennaio 2016** spetta un **contributo massimo di 1.000 euro**, per il pagamento di rette per la **frequenza di asili nido pubblici e privati** o di **forme di assistenza domiciliare** in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche (Circ. INPS 88/2017).

Il premio è corrisposto direttamente dall'INPS su domanda del genitore, residente in Italia, cittadino italiano o comunitario in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo.

L'erogazione del Bonus avverrà con cadenza mensile in 11 rate di euro 90,91 direttamente al beneficiario che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata.

Il **bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione** viene erogato dall'Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un **attestato rilasciato dal pediatra** che attesti per l'intero anno di riferimento l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica. In tale caso l'Istituto eroga il bonus di 1.000 euro in **un'unica soluzione**.

Occorre presentare anche il modello SR163, a meno che tale modello non sia stato già presentato all'INPS per altre domande.

BONUS IRPEF fino a 80 euro

Si tratta di un Credito in detrazione sull'Irpef per i titolari di Reddito da Lavoro dipendente e taluni redditi assimilati: quelli di Soci di Cooperative, di percettori di Borse di Studio, Co.Co.Co, ecc., la cui imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

Non spetta ai titolari di sola Pensione, può spettare se anche dipendenti.

Sono esclusi i contribuenti il cui Reddito complessivo non è formato dai redditi di cui sopra.

Si tratta di un credito di imposta fino a € 960, spettante a chi ha un Reddito complessivo da € 8.000 fino a € 24.600

Spetta in misura decrescente, fino ad azzerarsi con un reddito complessivo di € 26.600. Per Redditi complessivi superiori a € 24.600 e fino a € 26.600, spetta un credito pari al rapporto tra € 26.600 diminuito del Reddito Complessivo e l'importo di € 2.000. Esempio su un reddito di € 25.600: Quota spettante $(26.600 - 25.600) / 2.000 = 0,5 \times 960 = € 480$.

Il Credito è rapportato al numero dei giorni lavorati nell'anno. Il Reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'Abitazione Principale.

Il credito è riconosciuto automaticamente dal Sostituto d'imposta, non occorrendo alcuna domanda da parte dei beneficiari. Coloro che non hanno un Sostituto d'Imposta, possono richiedere il credito con la Dichiarazione dei Redditi 2017, da presentare nel 2018.

Il Credito in oggetto non concorre alla formazione del Reddito complessivo. **Se un contribuente ha comunque percepito un credito in tutto o in parte non spettante dovrà restituirlo in sede di Dichiarazione dei Redditi.**

Servizio Informativo per Migranti

Assistenza e informazioni su: Permesso e Carta di soggiorno e ricongiungimento familiare. Orientamento su: accesso alla casa e servizi offerti dal territorio.

PONTASSIEVE via Tanzini, 23 (piano terra)

tel./fax 055 8315548 martedì 9/12 mercoledì e giovedì 15/18.

FIGLINE E INCISA VALDARNO Palazzo Pretorio (piano terra)

Piazza San Francesco tel. 055 8545280

Lunedì 15/18 venerdì 9/12.

Altre informazioni presso le sedi CISL.

Dichiarazione modello RED

Per consentire all' INPS di continuare ad erogare alcune prestazioni, viene richiesta la comunicazione dei redditi posseduti dagli interessati, **ad eccezione dei casi in cui la situazione reddituale sia integralmente dichiarata al Fisco** attraverso il modello 730 o UNICO.

Occorre compilare il modello RED rivolgendosi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF).

I documenti necessari per la comunicazione sono i seguenti:

- la fotocopia di un documento di identità dell'interessato;
- la dichiarazione dei redditi per gli anni richiesti;
- arretrati di lavoro dipendente o trattamenti di fine rapporto (liquidazione, buonuscita), il CUD del datore di lavoro;
- interessi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato;
- eventuali redditi esenti dall'IRPEF (pensioni di invalidità civile, di guerra, redditi esteri, rendite INAIL, indennità varie, etc.);
- visure catastali per i fabbricati e i terreni posseduti, in mancanza della dichiarazione dei redditi.

Inoltre se gli enti richiedono i redditi anche per il coniuge e gli altri familiari, occorre presentare la stessa documentazione per loro.

La mancata comunicazione di tali redditi può comportare la cessazione delle varie prestazioni da parte degli enti.

L'INPS invia a domicilio solo la richiesta RED per i solleciti degli anni precedenti. I cittadini che hanno inviato tramite il CAF CISL il RED nel 2017, riceveranno un messaggio sul cellulare per ripresentare la comunicazione dei redditi.

Ricordiamo che coloro che percepiscono una pensione legata al reddito (reversibilità, integrazione al minimo, importi aggiuntivi, incrementi e maggiorazioni varie, quattordicesima, assegno sociale, invalidità civile) o assegni al nucleo familiare, devono comunicare ogni anno all'INPS i loro redditi (entro il 28 febbraio 2018) se non già provveduto integralmente tramite 730 o Unico (Circ. Inps 195/2015).

In assenza dell'interessato occorre la delega firmata.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Dal 1° luglio 2015 per poter acquistare un abbonamento al trasporto pubblico locale è richiesto il "Tagliando ISEE-TPL", che si stampa dopo aver effettuato la dichiarazione ISEE ed è valido, come l'ISEE, fino al 15 gennaio dell'anno successivo a quello del rilascio (prorogato al 31/03/2018). Questo tagliando ISEE-TPL è nominativo, quindi ogni componente il nucleo familiare deve provvedere alla stampa del proprio tagliando.

PRESTITO VITALIZIO

Dal 02/03/2016 entra in vigore la Legge 44/2015, cioè l'alternativa alla vendita della "Nuda proprietà" della casa. Le persone con oltre 60 anni potranno chiedere alla banca un finanziamento in cambio dell'ipoteca sulla casa. Questo "Prestito Vitalizio" è calcolato sulla base dell'età del richiedente e dal valore dell'immobile, e non potrà superare il 50% del valore dello stesso. Chi voglia contrarre il prestito, metterà la propria casa a garanzia

della sottoscrizione senza dover rimborsare niente per tutta la durata della sua vita. Saranno gli eredi a decidere se rimborsare il prestito e tenersi la casa, oppure metterla in vendita per rimborsare il prestito.

VISURE CATASTALI

L'ufficio per il rilascio delle **VISURE CATASTALI** (al costo di 1 euro a pratica) è a RUFINA presso il Centro distaccato intercomunale di Protezione Civile in via XXV Aprile n° 10 - 1° piano (vicino alla Coop), nel giorno di mercoledì dalle ore 9 alle ore 13 tel. 055 839661.

Il servizio di sportello consiste nel **rilascio di visure catastali** desumibili dalla consultazione della banca dati informatizzata catastale unitaria nazionale.

IMPOSTE SUL PASSAGGIO DI PROPRIETA'

- L'imposta ipotecaria corrisponde al 2% del valore catastale dell'immobile.
- L'imposta catastale corrisponde al 1% del valore catastale dell'immobile.

Le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa di euro 200 quando si riferiscono a case di abitazione "prima casa".

IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI D'AFFITTO

E' di un massimo di **30 giorni** dalla data degli atti, il termine per effettuare il versamento per **ogni anno, dell'imposta di registro** dovuta per la locazione degli immobili, che si trovano nel territorio nazionale e per la registrazione dei contratti d'affitto, indipendentemente dall'importo del canone.

Il pagamento dell'annualità successiva va effettuato entro il trentesimo giorno dalla data di scadenza annuale.

CONTI CORRENTI E LIBRETTI DI RISPARMIO

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito le regole attuative sulle modalità di applicazione dell'**Imposta di Bollo** sui conti correnti e libretti di risparmio (commi da 1 a 3 dell'articolo DL 201/2011), in vigore dal 1° gennaio 2012.

Sono esenti dall'imposta di bollo i depositi minimi, ossia i conti che non superano l'importo di € 5.000 intestati a persone fisiche e le giacenze con un valore medio negativo.

Relativamente alle giacenze e al periodo di riferimento per il calcolo dell'imposta, il decreto specifica che "se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d'anno, l'imposta è rapportata al periodo rendicontato".

Per stabilire se l'imposta va applicata o no in uno specifico trimestre dell'anno, il "valore medio di giacenza" da considerare è quello del periodo rendicontato di riferimento (trimestrale, semestrale o annuale).

CALCOLO DELLA GIACENZA MEDIA

Per calcolare la giacenza media di un conto corrente o di un libretto a risparmio bisogna sommare, dal conto scalare che la banca o la posta invia durante l'anno, tutti i "numeri creditori" e dividere per 365 tale somma. La giacenza media è quel numero che deriva da questa divisione ed indica quanto è rimasto in media nell'anno sul conto corrente.

Ulteriori informazioni presso le sedi CISL

NORMATIVA FISCALE SUI REDDITI

Il sistema di imposte in vigore prevede al posto delle deduzioni dall'imponibile, il riconoscimento di detrazioni (sconti d'imposta) che non spettano più in misura fissa, ma decrescente all'aumentare del reddito imponibile e derivano da un meccanismo di calcolo, sia per redditi da pensione o da lavoro, sia per carichi di famiglia. Si ricorda che le **deduzioni** sono somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte, mentre le **detrazioni** sono somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono detrarre da queste (per il calcolo prendere fino alla 4^a cifra decimale).

IMPOSTE SUI REDDITI

| SCAGLIONI ANNUI D'IMPOSTA | | | |
|---------------------------|-----------|----------------------|------------------------|
| Reddito | | Aliquota percentuale | Correttivo da detrarre |
| Oltre | Fino a | | |
| | 15.000,00 | 23% | 0,00 |
| 15.000,00 | 28.000,00 | 27% | 600,00 |
| 28.000,00 | 55.000,00 | 38% | 3.680,00 |
| 55.000,00 | 75.000,00 | 41% | 5.330,00 |
| 75.000,00 | | 43% | 6.830,00 |

| SCAGLIONI MENSILI D'IMPOSTA | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------|------------------------|
| Reddito | | Aliquota percentuale | Correttivo da detrarre |
| oltre | Fino a | | |
| | 1.250,00 | 23% | 0,00 |
| 1.250,00 | 2.333,33 | 27% | 50,00 |
| 2.333,33 | 4.583,33 | 38% | 306,67 |
| 4.583,33 | 6.250,00 | 41% | 444,17 |
| 6.250,00 | | 43% | 569,17 |

Per calcolare l'imposta applicare l'aliquota dello scaglione sul reddito imponibile e poi detrarre il correttivo. Esempio su reddito di 29.000 euro tassati al 38% = 11.020 euro a cui sottrarre il correttivo di 3.680 euro = 7.340 euro.

Oppure applicare le varie aliquote sulle quote di reddito imponibile. Altro esempio su reddito di 29.000 euro:

- 15.000 euro tassati al 23% = 3.450 euro
- 13.000 euro tassati al 27% = 3.510 euro
- 1.000 euro tassati al 38% = 380 euro
- Totale imposta (come sopra) = 7.340 euro.

Se il reddito complessivo è formato soltanto da trattamenti pensionistici non superiori a 7.500 euro, dal reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze e da redditi per terreni per un importo fino a 185,92 euro, l'imposta non è dovuta. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di importo fino a 500 euro, l'imposta non è dovuta.

Nel reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca.

La legge 106/2011 prevede l'abolizione, per i lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei familiari a carico, ma da comunicare solo in caso di variazione dei dati.

Detrazione annua per redditi da pensione con età inferiore a 75 anni

- a) 1.880 euro se reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.
- b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo e 7.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro.

Esempio con reddito complessivo di 11.000 euro:

$$= 1.297 + (583 * (15.000 - 11.000) / 7.000) = 1.630,14 \text{ euro}$$

- c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo e l'importo di 40.000 euro.

Esempio con reddito complessivo di 28.000 euro:

$$= 1.297 * (55.000 - 28.000) / 40.000 = 875,48 \text{ euro.}$$

Detrazione annua per redditi da pensione con età da 75 anni e oltre

- d) 1.880 euro se reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.
- e) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo e 7.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro.

Esempio con reddito complessivo di 11.000 euro:

$$= 1.297 + (583 * (15.000 - 11.000) / 7.000) = 1.630,14 \text{ euro}$$

- f) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo e l'importo di 40.000 euro.

Esempio con reddito complessivo di 28.000 euro:

$$= 1.297 * (55.000 - 28.000) / 40.000 = 875,48 \text{ euro.}$$

Detrazione annua per redditi da lavoro dipendente.

- a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro.
- b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro. Rapportato al periodo di lavoro dell'anno.

Esempio con reddito complessivo di 12.000 euro:

$$= 978 + (902 * (28.000 - 12.000) / 20.000) = 1.699,60 \text{ euro.}$$

- c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000

euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro. Rapportato al periodo di lavoro dell'anno.

Esempio con reddito complessivo di 40.000 euro:

$$= 978 * (55.000 - 40.000) / 27.000 = 543,33 \text{ euro.}$$

Detrazione per redditi da lavoro autonomo (redditi diversi)

- a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera € 4.800.
b) 1.104 euro se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.

Esempio con un reddito complessivo di 29.900 euro:

$$= 1.104 * (55.000 - 29.900) / 50.200 = 552,00 \text{ euro.}$$

| DETRAZIONE PER CONIUGE non separato e a carico | | |
|---|-----------|------------------|
| Reddito annuo complessivo | | Detrazione annua |
| Oltre | Fino a | |
| | 15.000,00 | 800,00 (*) |
| 15.000,00 | 29.000,00 | 690,00 |
| 29.000,00 | 29.200,00 | 700,00 |
| 29.200,00 | 34.700,00 | 710,00 |
| 34.700,00 | 35.000,00 | 720,00 |
| 35.000,00 | 35.100,00 | 710,00 |
| 35.100,00 | 35.200,00 | 700,00 |
| 35.200,00 | 40.000,00 | 690,00 |
| 40.000,00 | 80.000,00 | 690,00 (**) |

(*) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.000 euro.

Esempio con un reddito complessivo di 12.000 euro:

$$= 800 - 110 * (12.000 / 15.000) = 712 \text{ euro}$$

(**) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo e 40.000 euro.

Esempio con un reddito complessivo di 45.000 euro:

$$= 690 * (80.000 - 45.000) / 40.000 = 603,75 \text{ euro.}$$

Detrazione annua per i figli a carico

(con reddito complessivo annuo non superiore a € 2.840,51):

Dal 2019 i figli fino a 24 anni saranno a carico fino a € 4.000

- 950 euro per ciascun figlio, naturale, adottivo o affidato.
- 1.220 euro se il figlio è minore di tre anni.
- 1.620 € per ogni figlio minore di 3 anni con handicap;
1.350 € per ogni figlio maggiore di 3 anni con handicap.
- 200 euro in più dell'importo base per ogni figlio a partire dal primo per chi ha più di tre figli.
- In presenza di almeno 4 figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di 1.200 euro, da ripartire al 50% tra loro se non sono separati. Se un genitore è a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per intero.
- La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

La formula per calcolare la detrazione è la seguente:

$$= 950 * (1 - \text{reddito} / 95.000).$$

Nel caso di figlio minore di 3 anni l'importo da inserire nella formula è 1.220 anziché 950.

Se è minore di 3 anni e con handicap l'importo da inserire è 1.620. In presenza di più figli il denominatore di tale rapporto (95.000) aumenta di 15.000 euro per ogni figlio.

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 143/E del 30.12.2010 ha fornito ulteriori chiarimenti sulle detrazioni per i figli a carico, come già avvenuto con la circolare 15/E del 16.03.2007. Ricordiamo che in base al DPR 917/85 la detrazione deve essere ripartita al 50% fra i coniugi, oppure previo accordo può essere assegnata al genitore che possiede il reddito più elevato. Nel caso di coniugi separati e in accordo fra gli stessi, la detrazione per i figli fiscalmente a carico, può essere assegnata al 100% a uno solo dei genitori, se l'altro non può usufruirne per il reddito limitato.

Detrazione annua per altre persone a carico articolo 433 del codice civile (con reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro):

- 750 euro, da ripartire pro quota fra coloro che ne hanno diritto. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

Formula per calcolare la detrazione:

$$= 750 * (1 - \text{reddito} / 80.000).$$

Detrazione Irpef agli inquilini: (Finanziaria 2008)

Per i titolari di contratti di affitto per abitazioni principali in base alla legge 431/98, spetta una detrazione sull'IRPEF pari a:

- 1) 300 €, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;
- 2) 150 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

SPESE SCOLASTICHE DETRAIBILI

Sono detraibili nella dichiarazione dei redditi le spese sostenute, per ogni alunno, per la mensa scolastica. Occorre apposita certificazione da richiedere, per i comuni di Pontassieve, Rufina e Pelago, con una mail a infomense@orologionetwork.it dove siano specificati i dati dell'alunno. Sono detraibili anche le spese per l'iscrizione ai corsi di "pre scuola" e "post scuola".

BENI TROVATI

In caso di restituzione di cose trovate, il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, **il decimo della somma o del valore della cosa ritrovata.** Quando il proprietario non sia conosciuto, il bene va consegnato al Comune che dispone poi la pubblicazione della notizia nell'Albo pretorio. Trascorso un anno senza che si sia presentato il proprietario a reclamare il bene, esso appartiene a chi l'ha ritrovato.

BONUS AFFITTI ALLOGGI SOCIALI

Spetta ai titolari di contratti di Edilizia Residenziale Pubblica che nel 2017 hanno avuto redditi ai fini IRPEF da Lavoro o Pensione. Il rimborso è di € 900 se il reddito è entro € 15.493,71; se supera € 14.493,71 e fino a € 30.987,41 il rimborso è di 450 €. Per usufruire del bonus occorre presentare il mod. 730 presso le sedi CAF CISL, con l'attestazione dell'Ente che certifichi che l'immobile possiede i requisiti propri dell'alloggio sociale.

Ulteriori informazioni presso gli uffici Cisl

DEDUZIONI E ONERI DEDUCIBILI

Nella **DICHIARAZIONE DEI REDDITI** ci sono delle spese che si possono dedurre dal reddito complessivo e fanno diminuire l'imponibile su cui viene calcolata l'Imposta lorda IRPEF.

Anche coloro che hanno perso il lavoro e non hanno più un sostituto d'imposta possono presentare il 730.

| oneri deducibili | descrizione | % deduzione |
|--|---|---------------------------|
| Abitazione principale | abitazione con relative pertinenze (quota possesso) | 100 % |
| Contributi previdenziali e assistenziali | ricongiunzioni, assicurazione per casalinghe | 100 % |
| Assegni al coniuge stabiliti dal giudice | sono esclusi quelli per mantenimento figli | 100 % |
| Spese varie per handicap L.104/92 | mediche, riabilitative e infermieristiche | 100 % |
| Pratiche di adozioni | di minori stranieri | 50 % |
| Servizi domestici e familiari | contributi previdenziali e assistenziali colf e badanti | fino a euro 1.549,37 |
| Contributi per pensioni integrative | contributi versati per la previdenza complementare | 12 % fino a euro 5.164,57 |
| Erogazioni a istituzioni religiose | chiesa cattolica, valdese, avventista, luterana, ebraica, ortodossa, apostolica e assemblea di Dio. | fino a euro 1.032,91 |
| Contributi a Paesi in via di sviluppo | Organizzazioni riconosciute con legge 49/1987 | 2 % reddito o ONLUS |

DETRAZIONI E ONERI DETRAIBILI

Le detrazioni sono somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono detrarre da queste fino all'azzeramento o al credito. Per i rimborsi oltre € 4.000 provvede l'Agenzia delle Entrate dopo verifica e non il sostituto di imposta.

Sull'imposta lorda vi sono le seguenti possibili detrazioni:

- Detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- Ulteriore detrazione annua per redditi da lavoro dipendente;
- Detrazione per redditi da lavoro autonomo (redditi diversi);
- Detrazione annua per redditi da pensione con età inferiore a 75 anni e con età da 75 anni e oltre;
- Detrazione per coniuge a carico;
- Detrazione annua per i figli a carico (*reddito annuo non superiore a € 2.840,51*) e ulteriore detrazione di 1.200 euro annui con almeno 4 figli fiscalmente a carico (L. 244/2007);
- Detrazione annua per altre persone a carico articolo 433 del codice civile (*con reddito annuo non oltre a € 2.840,51*);
- Detrazione per gli inquilini con contratti di affitto per abitazioni principali in base alla legge 431/1998.

La **legge 106/2011** prevede l'abolizione, per i lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione

annuale dei familiari a carico, ma da comunicare solo in caso di variazione dei dati.

Oltre alle detrazioni prima indicate vi sono anche i seguenti oneri detraibili:

| oneri detraibile | descrizione | % detraz. |
|--|--|--------------|
| Spese sanitarie | prestazioni chirurgiche, analisi, visite, protesi, medicine, (oltre 129,11 euro) | 19 % |
| Spese sanitarie portatori handicap | Interamente detraibili senza franchigia | 19 % |
| Assicurazioni | vita e infortuni fino a € 530 | 19 % |
| Motoveicoli e autoveicoli | adattati per handicap fino a euro 18.075,99 | 19 % |
| Assistenza non autosufficienti | fino a 2.100 euro per possessori di reddito fino a 40.000 euro | 19 % |
| Cani guida | per acquisto ogni 4 anni | 19 % |
| Abbonamenti autobus e treno. | fino a 250 euro | 19 % |
| Mutui prima casa | mutui per acquisto casa fino a 4.000 euro | 19 % |
| Mutui 2 ^a casa | Stipulati fino '92 fino € 2.065,83 | 19 % |
| Agenti immobiliari | Fino a 1.000 € acquisto 1 ^a casa | 19 % |
| Spese per istruzione | corsi universitari e di perfezionamento | 19 % |
| Spese funebri | morte di familiare, fino a 1.549,37 | 19 % |
| Erogazioni varie | società Mutuo Soccorso, interpretariato sordomuti | 19 % |
| Spese veterinarie | spese mediche per animali domestici (oltre 129,11 e fino a 387,34) | 19 % |
| Asili nido | spese per frequenza fino a euro 632 per ogni figlio | 19 % |
| Attività sportiva figli | spesa massima 210 euro a figlio di età compresa da 5 a 18 anni | 19 % |
| Studenti fuori sede | canoni di locazione per studenti universitari (massimo 2.633 €) | 19 % |
| Familiari a carico | contributi versati per il riscatto del corso di laurea | 19 % |
| Donazioni Onlus | Popolazioni colpite da calamità naturali, partiti politici fino a € 2.065,83 | 26 % |
| Acquisto mobili e elettrodomestici | Fino a € 10.000 in 10 anni | 50 % |
| Misure antisismiche | Fino al 31 dic. 2021 | 65 % 80 % |
| Riqualificazione energetica | Fino al 31 dic. 2018 | 65 % |
| Ristrutturazioni edilizie fino a 96.000 euro | Fino al 31 dic. 2018 | 50 % |

Altre informazioni presso le sedi CISL.

A CHI SPETTA L'EREDITA' ?

Abbiamo chiesto al nostro esperto di farci qualche esempio di **come sia suddivisa l'eredità** in base al Codice Civile, in assenza di testamento del defunto.

La successione legittima scatta quando non c'è il testamento (art. 565 Codice Civile): il coniuge consegue tutta l'eredità se mancano i figli (o loro discendenti), ascendenti, fratelli o sorelle (o loro discendenti).

Al coniuge superstite, anche se concorre con altri, sono sempre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare. A seguito della separazione non si perde lo status di coniuge, che viene meno soltanto con il divorzio.

L'eredità può essere raccolta dai parenti fino al sesto grado. Quando il de cuius (defunto) non ha eredi legittimi o testamentari, l'eredità è acquisita di diritto dallo Stato (art. 586 Codice Civile). Nella tabella successiva sono riportati alcuni esempi di **come venga suddivisa l'eredità** ed in quali quote, nel caso in cui **non sia stato redatto un testamento**.

| Eredi del defunto | Quota di eredità spettante |
|----------------------------|--|
| Coniuge (Cg) solo | Tutta |
| Coniuge + 1 Figlio | 1/2 al Coniuge; 1/2 al Figlio |
| Coniuge + 2 o più Figli | 1/3 al Coniuge; 2/3 dividere fra i Figli |
| Cg + Fratelli e/o Sorelle | 2/3 al Cg; 1/3 dividere Fratelli e Sor.lle |
| Cg + Nipote (Frat. morto) | 2/3 al Cg; 1/3 al Nipote |
| Cg + entrambi Genitori | 2/3 al Cg; 1/6 al Padre; 1/6 alla Madre |
| 1 Figlio (Fg) solo | Tutta |
| 2 o più Figli | Dividere in parti uguali fra tutti i Figli |
| 1 Fg + 2 Nipoti (Fg morto) | 1/2 al Figlio; 1/4 per ogni Nipote |
| Padre + Madre | 1/2 al Padre; 1/2 alla Madre |
| 1 Genitore soltanto | Tutta |
| Solo Fratelli e Sorelle | Dividere in parti uguali fra tutti Loro |

Qualora il defunto abbia **lasciato un testamento** (art. 587 Codice Civile), in cui dispone dei propri beni dopo la sua morte, (atto che potrà sempre revocare o modificare fino all'ultimo atto di vita).

Il testamento deve essere redatto adottando la seguente formula: **"Io sottoscritto Tizio Caio in possesso di tutte le mie facoltà fisiche e psichiche con la presente dispongo**"

Il testamento potrà essere **olografo** (redatto dal testatore, alla cui morte va consegnato ad un notaio per la pubblicazione), **pubblico** (raccolto da un notaio con 2 testimoni) o **segreto** (predisposto dal de cuius, custodito dal notaio e reso pubblico dopo la morte).

N.B. Al Coniuge, in ogni caso, è riservato il diritto di abitazione. Agli **eredi legittimi** dovrà essere comunque garantita **una quota di riserva** prevista dalla Legge, vedi alcuni esempi nella tabella seguente:

| Eredi del defunto | Quota patrimonio di riserva |
|---|-----------------------------------|
| Coniuge (Cg) solo | Metà |
| Coniuge + 1 Figlio | 1/3 al Coniuge; 1/3 al Figlio |
| Coniuge + 2 o più Figli | 1/4 al Cg; 1/2 diviso fra i Figli |
| 1 Figlio legittimo (senza Coniuge) | Metà |
| 2 o più Figli legittimi (senza Coniuge) | 2/3 da dividere fra i Figli |
| Ascendenti legittimi (senza Cg e Fg) | Un terzo |

ESEMPI DI GRADI DI PARENTELA

| ASCENDENTI | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| LINEA RETTA | | LINEA COLLATERALE | |
| 1° grado | GENITORE | 3° grado | ZIO |
| 2° grado | NONNO | 4° grado | CUGINO |
| 3° grado | BISNONNO | 5° grado | FIGLIO DEL CUGINO |
| DISCENDENTI | | | |
| LINEA RETTA | | LINEA COLLATERALE | |
| 1° grado | FIGLIO | 2° grado | FRATELLI E SORELLE |
| 2° grado | NIPOTE | 3° grado | FIGLI DI FR.LLI E SOR.LLE |
| 3° grado | FIGLIO DEL NIPOTE | 4° grado | NIPOTI DI F.LLI E SOR.LE |

AGEVOLAZIONI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE, MISURE ANTISISMICHE E ACQUISTO MOBILI

Il contribuente ha la possibilità di detrarre dall'IRPEF fino al 65% delle spese sostenute per la manutenzione straordinaria o per la ristrutturazione di case d'abitazione e per la manutenzione ordinaria sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Ristrutturazioni edilizie: 50% fino al 31.12.2018;

Efficienza energetica: 65% fino al 31.12.2018;

Misure antisismiche: 65% fino al 31.12.2021;

Acquisto mobili: 50% fino a € 10.000 da recuperare in 10 anni.

Non ha scadenza la possibilità di fruire delle **detrazioni del 19%**, sugli interessi passivi pagati per mutui stipulati per la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale.

Per fruire della detrazione IRPEF:

- Il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione (quadro E - sezione III-B);
- Inviare con raccomandata A.R. alla A.S.L. competente per territorio, le varie informazioni previste sui lavori da eseguire.
- Effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o postale, da cui risulti: la causale, i codici fiscali o la partita IVA.

Fra le opere agevolabili sono comprese quelle per **l'eliminazione delle barriere architettoniche** come ascensori e montacarichi, quelle per **favorire la mobilità interna per portatori di handicap**, quelle finalizzate a **prevenire il rischio di atti illeciti** come: cancellate, grate, porte blindate, saracinesche, tapparelle metalliche, ecc. Sono inoltre comprese le opere volte ad **evitare infortuni domestici** come: rilevatori di gas inerti, vetri antinfortuni, corrimano, ecc.

La Regione Toscana aiuta i disabili a eliminare le "barriere architettoniche" nelle loro abitazioni con un finanziamento pari al 50% della spesa, fino ad un importo massimo di € 7.500. Rivolgersi al Comune di residenza o numero verde 800 860 070.

CONSULENZA NOTARILE GRATUITA

Presso il Comune di Pontassieve, in via Tanzini n° 30, è disponibile uno **sportello gratuito di informazione notarile**.

Per i cittadini residenti che hanno necessità di informazioni o di una consulenza su qualunque questione di competenza notarile, è **aperto il 1° lunedì di ogni mese dalle ore 10.00 alle ore 13.00**. Prenotazioni ai numeri 055 8360241 e 055 8360261.

Altre informazioni presso le strutture CISL

SERVIZI E CONVENZIONI

- ❑ **Nelle sedi di Pontassieve: via Cervi n° 40 tel./ fax. 055 8368209 e via Londra n° 4 tel./fax 055 8313 007 - 055 8313 599 sono presenti i seguenti servizi:**
- **INAS.** E' il patronato che offre gratuitamente assistenza e tutela per le domande di pensione, ricostituzione, maggiorazioni sociali, assegni invalidità, inabilità, disoccupazione, assegni familiari, infortuni sul lavoro. E-mail: p.piovanelli@inas.it (via Londra, 4) Lunedì e mercoledì 9.00/12.30 e 15.30/18.30, martedì, giovedì e venerdì su appuntamento.
 - **CAF.** Centro di assistenza fiscale per offrire prestazioni per gli iscritti a condizioni economiche vantaggiose: modulo 730, Unico, RED, IMU, TASI, certificazione ISEE, Colf e Badanti, ecc. (via Londra, 4) da Marzo a Luglio su appuntamento da lunedì a giovedì 9.00/13.00 e 14.30/18.00. Marzo e luglio venerdì pomeriggio chiuso da Agosto a Febb.: su appuntamento da lunedì a giovedì 9.00/12.30 e 14.30/18.00. Venerdì 9.00/12.30 pomeriggio chiuso.
 - **ADICONSUM.** E' l'associazione che tutela i diritti dei consumatori e dell'ambiente (via Cervi 40) martedì e venerdì 9/12 su prenotazione.
 - **SEGRETARIATO SOCIALE.** Per informare e indirizzare gli iscritti sui diritti sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari. Prenotazioni varie. Dal lunedì al venerdì ore 9.00/12.00 e 15.00/18.00.
 - **RAGGRUPPAMENTO TECNICO EX FERROVIERI** (via Londra, 4) lunedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 - Casalini Giovanni
 - **SICET.** Il sindacato inquilini, casa e territorio garantisce assistenza per la tutela abitativa. Affitti e contratti (via Londra, 4) Puliti Maddalena giovedì 10.00/12.30 su appuntamento.
 - **ANTEAS.** Per iniziative di volontariato e animazione volte a realizzare servizi alle persone bisognose ed agli anziani (via Cervi, 40) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
 - **CONSULENZA LEGALE** (via Cervi, 40) Patronato e diritto civile mercoledì ore 9.00
 - **SCUOLA** (via Londra, 4) Papini Nicola cell 335 5811207 e-mail: papini.nicola@gmail.com martedì 15.40 / 17.40 su appuntamento.
 - **FAI** agricoltura (via Londra, 4) Sbarzagli Emilio cell. 335 7230763 e-mail: emilio.sbarzagli@cisl.it su appuntamento
 - **FEMCA** moda e affini (via Londra, 4) Sacchetti Luciano cell. 3486547132 e-mail: lsacchetti@cisl.it gio. 15/18 su appunt.
 - **FILCA** edili (via Londra, 4) Quinzi Giuseppe cell. 345 5356688 - e-mail: filca.firenze@cisl.it su appuntamento.
 - **FIM** Metalmeccanici (via Londra, 4) Tarallo Rosario cell. 3491867505 rosario.tarallo@cisl.it su appuntamento.
 - **FISASCAT:** Commercio, Turismo, Servizi (via Londra, 4) Nencioni Gabriele su appuntamento 2° mart. del mese 9.15/13 e 14.30/18.15.
 - **TERZO SETTORE:** Sanità privata, cooperative, misericordie. (via Londra, 4) limentra Beatrice cell. 329 4375309 su appuntamento.
 - **FELSA** - Federazione Lav.ri Atipici e in cerca di lavoro (via Londra, 4) su appuntamento.
 - **FORZE ARMATE E POLIZIA** (via Cervi, 40) giovedì 15.00/18.00.
 - **ASSICURAZIONI Marte Broker** (via Londra, 4) mar ore 17.00/18.00.

CONVENZIONI PER GLI ISCRITTI

COPERTURA PER FURTI e SCIPPI

Il Regolamento del "Fondo di Solidarietà" prevede un rimborso annuale per gli iscritti fino ad un massimo di **euro 250:**

- per furto di denaro o prelievi non autorizzati **euro 150;**
- spese di rifacimento dei documenti rubati **euro 40;**
- furto di cellulare **euro 100;**
- furto di oggetti d'oro (€ 50 cad. max 3) **euro 150.**

L'iscritto deve recarsi alla sede FNP CISL di competenza entro 30 giorni, con la seguente documentazione:

Copia della denuncia all'Autorità competente, Fotocopia della tessera di iscrizione alla FNP; Fotocopia di un documento di identità; Estratto conto della Banca in caso di prelievi non autorizzati.

➤ **INFORTUNI: Resta valida l'intesa tra CISL e L'UNIPOL** che prevede la polizza assicurativa gratuita per gli iscritti CISL in caso di ricovero ospedaliero dovuto ad infortunio di qualsiasi natura, che prevede:

- un indennizzo giornaliero di € 30,00 per i primi 30 giorni e di € 50,00 per i successivi, fino al 60° giorno;
- un indennizzo aggiuntivo di € 15,00 in caso di sospensione dell'indennità di accompagnamento;
- un rimborso pari al 50% e fino ad un massimo di € 125,00 delle spese sostenute per l'acquisto o il noleggio di carrozzelle ortopediche, di apparecchi protesici e terapeutici;
- una diaria di € 30,00 fino a 4 giorni per terapie di riabilitazione.

Per avere diritto all'indennizzo **la denuncia dell'infortunio** va fatta alla propria sede FNP CISL, **entro 30 giorni dalla data di dimissioni dall'istituto di cura** inviando tramite Fax al n° **800551310** il previsto modello e gli allegati, fornendo le seguenti informazioni:

Copia documento di identità e codice fiscale e/o tessera sanitaria, copia fronte e retro della tessera di iscrizione n° , copia referto del pronto soccorso, copia ulteriore documentazione medica (es. copia cartella clinica), copia consenso al trattamento dei dati personali, IBAN della banca o della posta.

➤ **CONVENZIONE FRA FNP E ZURIGO ASSICURAZIONI** per le polizze auto e moto, con sconti dal 15% al 30% sui prezzi normali sia per le polizze RC auto, casa e famiglia.

➤ **CONVENZIONE CON LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PONTASSIEVE.** Che da diritto agli iscritti a particolari condizioni vantaggiose sui vari servizi bancari.

➤ **CONVENZIONE TRENITALIA-CISL.**(con oltre 75 anni è gratuita) **Carta d'Argento** è acquistabile con il 25% di sconto sul prezzo di mercato. La carta è nominativa e viene rilasciata alle persone che abbiano compiuto i 60 anni di età. Vale 1 anno dalla data del rilascio e da diritto alla riduzione del 15% sull'acquisto dei biglietti di 1ª e 2ª cl.

➤ **CONVENZIONI VARIE:** (vedi anche www.noicisl.it tel 800249307)

ITALO TRENO - Nuovo trasporto Viaggiatori sconto del 10%;

AMPLIFON - apparecchi per l'udito sconto del 15%;

ENI AGIP - distribuzione carburanti sconto del 20%;

BEGHELLI POINT - con prezzi agevolati;

UNIPOL UGF BANCA - con condizioni agevolate.

Altre Informazioni presso sedi FNP/CISL oppure sul sito www.cislfirenze.it

➤ **CONVENZIONE CON MARTE BROKER:** Sconti su Assicurazioni Auto, Casa, Rischi patrimonio, Responsabilità civile e Tutela legale.

➤ **CONVENZIONE CON ORTOPEDIA SANITARI GAVINANA**

Negozi in via Bettini n° 50 a S.Francesco di Pelago. La convenzione prevede l'esame baropodometrico gratuito per l'acquisto di plantari a prezzo ridotto e lo sconto del 15% sul materiale ortopedico e sanitario.

➤ **CONVENZIONE CON STUDIO ODONTOIATRICO SAMY NURZAD** Studio Odontoiatrico Samy Nurzad sito in piazza Albizi, 4/A Sieci - Pontassieve (tel. 055 8309799) prevede la prima visita e igiene gratis e lo sconto del 30% per le sedute successive.

➤ **CONVENZIONE CON FOTO OTTICA PIERO**

Oftalmologia pediatrica, fotografia, contattologia, ottica, ortottica. Via G. Di Vittorio, 2 Pontassieve tel.055 8313006. Misurazione gratuita vista. Sconto 20% lenti oftalmiche con l'acquisto oculare completo.

➤ **CONVENZIONE CON PALESTRA MEDI-FISIO-CORE** con sede in Viale Hanoi, 44 a Pontassieve. Prezzi scontati per abbonamenti in palestra e visite specialistiche per fisioterapia.

Per altre informazioni rivolgersi presso le sedi CISL

Recapiti FNP CISL Firenze-Prato

Firenze: via Carlo del Prete, 137 - Cap 50127

Centralino: 055 326901 - tel. 055 3269049 / 055 3269052

fax 0553269047 - fnpfirenze@iol.it - da lun. a ven. 9/12 e 15/18.

Prato via Pallacorda, 5 tel. 0574 699112 fax 0574 440650
ftp_prato@tin.it da lun. a gio. 9/12 e 15/18, ven. 9/12.

Nuovo sito web: www.cislfirenzeprato/fnp

RLS FIRENZE QUARTIERI 1-2-3

➤ **Firenze** Quartiere 1 via Palazzuolo, 114/r - tel. 055 282965
fnpq1@fnpfirenze.it - da lunedì a venerdì 9/12.

➤ **Firenze** Quartiere 2 via dell'Arcoiaio 42-43/r - tel. 055 603278
fnpq2@fnpfirenze.it - lunedì 9/12 e 15/18, martedì e mercoledì 9/12 e 15.30/17.30, giovedì e venerdì 9/12.

Fiesole-Caldine c/o U. Grassi cell. 333 2675844 - giovedì 9.30/12.

➤ **Firenze** Quartiere 3 via A. Traversari, 13 - tel. 055 683428
fnpq3@fnpfirenze.it - lunedì e mercoledì 9/12.30, martedì giovedì e venerdì 9/12.30 e 14.30/18.

Il Porto piazza Elia Dalla Costa, 33 Firenze - lunedì 9.30/11.30

RLS FIRENZE QUARTIERI 4-5

➤ **Firenze** Quartiere 4 via Torcicoda, 61/r - tel. 055 707610
fnpq4@fnpfirenze.it - da lunedì a venerdì 9/12 e 15/18.

➤ **Firenze** Quartiere 5 via Carlo del Prete, 137 - tel. 055 3269056 e 055 3269057
fnpq5@fnpfirenze.it - lunedì, mercoledì e venerdì 9/12; martedì e giovedì 9/12 e 15/18.

RLS CHIANTI-SCANDICCI

➤ **Scandicci** piazza Giovanni XXIII, 1 - tel. 055 7302029
fnpscandicci@fnpfirenze.it - da lun. a ven. 9/12 e 15.30/18.

➤ **San Casciano Val di Pesa** via IV Novembre, 43 - tel. 055 8294805
fnpchianti@fnpfirenze.it - da lunedì a giovedì 9/12 e 15/18, venerdì 9/12.

Greve in Chianti via Vittorio Veneto, 18 c/o circolo MCL, orario: martedì 15/18 sabato 9.30/11.30

RLS EMPOLESE-VAL D'ELSA

➤ **Empoli** piazza XXIV luglio, 16/17 tel. 0571 76966
fnpempoli@fnpfirenze.it da lunedì a venerdì 9/12.30 e 15/18.30

Castelfiorentino piazza Cavour, 2 - tel. 334 8306132 - mar. 15.30/18.30, mer. 16/18, ven. 9/12.

Certaldo via Matteotti, 23 c/o Misericordia - tel. 331 7261192 - mercoledì 9/12.30, giovedì e venerdì 16/19.

Gambassi Terme via Volterrana, 32 c/o Misericordia - cell. 331 7261192 - giovedì 16/19.

Montaione via Martini, 43 c/o biblioteca Casa Serena - tel. 0571 699428 - venerdì 9.30/12.

Montespertoli 1) via Martini, 43 c/o Misericordia - tel. 0571 609293 - giovedì 15.30/18; 2) piazza Machiavelli, 13 c/o saletta Machiavelli - martedì 9.30/12.

RLS MUGELLO

➤ **Borgo San Lorenzo** via Caduti di Montelungo, 22 - tel. 055 8479552
fnpmugello@fnpfirenze.it - da lunedì a venerdì 9/12 - 15.30/18.30; al mattino servizi Cisl.

Barberino di Mugello Corso B. Corsini, 6 - tel. 055 8479552 - lun. e gio. 16/19, mar. 10/12.30

Firenzuola via Villani c/o circolo MCL - primo e terzo lunedì del mese 15.30/18.

Marradi piazza Scalette, 8 - tutti i lunedì feriali dalle ore 9.00 alle ore 10.30

Scarperia via San Martino, 24 c/o circolo MCL - primo e terzo venerdì del mese dalle 11 alle 12.

Vicchio piazza della Vittoria, 17 - c/o Fondazione San Giovanni tutti i gio feriali 9.00 - 10.30.

RLS PIANA FIORENTINA

➤ **Sesto Fiorentino** via G. Verdi, 105 - tel. 055 4489164
fnpsesto@fnpfirenze.it - da lunedì a venerdì 9/12 e 15/18.

➤ **Calenzano** via Roma, 47 - tel. 055 8873271
fnpcalenzano@fnpfirenze.it da lun. a ven. 9/12, mar. 15/18.

➤ **Campi Bisenzio** via Tintori, 17 - tel. 055 8873271
fnpcampi@fnpfirenze.it - da lun. a ven. 9/12 e 15/18.

➤ **Signa** via Roma, 178 tel. 055 875395
fnpsigna@fnpfirenze.it - da lunedì a venerdì 9/12, Patronato Inas mar. 15/18 ven. 9/12.

RLS VALDISIEVE - VALDARNO FIORENTINO

➤ **Pontassieve** via Londra, 4 tel./fax 055 8313007 - 055 8313599 via Cervi, 40 tel./fax 055 8368209 da lunedì a venerdì ore 9/12 e 15/18 - fnpPontassieve@fnpfirenze.it - fnpPontassieve@tiscali.it

Dicomano via Dante Alighieri, 26 c/o circolo MCL - tel. 055 838223 - martedì 15.00/16.00

Londa via Don T. Salvi, 9 c/o circolo MCL - tel. 055 8351705 - 1° e 3° giovedì del mese 17.00/18.00

Molino del Piano via Fratelli Carli, 50 c/o Cartoleria Piccole Idee - tel. 055 8364422 - mercoledì 10.30/11.30

Pelago via Vallombrosana, 4 - tel. / fax 055 8327059 - martedì e giovedì 9.00/12.00, e-mail: cislpelago@gmail.com

Rufina piazza Umberto 1°, n° 6 / A - cell. 333 1143434 - lunedì 9.00/11.00, giovedì 15.30/17.00.

San Godenzo piazza del Municipio, 1 c/o Biblioteca - 1° e 3° martedì del mese dalle ore 10.00 alle ore 11.00.

Santa Brigida via Piana, 73 c/o circolo MCL tel. 055 8300011 - giovedì ogni 15 giorni dalle 17.00 alle 18.00.

➤ **Figline e Incisa V.no** via Val d'Ossola, 11-13 tel. 055 958290-958601
fnpvaldarno@fnpfirenze.it da lunedì a venerdì 9/12.30 15/18.30

Reggello in attesa di individuazione recapito e relativo numero telefonico.

Rignano sull'Arno c/o parrocchia S. Maria Immacolata - tel. 331 7624056 - giovedì feriali dalle ore 8.30 alle ore 11.30

RLS PRATO

➤ **Prato** via Pallacorda, 5 tel. 0574 699112 fax 0574 440650
fnpCisl.pratocentro@virgilio.it - da lunedì a giovedì 9/12 e 15/18, venerdì 9/12.

➤ **Prato San Paolo** via Augusto Borgioli, 66- tel. 0574 33957
fnpCisl.sanpaolo@virgilio.it - da lun. a ven. 9/12 e 15/18.30

➤ **Montemurlo** via Rubicone, 21 tel./fax 0574 790684
fnpCisl.montemurlo@virgilio.it - lun. mar. 9/12, mer. 15/18.30

➤ **Seano** via Baccheretana, 116/c - tel. 055 8706629
fnp-cislseano@tiscali.it - lun. 9/12 e 17/19, mer. e ven. 9/12.

➤ **Poggio a Caiano** piazza XX Settembre, 36 - tel. 055 8777167
fnpCisl.poggioacaiano@virgilio.it - lunedì 9/12, martedì 15/18.30, venerdì 9/12 e 15/18.30

Fontanelle via Volpi, 14 c/o Misericordia (sez. Castelnuovo-Fontanelle) - tel. 0574 624625 - mercoledì 15/18.

➤ **Vaiano** via Mazzini, 22 - tel. 0574 987289 fax 0574 987069
fnpCisl.valbisenzio@virgilio.it - lun. e ven. 9/12, gio. 15/18.30

Altre informazioni presso le sedi Fnp Cisl

SERVIZI E CATEGORIE DELLA CISL
Via Carlo del Prete, 135/137 - 50127 Firenze
Centralino 055 3269 01 - fax portineria 055 3269099
dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.50

SERVIZI

ADICONSUM - Associazione per difesa dei Diritti dei Consumatori.
Tel. 055 3269042 - 055 4379684 - Fax 055 3269043. e-mail:
adicons@dada.it

ANOLF - Associazione Nazionale Oltre le Frontiere:
valorizzazione degli immigrati nel rispetto della loro diversità
culturale e religiosa. Telefoni 055 3269029 Fax 055 3269099.

ANTEAS - Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la
Solidarietà, per iniziative di volontariato e servizi alle persone
bisognose e anziani. Tel. 0553269079 Fax 0553269099.

CAF SISTEMA SERVIZI - Centri di Assistenza Fiscale per
lavoratori dipendenti, collaboratori e pensionati.
Telefoni 055 3269010-13 Fax 055 3269009.

Da lunedì a venerdì 9.00/12.30 - 14.30-18.30.

INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale. Patronato della Cisl
che offre gratuitamente assistenza e tutela previdenziale e socio-
sanitaria. Tel. 055 3269001-2-3-4 Fax 055 3269005 da lunedì a
venerdì orario continuato dalle 9.00 alle 17.50 - chiuso il martedì.

UFFICIO VERTENZE CISL. Offre informazione e consulenza ai
lavoratori nelle controversie inerenti il rapporto di lavoro. tel. 055
326901 - 055 3269046 - fax 055 3269099 email: ust.firenze@cisl.it

UFFICIO VERTENZE Fisascat Uffici di assistenza lavoratori nelle
controversie inerenti il rapporto di lavoro delle categorie Fisascat
(vedi sotto). Telefono 055 3269025 Fax 055 3269024.

CATEGORIE

CISL Scuola - Sindacato della scuola: lavoratori delle scuole di ogni
ordine e grado, Enam e Espero. Tel. 055 3269065 Fax 055 3269064.
Da lunedì a giovedì 10-13 consulenza iscritti / 16-18 su appuntamento.

**FELSA - Federazione Lavoratori Somministrati Autonomi Atipici,
disoccupati in cerca di lavoro.** Telefoni 055 3269039-41 Fax 055
3269099. Lunedì 9.30-12.30, giovedì 15.00-18.00, venerdì 9.30/12.30.
Telefono 055 3269039 - 055 3269041.

FEMCA - Federazione energia, moda, chimica e affini: Addetti
dell'industria chimica, farmaceutica, petrolifera, dipendenti aziende del
gas e dell'acqua, lavoratori delle miniere, della gomma, della plastica,
della ceramica, del vetro. Addetti dell'industria tessile,
dell'abbigliamento, dei giocattoli, delle calzature. Telefono 055 3269
085 - Fax 055 3269 099

FILCA - Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini: Addetti
dell'edilizia, dell'industria del legno, dei laterizi e manufatti in cemento,
del cemento, calce, gesso e malte, del marmo e della pietra. Telefono
055 3269 031 - Fax 055 3269 032

FIM - Federazione italiana metalmeccanici: Addetti dell'industria
siderurgica, meccanica, dell'auto, cantieristica, elettronica.
Telefoni 055 3269 081 / 082 / 084 / 085 / 086 - Fax 055 3269083.

**FISASCAT - Federazione italiana addetti servizi commerciali, affini
e del turismo:** Addetti ad attività commerciali e servizi, turismo, culto,
spettacoli viaggiatori, ippica, agenzie del Totip, case da gioco, istituzioni
socio- assistenziali, dipendenti civili delle basi americane e Nato,
lavoratori imprese di pulizia.
Tel. 055 3269025 Fax 055 3269024

Riceve lun. 9.30-12.30, mar. 14.30-18, gio. 14.30-18, ven. 9.30-12.30.

SIULP Polizia - Tel. 055 3269058 / 3269059 Fax 055 3269047.

FNP - Federazione Nazionale Pensionati: Persone in
pensione. Telefono 055 3269048 Fax 055 3269047

**FISTEL - Federazione dello spettacolo, dell'informazione e delle
telecomunicazioni:** Addetti all'industria tipografica, cartaria, lavoratori
dell'informazione (emittenza pubblica e privata), dello spettacolo, della
Telecom e addetti agli appalti telefonici.

Telefoni 055 3269036 / 3269037 - Fax 055 3269038.

SLP - Sindacato dei lavoratori delle Poste: Dipendenti della azienda
Poste S.p.A. e Società appalto postale. Tel. 055 3269068 / 3269088

UGC - Unione Generale Coltivatori: Produttori agricoli singoli e
associati (coltivatori diretti, imprenditori agricoli a titolo principale e
part-time, coloni e mezzadri). Telefono 055 326901

SICET. Il sindacato inquilini, casa e territorio garantisce assistenza
per la tutela abitativa. Affitti e contratti. Tel. 055 3269 099.

ALTRE CATEGORIE NEL TERRITORIO

CISL Università - Sindacato dell'Università: Personale docente e
non docente degli Atenei e Centri universitari.

Via Santa Reparata, 65 Firenze - tel. 055 2756697.

CISL Ricerca - Dipendenti di enti pubblici di ricerca e
sperimentazione. Via Madonna del Piano, 10 Sesto Fiorentino.

Telefono 055 5225080.

FAI - Federazione agro-alimentare: addetti dell'industria
alimentare, delle aziende agricole, zootecniche, florovivaistiche e
dipendenti dei Monopoli di Stato.

Via Benedetto Dei, 2/a FI - telefono 055 4392227.

FIBA - Federazione italiana bancari e assicurativi: Dipendenti
delle banche e delle compagnie di assicurazione, dipendenti ABI.
Via B. Dei, 2/a Firenze - tel. 055 4392237.

FIT - Federazione italiana trasporti: Dipendenti delle Ferrovie
dello Stato, autoferrottranvieri, internavigatori (navigazione lacuale),
ausiliari del traffico, dipendenti ANAS e autostrade, facchini,
lavoratori portuali e del mare. Via Cittadella, 58 R Tel. 055 334011.

FLAEI - Federazione lavoratori aziende elettriche italiane:
Dipendenti Enel, delle aziende elettriche municipalizzate, dei centri
studi sui problemi energetici.

Lungarno Colombo, 76 FI - tel. 055 660077.

FP - Federazione dei lavoratori pubblici e servizi: Dipendenti del
ministero: Sanità, ospedali, Asl, cliniche private, Regioni, Province e
dei Comuni. Dipendenti dello Stato, degli enti pubblici non
economici, degli organi costituzionali, ambasciate e consolati e la
CISL Medici. Via B. Dei, 2/a Firenze - tel. 055 4392284.

**IAL - Istituto Addestramento Lavoratori per la formazione
professionale culturale e sociale dei lavoratori.** Sede Regionale:
Via Ponte di Mezzo, 56 Firenze - telefono 055 3215240.

FNS - Federazione Nazionale Sicurezza Vigili del fuoco, Polizia
Penitenziaria e Corpo forestale dello Stato.

Via Benedetto Dei, 2/a Firenze telefono 055 4392272.

- U.S.T. CISL FIRENZE** centralino tel. 055 326901
- U.S.R. CISL TOSCANA** centralino tel. 055 43921
- CENTRO STUDI CISL FIESOLE** centralino tel. 055 5032111
- CISL CONFEDERALE ROMA** centralino tel. 06 84731

Iscrizione al Sindacato FNP CISL - Gli interessati possono
rivolgersi ai vari recapiti già indicati e la quota annuale media è
dello 0,45% (4,5 euro ogni 1.000 percepiti).

Altre informazioni presso le sedi CISL

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI IMPORTI E DEI LIMITI DI REDDITO ANNO 2018 (valori provvisori)

| Categoria | | Limite di età | Importo del trattamento | | Limite di reddito annuo | |
|---|----------------------|---|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------|
| di pensione | o di pensionati | | mensile | annuo | individuale | coniugale |
| Assegni vitalizi | | | 289,24 | 3.760,12 | | |
| Aumento dell'assegno vitalizio | | | 354,62 | 4.610,06 | 8.370,18 | 14.259,18 |
| Trattamento minimo LSU decorrenza 1.1.2001 | | | 444,52 | 5.778,76 | | |
| Trattamento minimo LSU decorrenza 1.1.2003 | | | 472,36 | 6.140,68 | | |
| Integrazione degli assegni d'invalidità Legge 222/84 | | | - | - | 11.778,00 | 17.667,00 |
| Assegno assist. pens. d'inabilità L.222/84 dal 1°/07/2017 | | | 533,22 | 6.931,86 | | |
| TRATTAMENTO MINIMO | decorrenza ante 1994 | | 507,42 | 6.596,46 | 13.192,92 | - |
| | decorrenza 1994 | | 507,42 | 6.596,46 | 13.192,92 | 32.982,30 |
| | decorrenza dopo 1994 | | 507,42 | 6.596,46 | 13.192,92 | 26.385,84 |
| Maggiorazione sociale al trattamento minimo | | 60 | 25,83 | 335,79 | 6.932,25 | 12.821,25 |
| " | | 65 | 82,64 | 1.074,32 | 7.670,78 | 13.559,78 |
| " vedi L. 448/01 e L. 127/07 | | 65 | 136,44 | 1.773,72 | 8.370,18 | 14.259,18 |
| PENSIONE SOCIALE (non inv civ o sordomuti) | | 66 a. 7 mesi | 373,33 | 4.853,29 | 4.853,29 | 16.721,91 |
| Aumento della pensione sociale L. 448/01 e L. 127/07 | | 66 a. 7 mesi | 270,53 | 3.516,89 | 8.370,18 | 14.259,18 |
| PS senza art.67 L. 448/98 e art.52 L. 488/99 | | 66 a. 7 mesi | 289,24 | 3.760,12 | 3.760,12 | 15.628,74 |
| ASSEGNO SOCIALE | | 66 a. 7 mesi | 453,00 | 5.889,00 | 5.889,00 | 11.778,00 |
| Aumento dell'assegno sociale | | 66 a. 7 mesi | 12,92 | 167,96 | 6.056,96 | 12.653,42 |
| Maggiorazione assegno sociale L. 448/01 e L. 127/07 | | 66 a. 7 mesi | 190,26 | 2.473,38 | 8.362,38 | 14.251,38 |
| AS senza art. 67 L. 448/98 e art. 52 L. 488/99 | | 66 a. 7 mesi | 368,91 | 4.795,83 | 4.795,83 | 10.684,83 |
| Aumenti art 67 L.448 e art 52 L.488 non ciechi civ. PS | | >65 | 84,09 | 1.093,17 | 4.853,29 | 16.721,91 |
| Aumenti art 67 L.448 e art 52 L.488 non ciechi civ. AS | | >65 | 84,09 | 1.093,17 | 5.889,00 | 11.778,00 |
| Invalidi civili totali con sola pensione | | < 65 | 282,55 | 3.673,15 | 16.664,36 | - |
| Inv. Civ. parz. Assegno assistenza o indennità frequenza | | < 65 | 282,55 | 3.673,15 | 4.853,29 | - |
| Ciechi civili assoluti | non ricoverati | < 65 | 305,56 | 3.972,28 | 16.664,36 | - |
| | ricoverati | < 65 | 282,55 | 3.673,15 | 16.664,36 | - |
| Ciechi civili parziali | | < 65 | 282,55 | 3.673,15 | 16.664,36 | - |
| Ciechi civili parziali con assegno a vita | | < 65 | 209,70 | 2.726,10 | 8.011,78 | - |
| Sordomuti | | < 65 | 282,55 | 3.673,15 | 16.664,36 | - |
| Aumento della pensione per invalidi civili parziali | | < 65 | 10,33 | 134,29 | 6.023,29 | 12.619,75 |
| Incremento ex milione Inv. tot., ciechi ass, sordi 282,55 | | | 361,31 | 4.697,03 | 8.370,18 | 14.259,18 |
| Incremento ex milione per Ciechi totali pensione 305,56 | | > 65 | 338,30 | 4.397,90 | 8.370,18 | 14.259,18 |
| Incremento ex milione per Ciechi totali pensione 354,05 | | > 65 | 289,81 | 3.767,53 | 8.370,18 | 14.259,18 |
| Incremento ex milione per Ciechi totali pensione 360,13 | | > 65 | 283,76 | 3.688,88 | 8.370,18 | 14.259,18 |
| Incremento ex milione per Ciechi totali pensione 377,06 | | > 65 | 266,80 | 3.468,40 | 8.370,18 | 14.259,18 |
| Ciechi civili nati prima del 1°.01.31 art. 67 L. 448/98 | | | 55,18 oppure | 71,50 | 4.689,62 | 16.558,24 |
| Ciechi civili nati dopo il 31.12.30 art. 67 L. 448/98 | | | 71,50 | 929,50 | 5.725,33 | 11.614,33 |
| Indennità di accompagnamento Invalidi Civili | | | 516,35 | 6.196,20 | - | - |
| Indennità di accompagnamento ciechi | | | 915,18 | 10.982,16 | - | - |
| Indennità speciale ciechi parziali | | | 209,51 | 2.514,12 | - | - |
| Indennità di comunicazione | | | 256,21 | 3.074,52 | | |
| Lavoratori affetti da talassemia e drepanocitosi | | | 507,42 | 6.089,04 | - | - |
| IMPORTO AGGIUNTIVO (art. 70 L. 388/2000) di euro 154,94 pagato a dicembre | | 2017 definit. | limite con pensione | 6.679,51 | 9.941,80 | 19.728,65 |
| | | 2018 provvis. | Limite con pensione | 6.751,40 | 10.049,63 | 19.944,32 |
| CUMULO FRA PENSIONE E REDDITI DEL BENEFICIARIO (Art. 1 commi 41 e 42 Legge 335/95) | | | | | | |
| PENSIONE AI SUPERSTITI | | intera | fino a euro | 19.789,38 | | |
| | | al 75% | oltre euro | 19.789,38 | fino a euro | 26.385,84 |
| | | al 60% | oltre euro | 26.385,84 | fino a euro | 32.982,30 |
| | | al 50% | oltre euro | 32.982,30 | | |
| ASSEGNO DI INVALIDITA' | | intero | fino a euro | 26.385,84 | | |
| | | al 75% | oltre euro | 26.385,84 | fino a euro | 32.982,30 |
| | | al 50% | oltre euro | 32.982,30 | | |
| Legge 385/2000 – Pensionati dopo il 1993 coniugati Art. 2 Dlgs 503/92: integrazione fino al limite di | | 70% | oltre euro | 26.385,84 | fino a euro | 32.982,30 |
| | | 40% | oltre euro | 32.982,30 | fino a euro | 39.578,76 |
| AUMENTI PER COSTO DELLA VITA dal 1°.01.2018 | | 1,1% | fino a euro | 19.789,38 | 100% Istat | |
| | | Per la pensione 2018 è previsto l'aumento dell'1,1%. Per le pensioni 2015, è stato lo 0,2% (previsto era lo 0,3%) c'è un conguaglio negativo dello 0,1% | | | | |
| MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI (provvisorio 2018) | | | | percentuale | settimanale | annuo |
| Importo mensile di trattamento minimo di pensione euro | | | 507,42 | 40% | 202,97 | 10.554,44 |
| MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE (provvisorio anno 2018) | | | | annuo | 101.427,00 | |

ELENCO DELLE SCHEDE E ARGOMENTI TRATTATI

- 1 - PENSIONE: norme principali per Vecchiaia, Anticipata e le eccezioni;
- 2 - PENSIONE: calcolo retributivo e contributivo - Pagamento - Cessione 5° - Dimissioni - I.I.S.;
- 3 - PENSIONE IN TOTALIZZAZIONE e altre PENSIONI;
- 4 - PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI 2018 - "QUATTORDICESIMA" sulle pensioni basse;
- 4 bis- IMPORTO AGGIUNTIVO sulla 13^a legge 388/2000 - Fondo Casalinghe;
- 5 - PENSIONE INTEGRATA AL TRATTAMENTO MINIMO e relativa maggiorazione sociale;
- 5 bis- INCREMENTO ALL'EX MILIONE, art. 38 Legge 448/2001, COMUNICAZIONI all'INPS;
- 6 - ASSEGNO SOCIALE, PENSIONE SOCIALE e loro maggiorazione, decadenza ricorsi;
- 7 - SUPPLEMENTO DI PENSIONE e PENSIONE SUPPLEMENTARE - Esami saltati senza disdetta;
- 7 bis- ASSEGNO ordinario di INVALIDITA' e PENSIONE ordinaria di INABILITA' (Legge 222/84);
- 8 - PENSIONE AI SUPERSTITI di reversibilità e indiretta - Assicurazione per le casalinghe;
- 9 - INVALIDITA' CIVILE - CIECHI CIVILI - SORDOMUTI - Contributi per nuclei con Minori disabili;
- 10 - HANDICAP (Legge 104/1992) - AGEVOLAZIONI FISCALI - AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO;
- 11 - PERMESSI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE (Legge 104/1992);
- 12 - CUMULO PENSIONE LAVORO - Prestito sociale - VERSAMENTI VOLONTARI;
- 13 - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE: tabelle 11, 12, 14, 15, 20 A e 21 A;
- 14 - TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA';
- 15 - INFORMAZIONI SANITARIE - Esami e ricoveri - Assistenza infermieristica domiciliare;
- 16 - TICKET SANITARIO E SUI FARMACI in convenzione - SCONTRINI e uso dei FARMACI;
- 17 - TICKET AGGIUNTIVO - PRENOTAZIONE CUP VISITE ED ESAMI;
- 18 - LISTE DI ATTESA - Nuove ricette elettroniche - CONTRIBUTO PER GRAVISSIMA DISABILITÀ;
- 19 - ASSISTENZA SOCIALE e pasti a domicilio;
- 19 bis - LA CASA DI ABITAZIONE (affitto, case popolari, nuda proprietà, sfratto, barriere, usucapione);
- 20 - NUOVA ATTESTAZIONE ISEE - TASI e IMU - Controllo CALDAIE;
- 21 - TARIFFE AGEVOLATE con ISEE - DOCUMENTI da conservare - Punti d'ascolto antiviolenza;
- 22 - CONSIGLI AI PENSIONATI - DIRITTO DI RECESSO;
- 23 - INIZIATIVE DELLA SEZIONE ANTEAS - CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD);
- 24 - BONUS diciottenni, elettrico e gas - AGEVOLAZIONI ACQUA - MICRO CREDITO;
- 25 - BUONI per LAVORO occasionale (voucher) – Servizi per l'INFANZIA - ABOLIZIONE Canone RAI;
- 26 - LE ASSUNZIONI DEI DISABILI - Legge 68/99;
- 26 bis- IL PART-TIME (lavoro a tempo parziale) - PERIODO DI PREAVVISO;
- 27 - PROCEDURE PER OTTENERE LE PRESTAZIONI INAIL - MALATTIA DI UN DIPENDENTE;
- 28 - ASSUNZIONE COLF O BADANTE - Norme per l'assunzione e la retribuzione;
- 29 - DISOCCUPAZIONE: Nuova NASpl e DISOCCUPAZIONE AGRICOLA;
- 30 - DIS-COLL co.co.co e co.co.pro – Sconti sulle MULTE - Assicurazione auto - Furto di veicolo;
- 31 - Reddito di Inclusione (REI) - Pronto Badante - Abbonamenti - Contributo Ex Enam - Cittadinanza;
- 32 – PREMIO ALLA NASCITA, BONUS BEBE', BONUS ASILI NIDO e BONUS 80 €, Sportello Migranti;
- 33 - Modello RED - Trasporto locale - Prestito vitalizio - VISURE catastali, Conti correnti, Giacenza media;
- 34 - NORMATIVA FISCALE, scaglioni di imposta e detrazioni - Beni trovati - Bonus Affitti alloggi sociali;
- 35 - DEDUZIONI E DETRAZIONI per la dichiarazione dei redditi;
- 36 - EREDITA' - AGEVOLAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE - CONSULENZA notarile gratuita;
- 37 - SERVIZI A PONTASSIEVE E PER GLI ISCRITTI - CONVENZIONI;
- 38 - RECAPITI PENSIONATI FNP CISL DI FIRENZE-PRATO con gli orari e i recapiti telefonici;
- 39 - SERVIZI E CATEGORIE DELLA CISL FIORENTINA, INDIRIZZI E RECAPITI telefonici;
- 40 - RIEPILOGO IMPORTI e LIMITI di reddito anno 2018.

ELENCO SEDI FNP TERRITORIALI

AREZZO

- viale Michelangelo 116, 52100 AR tel. e fax 0575/355457 pensionati.arezzo@cisl.it

FIRENZE-PRATO

- via Carlo del Prete n° 135, 50127 FI tel. 055/3269048 fax 055/3269047 fnp.firenze.prato@cisl.it
- via Pallacorda n° 5, 59100 PO tel. 0574/699109 fax 0574/440650 ftp_prato@tin.it

GROSSETO

- via Senegal n° 25, 58100 GR tel. 0564/24268 fax 0564/426512 pensionati.grosseto@cisl.it

LIVORNO

- via Goldoni n° 73, 57125 LI tel. 0586/886525 fax 0586/895268 pensionati.livorno@cisl.it

PISA

- via A. Vespucci n° 5, 56125 PI tel. 050/518239 fax 050/518264 pensionati.pisa@cisl.it

SIENA

- viale Curtatone n° 2, 53100 SI tel. 0577/223860 fax 0577/224630 fnpcislsiena@virgilio.it

TOSCANA NORD

- viale Puccini n° 1780, 55100 S. Anna LU tel. 0583/508865 fax 0583/508886 pensionati.toscananord@cisl.it
- via Ceci n° 11, 54033 Carrara MS tel. 0585/73172 fax 0585/778982 pensionati.massacarrara@cisl.it
- viale G. Matteotti n° 37, 51100 Pistoia tel. 0573/364631 fax 0573/977241 pensionati.pistoia@cisl.it



STRUTTURA ORGANIZZATIVA

via Benedetto DEI n° 2/a, 50127 Firenze tel. 055.4392218 fax 055.4392253
mail:pensionati.toscana@cisl.it web:pensionaticisl Toscana.it